

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1508-A

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI 1^a E 5^a RIUNITE

(1^a - AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE
DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(5^a - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(RELATORI ABIS, RIVIERA)

Comunicata alla Presidenza il 21 ottobre 1993

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Interventi correttivi di finanza pubblica

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

dal Ministro per la funzione pubblica

dal Ministro del tesoro

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica

col Ministro delle finanze

col Ministro dei trasporti

col Ministro della pubblica istruzione

col Ministro dell'interno

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

col Ministro dei lavori pubblici

col Ministro della sanità

e col Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie

e per gli affari regionali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 SETTEMBRE 1993

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 2 ^a Commissione permanente	»	11
- della 4 ^a Commissione permanente	»	12
- della 6 ^a Commissione permanente	»	15
- della 7 ^a Commissione permanente	»	21
- della 8 ^a Commissione permanente	»	34
- della 9 ^a Commissione permanente	»	40
- della 10 ^a Commissione permanente	»	42
- della 11 ^a Commissione permanente	»	44
- della 12 ^a Commissione permanente	»	46
- della 13 ^a Commissione permanente	»	49
- della Giunta per gli affari delle Comunità europee	»	53
- della Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	55
Disegno di legge, d'iniziativa del Governo e testo proposto dalle Commissioni riunite	»	58

ONOREVOLI SENATORI. - 1. Il nucleo degli interventi correttivi sui *trend* della finanza statale e del settore pubblico allargato è costituito, nella manovra 1994-1996, dalle misure in materia di riorganizzazione del pubblico impiego, di personale, di rinegoziazione dei contratti pubblici e di interventi nel sistema sanitario e previdenziale. Si tratta, in sostanza, delle disposizioni organizzate nelle sezioni I, II, III e IV del Capo I, che concerne le riduzioni di spesa.

Queste misure si inseriscono in un intervento complessivo che si ispira, essenzialmente, alle seguenti linee:

stabilizzare la pressione fiscale, limitando l'incremento netto delle entrate: e ciò è ottenuto evitando di compensare con ulteriori imposizioni la riduzione della pressione tributaria dovuta al venir meno di entrate non ripetibili (condono; rivalutazione dei beni patrimoniali, imposta patrimoniale sui fabbricati e sui depositi, sovrapposizione di ILOR e di ICI per la casa);

spostare l'azione sulle riduzioni di spesa, concentrando l'intervento su misure di razionalizzazione delle strutture pubbliche e di miglioramento dei meccanismi di funzionamento della macchina amministrativa.

Il Governo, nei documenti illustrativi della manovra, sottolinea con forza il carattere strutturale e quindi crescente nel tempo delle misure di riduzione della spesa; si tratterebbe quindi di un abbandono di quelle tecniche di differimento, con rinvio della spesa, che hanno poi un'incidenza decrescente o nulla negli anni successivi al primo.

Si tratta di un'impostazione condivisibile e che tuttavia va analizzata con realismo proprio per verificare il carattere effettivamente strutturale e quindi ragionevolmente

certo delle correzioni e dei risparmi che si immagina di ottenere.

Con la presente relazione si intende fornire una lettura delle diverse linee di intervento, così come parzialmente corrette dal lavoro nelle Commissioni 1^a e 5^a riunite che hanno esaminato il provvedimento in sede referente, indicando i criteri intorno ai quali si è organizzata la lettura; criteri particolarmente significativi, come si farà presente in seguito, soprattutto per quanto riguarda il rispetto del vincolo finanziario, così come determinato con le risoluzioni con le quali le Camere hanno approvato il Documento di programmazione economico-finanziaria 1994-1996.

Le Commissioni riunite hanno infatti cercato di coniugare le esigenze di settore, poste dalle diverse linee di intervento, valutate nella chiave di una più puntuale ponderazione delle necessità delle categorie sociali meno protette, con il vincolo di bilancio rappresentato dalla composizione e dal valore di correzione assegnato al provvedimento in esame nel «gioco» della manovra di bilancio 1994-1996.

2. Per quanto riguarda le norme sulla struttura e sull'organizzazione dei Ministeri, la tecnica della delegazione legislativa e della successiva delegificazione, con regolamenti governativi e ministeriali, appare coerente con tutta una linea di riflessione, teorica e politico-istituzionale, che si è sviluppata in questi ultimi anni e che si è poi coagulata nella legge n. 400 del 1988, sul riordino della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Non vi è dubbio che le potenzialità aperte dalla citata legge n. 400 sul terreno della delegificazione, nel rispetto peraltro dei principi e delle garanzie costituzionali sulla riserva di legge, sono assai più cospicue di quanto sia stato effettivamente sperimenta-

to dalla sua entrata in vigore, peraltro relativamente recente.

Il Governo ha deciso ora di utilizzare a fondo questo canale, in funzione di un incisivo indirizzo di riordino delle attività pubbliche, nel quadro di una manovra di contenimento e di risanamento del bilancio.

In un certo senso si può osservare che la delega oggi proposta dal Governo si pone come la prosecuzione ed il completamento degli indirizzi del precedente Governo Amato che, come è noto, aveva inciso in modo strutturale sulla stessa forma giuridica del rapporto di impiego con le amministrazioni statali e pubbliche in generale.

Pertanto, l'indicazione di metodo che viene dal Governo può essere colta positivamente: si tratta però di capire se il quadro che viene aperto dal processo di delegificazione, quadro che richiede necessariamente un'azione da compiersi in tempi non brevi, garantisca la coerenza degli indirizzi che si vanno ad attuare.

In ogni caso, i criteri di autonomia finanziaria per gli istituti scolastici e per le università costituiscono elementi da tempo sottolineati nel dibattito teorico e politico e, in parte, (come per l'autonomia finanziaria dell'Università), già tradotti in proposte normative che per ragioni più politiche che tecniche non avevano potuto concludere il rispettivo iter. Discorso analogo può farsi anche per il riordino dei comitati interministeriali e per la soppressione di organi collegiali. Si tratta di indirizzi largamente condivisibili in quanto una parte rilevante dell'opera di semplificazione degli organismi e delle procedure deve tendere ad eliminare strutture obsolete oppure costituenti meri doppioni dell'azione amministrativa; soprattutto si tratta di eliminare nella maggior misura possibile quelle interferenze tra competenze di organi che spesso sono alla radice delle lentezze, complicazioni e confusioni procedurali.

Le Commissioni riunite, raccogliendo in larga misura le indicazioni contenute nei pareri delle Commissioni di merito, per quanto riguarda in particolare le norme sull'organizzazione (capo I - sezione 1^a)

hanno cercato di specificare con maggiore precisione i criteri direttivi della delega che è stata concessa al Governo per il riordino dei Ministeri; in questa stessa direzione si è provveduto a specificare ulteriormente i criteri ai quali il Governo dovrà uniformarsi nell'esercitare la potestà regolamentare ad esso attribuita, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 e dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 29 del 1993. In questo modo si è saldato con maggior chiarezza, sul piano del sistema normativo e dei principi direttivi da rispettare nell'esercizio sia dei poteri legislativi delegati che delle funzioni normative delegificate, il disegno della legge n. 400 del 1988 con il successivo decreto legislativo n. 29 del 1993 in materia di rapporti di impiego pubblico e organizzazione delle pubbliche amministrazioni e con il testo in esame.

La stessa logica ha ispirato le Commissioni riunite nell'esaminare e nel modificare l'articolo 2, specificatamente diretto a sopprimere i Ministeri dei trasporti e della marina mercantile ed ad istituire il nuovo Ministero dei trasporti e della navigazione con contestuale riordino del Ministero dell'ambiente.

Anche per quanto riguarda l'articolo 3, che istituisce il Sistema nazionale di istruzione e disciplina il quadro normativo al cui interno si collocano i poteri autonomistici degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, si può sottolineare come il testo proposto costituisca, in buona sostanza, l'emersione di un lungo lavoro tecnico già svolto e portato a maturazione dal Governo e dal Parlamento nell'ambito della competente Commissione pubblica istruzione del Senato.

Fondamentalmente un analogo criterio, di rafforzamento delle garanzie giuridico-istituzionali, è stato adottato anche per quanto riguarda le disposizioni sugli enti pubblici non economici e sugli enti pubblici da sopprimere. Da uno schema di delegificazione si è passati allo schema della legge delega con analitica indicazione di criteri e principi direttivi ispirati sempre agli obiettivi della economicità e della funzionalità degli enti pubblici.

È opportuno ricordare che il processo di costituzione di entità soggettive di diritto pubblico si è inizialmente sviluppato proprio per snellire e rendere più efficace l'azione pubblica: la marcia in senso inverso costituisce un'esigenza giusta, volta ad eliminare gli eccessi di questo processo che è andato molto al di là della sua idea originaria; e tuttavia nel procedere verso accorpamenti e soppressioni occorre valutare caso per caso la situazione dei soggetti che si vanno a sopprimere, per evitare di penalizzare chi ha operato in modo efficiente.

In questo senso, probabilmente occorrerà riconsiderare in Assemblea la soppressione di un ente come l'Autorità per l'Adriatico: ciò al fine sia di salvaguardare gli stanziamenti necessari comunque per gli interventi già programmati per la difesa di questa area marina di particolare importanza per la nostra economia, soprattutto dal punto di vista turistico, sia per ragioni organizzative, in considerazione della recente determinazione volta a riorganizzare i bacini idrografici.

Nel complesso si può osservare come l'insieme di norme sull'organizzazione costituisca un forte indirizzo per l'azione amministrativa futura, con effetti più mediati e meno diretti sui capitoli di bilancio; e tuttavia tali norme, come si diceva all'inizio, vanno lette e mantenute come un tutto, proprio per completare quella azione di riordino strutturale dell'azione pubblica, avviata dal precedente Governo Amato.

In questa ottica la scelta di bloccare le piante organiche sulla base del personale in attività al 31 agosto 1993, costituisce una soluzione comprensibile nel brevissimo periodo, proprio per fissare una base di riferimento su cui fare operare in modo più certo il meccanismo del blocco del *turn-over*; in realtà una delle ragioni per le quali il meccanismo di «blocco-deroga» sperimentato negli anni passati non ha dato risultati apprezzabili è proprio la grande incertezza sui cosiddetti organici di diritto nei diversi comparti della Pubblica amministrazione. Quindi il criterio adottato costi-

tuisce una misura di approccio immediato, idonea a far funzionare il blocco; tuttavia essa è solo la base sulla quale innestare quella ridefinizione degli organici e delle funzioni disegnata con la delega di cui all'articolo 1.

In questo senso, la soluzione proposta dalle Commissioni riunite, mentre aderisce al criterio del blocco provvisorio delle piante organiche sulla base del personale in servizio al 31 agosto 1993, sottolinea il carattere del tutto provvisorio di questa determinazione in vista della conclusione di quel processo di analisi dei carichi di lavoro che dovrà condurre, questa volta in tempi certi, ad una rideterminazione finale delle piante organiche, effettivamente ponderata sulla base dei flussi di attività. Questa disciplina generale peraltro risulta poi meglio dettagliata e specificata per quelle situazioni per le quali, secondo il convergente giudizio del Governo e del Parlamento, occorre immaginare soluzioni più mirate; ci riferiamo all'amministrazione giudiziaria, al settore universitario, agli enti di ricerca e alla scuola.

3. Nel contesto delle norme volte ad incidere sulla funzionalità della Pubblica Amministrazione, occorre porre in evidenza le disposizioni che riguardano i contratti pubblici per la fornitura di beni e servizi, per appalto di opere e in concessione, nonché per la rinegoziazione dei contratti in fase di esecuzione.

Si tratta di un insieme di disposizioni, certamente molto innovative rispetto agli orientamenti consolidati in questa materia, che intendono sfruttare, a favore delle Pubbliche Amministrazioni, il clima di riconsiderazione profonda dell'assetto dei rapporti tra Pubbliche amministrazioni, da un lato, e fornitori di beni, servizi ed opere dall'altro, che si è venuto creando nel Paese.

L'obiettivo evidentemente è quello di creare un contesto di vincoli e di sanzioni giuridiche che spinga gli operatori economici a rinunciare a quei margini di guadagno non collegati ad un fisiologico ricarico delle prestazioni nei diversi settori del mercato.

Anche in questo caso occorre convenire che l'obiettivo è corretto e, quindi, va sostenuto nelle sue finalità di fondo. Il problema sta nel chiedersi se la cornice giuridica posta dalle norme sia sufficiente ad avviare questo processo di revisione dei prezzi, questa volta a favore dello Stato e delle pubbliche amministrazioni e non a favore dei privati. Su questo tema le Commissioni riunite, d'accordo con il Governo, hanno introdotto correzioni di rilievo; in particolare, per quanto riguarda il giudizio di congruità sui contratti pubblici per la fornitura di beni e servizi e per appalto di opere e concessioni, si è chiarito, venendo incontro ad una serie di dubbi e perplessità di ordine giuridico-interpretativo, che la sottoposizione allo stesso giudizio di congruità riguarda la normativa a regime, e pertanto si riferisce unicamente ai contratti per i quali non sia intervenuta l'approvazione o comunque per i quali l'esecuzione non abbia avuto inizio. Si tratta di una modifica che, unitamente alla determinazione di un termine perentorio per la conclusione della procedura di congruità, elimina la maggior parte delle perplessità giuridiche da più parti sollevate.

4. Gli interventi in materia sanitaria sono ispirati ad una logica da tempo suggerita dagli esperti del settore: l'obiettivo è quello di una radicale abolizione del prontuario farmaceutico con una completa riconsiderazione dei farmaci che vengono ora divisi in tre fasce, alle quali è collegata una diversa partecipazione alla spesa per l'assistito; le Commissioni riunite, accogliendo una proposta della Commissione Sanità, hanno rivisto le fasce di esenzione per la partecipazione alla spesa, portando da 12 a 10 anni la fascia inferiore e da 65 a 60 anni quella superiore; la modifica si colloca nel quadro di una serie di ritocchi al meccanismo dei prezzi delle specialità medicinali nonché della quota fissa per ricetta (da lire 4.000 a lire 5.000), di un incremento della quota fissa a carico degli esenti (da lire 4.000 a lire 5.000); tali modifiche consentono di mantenere una situazione di complessivo equilibrio finanziario al pacchetto di misure in materia sanitaria.

In particolare, appare apprezzabile il criterio di esentare, da un lato, i medicinali essenziali nonché necessari per le malattie croniche e, dall'altro, distribuire a prezzi di mercato, con totale onere a carico dell'assistito, i farmaci che non presentino rilevante interesse terapeutico. Di rilievo anche il criterio in base al quale il prezzo dei prodotti medicinali deve essere allineato al prezzo medio dei paesi CEE.

La questione cruciale in questa materia sta nel verificare, sulla base dell'attuale struttura della spesa farmaceutica, gli effetti che la ripartizione dei farmaci in tre fasce potrà avere sui consumi complessivi. In ogni caso la determinazione di un tetto massimo di spesa farmaceutica, può costituire un elemento di orientamento nella ristrutturazione delle fasce di farmaci, secondo le caratteristiche indicate nell'articolo del testo proposto dalle Commissioni riunite.

È ragionevole sottolineare come le soluzioni proposte dalle Commissioni riunite, nel rispetto dei vincoli finanziari, forniscano elementi di maggiore equità, soprattutto nei confronti delle categorie più deboli.

5. L'intervento in materia pensionistica incide sull'andamento tendenziale della spesa rispetto al PIL operando attraverso il rinvio dell'adeguamento delle pensioni d'annata ed il blocco dell'indicizzazione delle pensioni di invalidità civile.

Si può osservare che il peso relativo della manovra risulta ancora molto concentrato su misure specifiche che correggono andamenti indesiderati nel breve periodo, mentre invece le correzioni sugli elementi strutturali risultano ancora riconducibili agli interventi operati nella precedente manovra di bilancio; ciò sta a significare che probabilmente anche negli anni prossimi si riproporranno alcune questioni cruciali, nella dinamica della spesa pensionistica, come in particolare quelle relative alle pensioni di anzianità.

Per quanto riguarda in particolare il rinvio dell'adeguamento dell'ultima fase del riallineamento delle pensioni cosiddette d'annata (pari a 3.685 miliardi di riduzione di spesa per il 1994), si può osservare come

la tecnica del rinvio di copertura, a suo tempo utilizzata nella legge n. 59 del 1991 (di conversione del decreto-legge n. 409 del 1990), soprattutto se realizzata con il rinvio a mezzi fiscali indiretti (incremento IVA) o contributivi, costituisce una tecnica nel complesso da evitare e fundamentalmente elusiva dell'obbligo di copertura, anche se probabilmente migliore di una completa eliminazione del problema.

La difficoltà a trovare una copertura elimina oggi dal patrimonio giuridico degli aventi diritto una posizione che essi erano convinti di avere già acquisito; meglio sarebbe stato limitare il beneficio alla copertura esistente fino al 1993 e rinviare la concessione dell'ultima tranche ad una successiva legge di spesa. In ogni caso il provvedimento contiene anche norme di correzione del flusso delle nuove pensioni di anzianità incidendo sul loro ammontare, e configurando così un'interpretazione sostanzialmente più restrittiva del concetto di diritto acquisito rispetto a quella utilizzata nella formulazione del decreto legislativo n. 503 del 1992. In sostanza, per la prima volta, si introduce il criterio della penalizzazione (2 per cento per ogni anno di anticipo) per chi non ha raggiunto almeno 35 anni di anzianità contributiva; il riferimento della penalizzazione non all'età per il pensionamento di vecchiaia ma alla anzianità contributiva avvicina ulteriormente il regime dei dipendenti pubblici a quello dei privati.

Anche in questo caso appare ragionevole affermare che le misure contenute nel testo in esame costituiscono in un certo senso il proseguimento della logica degli interventi adottati dal precedente Governo, prefigurando un'ulteriore situazione di sfavore verso le pensioni di anzianità che, insieme alle indennità di buonuscita, costituiscono i due profili di miglior trattamento previdenziale del sistema italiano rispetto alla media degli altri paesi europei.

L'esame presso le Commissioni riunite ha consentito di mettere a fuoco un'esigenza largamente sentita sul problema di un miglior adeguamento delle pensioni previdenziali ed assistenziali, soprattutto alla

luce degli impegni che il Governo ha assunto con le parti sociali, nel fondamentale accordo del luglio 1993 sulla dinamica del costo del lavoro e sulla politica dei redditi. Su questo tema si è aperto un confronto molto netto tra Governo e Parlamento che ha consentito, con spirito di cooperazione e responsabilità, di individuare una soluzione in linea con gli impegni assunti nell'accordo sulla politica dei redditi del luglio 1993. In sostanza, con decorrenza dal 1° gennaio 1994, senza nulla modificare nella disciplina in vigore in materia di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, viene concesso ai percettori di pensioni d'importo pari o inferiore al 1.000.000 di lire mensili un ulteriore aumento pari allo scostamento tra gli incrementi già concessi nel 1993 (3,5 punti percentuali) ed il valore accertato dell'inflazione 1993, sulla base dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati.

Al di là del valore quantitativo del beneficio, peraltro non del tutto trascurabile, la decisione autonomamente promossa dalle Commissioni riunite, ed accolta dal Governo, costituisce il segno di un reale collegamento tra il Parlamento e le esigenze che emergono nel tessuto socio-economico del Paese in questa difficile fase di passaggio della nostra economia.

Si tratta, è bene sottolinearlo ancora, di una scelta autonoma promossa dal Parlamento, e sulla quale il Governo ha trovato le risorse possibili e compatibili con il disegno della manovra. Va altresì sottolineato che, contrariamente ad affrettate e disinformate notizie di stampa, la copertura dell'operazione non si fonda su proventi fiscali legati al gioco o alle lotterie, ma su una attenta riconsiderazione degli effetti complessivi, nel senso di una maggiore riduzione delle spese e di una maggior incidenza delle entrate, delle misure inizialmente messe a punto dal Governo. Tale ricognizione degli effetti era stata già all'inizio della sessione di bilancio operata dal Governo e trasmessa ufficialmente al Parlamento, con una integrazione della Nota tecnica. Quindi si trattava di scegliere se

utilizzare tale margine per gli interventi prima descritti in materia pensionistica, ovvero se utilizzarlo a riduzione delle misure di entrata, già preannunciate; il Governo ha aderito alla impostazione indicata dalle Commissioni riunite, nel senso di accogliere la proposta di mantenere sostanzialmente invariata la composizione dell'incidenza della manovra iniziale, destinando le risorse aggiuntive all'intervento in materia pensionistica.

Si può al riguardo aggiungere quindi che proprio l'impostazione della manovra governativa ha consentito, ad un più attento riesame dei suoi effetti, di dare risposte positive in primo luogo agli impegni assunti con le parti sociali sul terreno della politica dei redditi; e non vi è dubbio che una particolare attenzione al rispetto dei vincoli posti a tutte le parti sociali ed economiche da una seria politica dei redditi costituisce il modo migliore per proseguire nella linea di risanamento della finanza pubblica, in un contesto di chiarezza e sicurezza del governo dell'economia.

6. Per quanto riguarda infine le disposizioni in materia di entrata, si tratta di un insieme di misure volte a realizzare un modesto incremento di gettito operando su aspetti di razionalizzazione e migliore definizione normativa del sistema; in particolare l'aspetto di maggior novità è costituito dalla deducibilità di 1 milione di lire (ai fini IRPEF) per l'abitazione principale. Al riguardo quindi non può non rilevarsi come la parte più caratterizzante della manovra sia rimessa a provvedimenti da adottare entro il 1993 (art. 38), misura questa sulla quale la Commissione Bilancio ebbe modo di esprimere alcune valutazioni critiche in sede di parere sulla copertura della legge finanziaria, valutazioni che hanno condotto alla trasformazione in «fondo negativo» - secondo una proposta che si perfezionerà con il disegno di legge finanziaria - delle risorse fiscali aggiuntive da reperire entro il 31 dicembre 1993. Proprio la delicatezza della fase di finanza pubblica consiglia a tutti i soggetti politici (e al Governo in primo luogo) grande cautela nello smantellare il contesto di misure di controllo della

base imponibile messe in campo con grande difficoltà nel corso della precedente sessione di bilancio.

7. È opportuno svolgere qualche considerazione sul contesto procedurale al cui interno si è svolto l'esame nelle Commissioni riunite del presente disegno di legge.

Sulla base delle determinazioni assunte dai due rami del Parlamento con la risoluzione che ha approvato il Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 1994-1996, si è ulteriormente perfezionato il meccanismo di autovincolo, in base al quale tutte le modificazioni proposte al testo del disegno di legge collegato (oltre che della «finanziaria» e del bilancio) devono produrre effetti neutrali quanto al valore finale di correzione (maggiore entrate- minori spese) che il predetto Documento esprime sul bilancio a legislazione vigente, annuale e triennale.

È opportuno sottolineare come un meccanismo di compensazione degli emendamenti all'interno della cornice normativa di un testo che non è caratterizzato dalla struttura tipica dei documenti di bilancio propriamente detti, pone problemi obiettivi: non è semplice valutare in tempi rapidi e con ragionevole approssimazione gli effetti di disposizioni sovente di carattere organizzativo ovvero ordinamentale. In questo senso la stessa Nota tecnica con la quale il Governo ha accompagnato il testo, denota una serie di difficoltà nel valutare il passaggio dal bilancio di competenza al fabbisogno del settore statale, in ordine agli effetti associabili alle singole disposizioni.

Il lavoro istruttorio degli uffici governativi e del Servizio del bilancio del Senato ha posto meglio a fuoco una serie di questioni e di passaggi, fornendo elementi per chiarificazioni ed approfondimenti. In particolare la costruzione di un quadro di riferimento complessivo sugli effetti associabili ad ogni disposizione, sulla base delle indicazioni governative, ha notevolmente aiutato il lavoro delle Commissioni nel definire il carattere compensativo o meno dei testi.

La lettura delle Commissioni riunite consente di consegnare all'Assemblea un testo perfettamente compensato negli effet-

ti finanziari sul 1994; probabilmente le modifiche introdotte in materia di liberalizzazione del *turn-over* dei settori dell'università e degli enti di ricerca, nonché le soluzioni adottate per il personale a contratto assunto dalle amministrazioni statali, soluzioni ispirate a maggior gradualità, potrebbero creare limitatissimi effetti di minor riduzione della spesa, sugli anni 1995 e 1996. Peraltro proprio la difficoltà obiettiva a valutare con precisione sul triennio effetti di misure di carattere organizzativo ed ordinamentale, misure che in altri settori sono state giustamente valutate con grandissima cautela, lasciano ragionevolmente supporre che ci si trovi di fronte ad un quadro finanziario sostanzialmente in equilibrio.

Pertanto, sul piano istituzionale, occorre sottolineare il rilievo oggettivo di una procedura che autovincola in modo sostanziale il Parlamento agli obiettivi di contenimento, espressi in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno del settore statale, che lo stesso Parlamento ha adottato con atto di indirizzo politico. Ciò consente un ragionevole controllo del processo emendativo non solo sul terreno della stretta copertura delle spese correnti e di investimento ma, più in generale, sul piano della coerenza interna delle decisioni di finanza pubblica, rispetto al quadro di rientro che Governo e Parlamento hanno adottato con il Documento di programmazione economico-finanziaria.

Tuttavia, per quanto riguarda il problema della compensazione da far scattare all'interno di uno stesso testo normativo, sia pure a carattere collegato con la legge finanziaria, occorre ribadire, come del resto già da tempo osservato dagli uffici delle Camere, come tale tecnica sia tanto più efficace e precisa nella sua applicazione, quanto più essa agisca su dati normativi collegati o collegabili in modo automatico, o comunque sufficientemente certo, ad effetti finanziari.

Si tratta di un terreno molto delicato, sul quale tuttavia si riverbera positivamente l'attenzione ormai posta da anni, in sede parlamentare e governativa, ai problemi di

una ragionevole ed affidabile quantificazione degli effetti finanziari dei testi normativi in discussione.

L'esame in Commissioni riunite del provvedimento collegato alla manovra 1994-1996, costituisce certamente un significativo ulteriore passo in avanti sul terreno della razionalizzazione delle procedure politico parlamentari e, quindi, più in generale della nostra democrazia parlamentare. Ne è testimonianza il cospicuo numero di emendamenti dichiarati non ammissibili, sulla base di indicazioni sostanzialmente accolte con grande senso di responsabilità e autodisciplina, da parte di tutti i Gruppi parlamentari, nessuno escluso.

Ciò sta a significare che in questo cruciale passaggio nel processo di razionalizzazione della nostra democrazia parlamentare hanno avuto un ruolo decisivo non inutili forzature istituzionali o di ingegneria costituzionale (come da alcune parti si continua a richiedere), ma essenzialmente un'applicazione coerente del nostro dettato costituzionale e delle norme contabili che ad esso si richiamano, in materia di copertura finanziaria; applicazione fondata sul senso di responsabilità e sulla adesione alle regole procedurali dimostrati da tutti i Gruppi presenti in questo Parlamento. Tutto questo è certamente il segno di una grande vitalità politica e di una profonda maturità istituzionale. E in questa chiave interpretativa va letto tutto il processo di delegificazione che viene ulteriormente svolto e articolato sul terreno dell'organizzazione degli uffici pubblici.

8. In conclusione, l'esame del provvedimento collegato deve essere inquadrato in una manovra di correzione della finanza statale e pubblica allargata che prenda in considerazione fondamentalmente due aggregati: da un lato, il bilancio di competenza e di cassa dello Stato; dall'altro, le necessità di finanziamento del settore statale, cioè di un aggregato che considera la gestione per cassa del bilancio e, più complessivamente, la gestione della Tesoreria statale, con la movimentazione di tutti i conti che ad essa sono riconducibili, ivi inclusa la gestione del debito fluttuante.

È importante che gli effetti complessivi di correzione, sui due aggregati di riferimento, risultino sostanzialmente invariati dopo l'esame presso le Commissioni riunite. È importante cioè che permanga un rapporto di connessione tra l'organizzazione normativa del presente disegno di legge collegato al disegno di legge finanziaria e i 28.000 miliardi di riduzione di spesa che costituiscono il biglietto da visita, anche in sede comunitaria ed internazionale, della manovra del Governo Ciampi.

Tuttavia, proprio l'esame presso le Commissioni riunite, ed il dibattito di politica economica che si è aperto nel Paese, dimostrano come occorra mantenere un forte indirizzo volto a sostenere le attività produttive e l'occupazione.

È opinione dei commentatori più responsabili che una politica fondata esclusivamente sulla stabilità monetaria e sulla totale autonomia della Banca centrale nel sostenere tale stabilità, costituisce una condizione necessaria per conservare e sviluppare il processo di integrazione nei mercati europei ed internazionali, ma non sufficiente a risolvere i problemi che si aprono sul terreno dello sviluppo e dell'occupazione.

La manovra del Governo, erroneamente giudicata blanda da chi appare condizionato da un giudizio strettamente contabile o schiacciato solo su preoccupazioni di stabilità monetaria, cerca invece di individuare quello stretto e difficile sentiero tra risanamento del bilancio pubblico e sviluppo dell'economia reale, che costituisce l'unico modo per difendere attivamente l'occupazione.

Le misure adottate dalle Commissioni riunite in direzione dei redditi da pensione e le ulteriori misure che il Governo intende mettere a punto, proprio sulla base delle richieste del Parlamento e delle parti

sociali, in materia di sviluppo degli investimenti e difesa dell'occupazione, costituiscono la migliore risposta possibile, in questo momento, sul terreno della politica economica.

E tuttavia a questo sforzo di grande responsabilità del Governo e del Parlamento, occorre che gli operatori economici, ed in particolare il sistema bancario e creditizio, sappiano corrispondere adeguatamente assecondando in modo più determinato il processo di discesa dei tassi di interesse.

Il quadro di certezze che si è costituito sul terreno del governo dell'economia - e gli accordi in materia di politica dei redditi rinsaldano certamente questo quadro - fornisce tutte le garanzie perchè il sistema bancario aiuti le imprese sane ad uscire dalla morsa del credito a tassi elevati. Si tratta di un processo che va nella stessa direzione per la quale lavorano i Paesi più industrializzati del mondo e che costituisce oggi il vero banco di prova del coordinamento tra le politiche economiche di questi Paesi. L'Italia, risanando il proprio bilancio pubblico in un quadro di attenzione reale allo sviluppo economico interno e alla difesa dell'occupazione, opera in perfetta coerenza con un disegno di coordinamento attivo delle politiche economiche dei Paesi più industrializzati.

Appare quindi ragionevole sostenere che le misure che stiamo varando vanno nel senso di un processo di sviluppo che trova in se stesso le leve finanziarie, senza imporre ai cittadini ulteriori aggravii fiscali ed anzi disegnando un percorso di rinnovamento della funzionalità delle pubbliche amministrazioni, che, se attuato con costanza e coerenza, certamente trasferirà impulsi virtuosi dal bilancio pubblico verso il sistema economico.

ABIS, RIVIERA, relatori

PARERE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: DI LEMBO)

22 settembre 1993

La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge, esprime parere contrario, giacchè l'intero provvedimento non tiene conto del ruolo primario della funzione Giustizia nell'ambito dello Stato di diritto.

Con riferimento all'articolo 8 si rileva quanto segue:

a) la rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 1 non consente di coprire i numerosi vuoti di personale del Ministero di grazia e giustizia, che assommano ad oltre 14.000 unità, rendendo estremamente precaria la funzionalità degli uffici giudiziari e degli uffici penitenziari, come pure il decollo della figura del giudice di pace, che tante legittime aspettative ha ingenerato. Tale situazione di disagio è accentuata dalla previsione di cui al comma 2, in forza del quale non si potrà provvedere nemmeno alla copertura integrale dei posti che si renderanno vuoti per cessazione dal servizio entro il 31 dicembre 1997;

b) la verifica dei carichi di lavoro di cui all'ultimo periodo del comma 2 è da intendersi di ardua, quasi impossibile, attuazione in considerazione della specificità dei compiti espletati dagli uffici giudiziari.

Con riferimento all'articolo 13, per quanto riguarda il comma 1, si rileva che non viene consentito il rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e di servizi anche per l'amministrazione giudiziaria, nonostante l'impossibilità di non fare ricorso alle cooperative di giovani attualmente adibite alla trascrizione dei verbali e ad analoghe funzioni. Per quanto riguarda, poi, il comma 3 si evidenzia come in modo estremamente inopportuno sia ritardata la esecuzione dei contratti per acquisti di beni e di servizi con grave pregiudizio delle amministrazioni giudiziaria e penitenziaria.

In relazione altresì all'articolo 14 si lamenta che la eccezione, di cui al comma 11 prevista per l'amministrazione penitenziaria, non sia stata contemplata anche per l'amministrazione giudiziaria.

Da ultimo con riferimento all'articolo 25 si sottolinea che la previsione di cui al comma 8 - eccettiva rispetto al comma 7, che prevede la riduzione del trattamento pensionistico per coloro che si collocano anticipatamente a riposo - dovrebbe trovare applicazione anche per i dipendenti pubblici nominati giudici di pace, i quali altrimenti rientrerebbero nella Pubblica amministrazione, impedendo di fatto l'entrata in funzione della nuova figura del giudice di pace.

PARERE DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(Estensore: PISCHEDDA)

29 settembre 1993

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge esprime parere favorevole ritenendo peraltro di dover formulare delle osservazioni alcune delle quali vengono formulate come proposte emendative.

In particolare si osserva quanto segue:

1) per quanto concerne l'articolo 1, commi 1 e 2, si segnala che un progetto di riorganizzazione della struttura amministrativa della Difesa è contenuto nel testo unificato sui vertici militari, approvato da questa Commissione e in attesa di esame da parte dell'Assemblea del Senato (atto Senato n. 326-949-A);

2) per quanto concerne l'articolo 2, con cui viene soppresso il Ministero della marina mercantile, si fa rilevare che di conseguenza le Capitanerie di porto restano funzionalmente sottoposte a diversi Ministeri. Per garantire un reale coordinamento ed una più efficiente linea di comando sarebbe invece opportuno trasformare l'ispettorato generale delle capitanerie di porto in un comando generale da affidare ad un ammiraglio di squadra;

3) con riferimento all'articolo 8 si osserva che le norme volte a rideterminare le piante organiche delle amministrazioni pubbliche sembrano riguardare il solo personale civile della Difesa, restando invece escluso quello militare; si fa presente quindi la necessità di una più puntuale e chiara definizione dei destinatari delle norme in questione, per rendere esplicito che le medesime non si applicano al personale militare. Inoltre, ancor prima di applicare genericamente alla Difesa le norme sulla riduzione delle piante organiche, occorre tener conto, come per i comparti della sanità e della scuola, delle peculiarità del settore e degli indirizzi del nuovo modello di difesa che definiscono, tra l'altro, il livello qualitativo e quantitativo del personale, anche civile, in relazione alle future esigenze dello strumento militare;

4) un particolare cenno merita poi il comma 10 del medesimo articolo 8, laddove la deroga al divieto di assunzione a tempo determinato e di rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi, prevista per il personale militare, andrebbe estesa al personale civile necessario per la formazione del personale militare e per fronteggiare ineludibili esigenze funzionali della Difesa nel settore della sanità e della leva. Pertanto, si prospetta l'opportunità di aggiungere

dopo le parole: «al personale militare», le altre: «e a quello civile necessario per la formazione del personale militare e per fronteggiare imprescindibili esigenze funzionali della Difesa nel settore della sanità e della leva, nonchè»;

5) l'articolo 4 prevede la soppressione di diversi comitati interministeriali, tra i quali il CISD (Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa). Istituito dalla legge n. 185 del 1990, il CISD ha la funzione di formulare indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della difesa, di dettare direttive per l'esportazione, l'importazione ed il transito dei materiali di armamento e sui problemi di prospettiva di questo settore produttivo. Poichè un apposito regolamento governativo disciplinerà le funzioni del comitato soppresso, appare indispensabile che detto regolamento ponga la nostra industria nazionale in condizioni di parità con quella di altri Paesi esportatori che presentano una disciplina del settore assai meno restrittiva;

6) una norma di particolare incidenza sul personale della Difesa è quella contenuta nell'articolo 12, comma 11, che circoscrive l'erogazione della indennità di missione per talune categorie di personale pubblico, tra cui l'indennità, disciplinata dalla legge n. 100 del 1987, a favore delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Nel condividere l'opportunità della norma, si ritiene peraltro necessario che le modalità della sua applicazione possano essere più puntualmente regolamentate, considerando tra l'altro che il disagio del trasferimento presenta anche componenti non meramente o immediatamente economiche. Si propone pertanto di sostituire le parole da: «disagio economico» a «documentazione» con le altre: «disagio da documentare secondo quanto stabilito da una specifica regolamentazione da emanare con decreto del Presidente della Repubblica»;

7) per quanto concerne il comma 14 del medesimo articolo 12 con cui si autorizza il Governo ad emanare un regolamento per la disciplina della ferma di leva volontaria per periodi di 3 o 5 anni, si osserva che sarebbe più opportuno introdurre queste misure all'interno di un provvedimento legislativo organico e sistematico che consenta di pianificare il cambiamento con un disegno generale di riqualificazione di uomini o mezzi. In ogni caso, si ravvisa l'esigenza che i regolamenti attuativi della delega in questione vengano sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti;

8) per quanto concerne l'articolo 21, comma 1, che fa divieto di attribuire risorse finanziarie pubbliche o di impiegare personale pubblico in favore di associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici, esplicitamente abrogando qualsiasi disposizione vigente al riguardo, si osserva che senza opportuni correttivi la disposizione in questione rende più oneroso l'esercizio delle attività sociali e ricreative del personale della Difesa e delle associazioni, quali quelle degli *ex* combattenti, e pertanto penalizzerebbe in misura assai grave un patrimonio storico e spirituale a cui le Forze armate fanno riferimento. Si giudica pertanto opportuno aggiungere al comma il seguente periodo: «Sono fatte salve le norme che regolano organismi logistici e di supporto per il personale della Difesa e delle associazioni combattentistiche e d'arma, da individuare con apposito decreto ministeriale»;

9) un'altra osservazione riguarda il comma 4 del medesimo articolo 21 che prevede che il canone degli alloggi di servizio (anche di quelli interessanti la Difesa, ove non indispensabili per la mobilità del personale) venga commisurato a quello praticato in regime di libero mercato e non più al canone sociale. Si ricorda che sono attualmente all'esame delle Commissioni riunite difesa e ambiente della Camera dei deputati due provvedimenti in materia di alloggi di servizio per personale militare e civile dipendente del Ministero della difesa. Per quanto riguarda i canoni di locazione, le proposte suddette prevedono che l'Amministrazione militare provveda a determinare il canone sulla base della disciplina della locazione degli immobili urbani. In ogni caso, ai fini di una più puntuale intellegibilità della norma, si ritiene opportuno riformulare letteralmente il testo del comma 4 come segue, per eliminare ogni eventuale difficoltà interpretativa:

«4. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il canone degli alloggi di servizio, concessi in uso ai propri dipendenti dall'Amministrazione dello Stato, dalle regioni, dagli enti locali, compresi gli alloggi di servizio - ove non indispensabili per la mobilità del personale - appartenenti al demanio militare, nonché il canone corrisposto dagli utenti privati relativo agli immobili del demanio o del patrimonio dello Stato, delle regioni e degli enti locali, è commisurato a quello praticato in regime di libero mercato per gli immobili aventi analoghe caratteristiche, da fissarsi in base alle valutazioni eseguite dall'Ufficio tecnico erariale e, comunque, in misura non inferiore all'equo canone.»;

10) infine, si rivela opportuna una più puntuale definizione della disciplina di cui al comma 9 dell'articolo 21, che prevede una nuova normativa in materia di alienazione di beni pubblici, escludendo da essa, tra gli altri, quelli non destinati ad usi collettivi generali o ad assicurare la mobilità del personale della Difesa.

PARERE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE**(FINANZE E TESORO)**

(Estensore: FAVILLA)

29 settembre 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, formula le osservazioni di seguito riportate, in relazione ai singoli punti evidenziati:

1) *Articolo 8, comma 3*

Proseguendo secondo gli indirizzi più recenti della legislazione sugli enti locali (legge n. 142 del 1990, decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 504), caratterizzata da un'autonomia regolamentare e decisionale, da un lato, e da una maggiore autonomia regolamentare e finanziaria, dall'altro, si ritiene opportuno che gli enti in questione abbiano piena autonomia e responsabilità, con tutte le relative conseguenze anche in tema di organizzazione e di organici del personale.

Si propone, pertanto, al comma 3, di sopprimere le parole: «il cui organico, determinato ai sensi del comma 1, risulti inferiore a dieci unità».

2) *Articoli 13, 14 e 15*

Negli articoli 13 (commi 8 e 9), 14 (commi 7 e 8), e 15 (commi 6 e 7) si prevede che - in relazione alle economie che le province, i comuni e gli altri enti locali possono realizzare nei contratti per forniture di beni e servizi, o negli appalti di opere pubbliche, in applicazione delle norme contenute nei citati articoli 13, 14 e 15 - i risparmi realizzati restino a disposizione degli enti stessi nei rispettivi bilanci, ma che siano ridotti i trasferimenti erariali di una quota pari al 10 per cento del risparmio di spesa per l'articolo 13, all'8 per cento per l'articolo 14, e al 5 per cento per l'articolo 15.

Occorre considerare che l'ente a finanza derivata può conseguire una effettiva economia di bilancio nel caso di risparmi su opere pubbliche realizzate con mutuo a suo carico (totale o parziale), in quanto negli anni successivi potrà ridurre le rate di ammortamento dei mutui stessi.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si deve però considerare che nel caso di opere pubbliche a totale carico dello Stato (come nel caso di interventi previsti da leggi speciali, quali, ad esempio, edilizia giudiziaria e carceraria, impianti sportivi e scolastici, impianti di smaltimento e opere fognarie, eccetera) il beneficio derivante dall'applicazione degli articoli in questione va totalmente a favore del bilancio dello Stato: sarebbe assurdo, in tal caso, pretendere un ulteriore vantaggio per l'Erario, sottraendo risorse nei trasferimenti all'ente locale, vittima passiva di una politica di tagli indiscriminati.

La Commissione suggerisce pertanto di sopprimere il comma 9 dell'articolo 13, il comma 8 dell'articolo 14 ed il comma 7 dell'articolo 15.

In via subordinata, allo scopo di non determinare perdite di gettito, si suggerisce di modificare il comma 9 dell'articolo 13, il comma 8 dell'articolo 14 ed il comma 7 dell'articolo 15, sostituendo le parole: «sono ridotti di una quota pari al ... per cento dei risparmi di spesa di cui al comma», con le seguenti: «sono ridotti di una quota pari al ... per cento dei risparmi di spesa risultanti dal bilancio consuntivo dell'ente stesso, quali conseguenze dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

3) Articolo 21

La Commissione esprime parere favorevole con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo in questione, con le seguenti condizioni.

Le disposizioni di cui al comma 4 appaiono caratterizzate da una eccessiva rigidità, soprattutto con riguardo alla fissazione dei canoni corrisposti dagli utenti privati. Occorrerebbe quanto meno preservare la facoltà già prevista dalla legge 11 luglio 1986, n. 390, di fissazione di canoni particolari per quanto concerne le concessioni e le locazioni in favore di istituzioni culturali e assistenziali.

Anche le disposizioni contenute nei commi 12 e 15 appaiono eccessivamente rigide. Occorre infatti considerare che il riferimento ai nuovi valori catastali conseguenti alla revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, notoriamente caratterizzati da una certa disomogeneità sul piano estimativo tra zona e zona del Paese (con valori spesso elevati, ma in diversi casi sottostimati e al di sotto perfino dei valori desumibili dall'applicazione delle vecchie rendite rivalutate) potrebbe determinare ingiusti arricchimenti da parte dell'acquirente dell'immobile, con riferimento al valore reale del bene, specialmente nell'attuale fase nella quale è stata disposta una nuova revisione generale degli estimi catastali.

Appare quindi opportuna l'attribuzione di una maggiore discrezionalità, anche in relazione al divario tra valore di mercato e valore catastale, in capo all'ente proprietario in ordine alla decisione preliminare relativa alla opportunità o meno di procedere alla vendita.

Potrebbe, ad esempio, essere introdotta una norma che imponga all'ente proprietario di formulare l'elenco dei beni immobili che esso intende alienare, comprensivo di almeno il 70 per cento degli alloggi di edilizia economica e popolare posseduti; l'elenco dovrebbe essere

formulato entro un determinato periodo di tempo, decorso inutilmente il quale trovino applicazione le norme contenute nell'articolo 21 del presente disegno di legge.

In alternativa, le disposizioni di cui al comma 19 potrebbero utilmente essere integrate stabilendo che qualora la stima dell'ufficio tecnico erariale fosse superiore, rispetto ai valori catastali, in misura eccedente il 25 per cento del valore stesso, il prezzo degli alloggi debba essere maggiorato, in modo da rappresentare almeno l'80 per cento del valore di stima dell'UTE. Per quanto concerne infine il comma 25, la Commissione ritiene che l'assoggettamento se pure parziale all'INVIM delle operazioni di vendita degli alloggi potrebbe comportare notevoli problemi applicativi. Appare preferibile prevedere una esenzione totale da tale imposta anche in considerazione del fatto che l'INVIM è stata soppressa a decorrere dal 1° gennaio 1993 a seguito dell'introduzione dell'ICI, pur prevedendone una «ultrattività» con riferimento agli incrementi di valore maturati fino al 31 dicembre 1992.

In tale ottica, il mancato gettito conseguente all'esenzione potrebbe esser recuperato stabilendo la devoluzione all'Erario di una quota dei proventi derivanti dall'alienazione, in misura da definire.

4) Articolo 26

La Commissione esprime parere contrario in merito alle disposizioni di cui all'articolo 26, commi da 1 a 4.

In particolare, si ritiene che tali disposizioni, tendenti a far assumere agli uffici postali nuovi servizi, contrastino con i principi generali già affermati in sede parlamentare con riferimento ai processi di privatizzazione in corso e diretti ad affidare alle amministrazioni pubbliche solo le funzioni di controllo e di indirizzo, delegando a concessionari, appaltatori ed operatori privati le funzioni gestionali.

L'affidamento di nuovi servizi agli uffici postali non appare inoltre supportata da un'attenta verifica delle capacità operative di tali uffici.

Alcune disposizioni contenute nell'articolo in parola potrebbero essere meglio collocate in un apposito disegno di legge.

Inoltre, occorre ricordare che la raccolta delle giocate concernenti il lotto avviene attualmente attraverso gli *ex* dipendenti del Ministero delle finanze che furono dimessi dal pubblico impiego, ottenendo in contropartita la concessione di tali attività, e che è già prevista da leggi vigenti l'estensione delle concessioni anche ai rivenditori di tabacchi; è anche opportuno richiamare che la diffusione del lotto automatizzato ha subito ritardi in conseguenza dei rilievi operati in sede comunitaria in merito alla procedura di concessione seguita, ma entro breve tempo si dovrebbe procedere all'attivazione di tale servizio. Per tali considerazioni appare inopportuno mutare ora progetti ed indirizzi e procedere alla polverizzazione dei punti di raccolta.

Per quanto riguarda poi la distribuzione dei valori bollati, la Commissione ritiene più opportuna l'assegnazione alle Poste della funzione della distribuzione primaria, appena verranno a scadenza le attuali convenzioni, lasciando affidata la vendita al dettaglio agli attuali rivenditori.

Per quanto concerne infine la sottoscrizione e il rimborso dei titoli di Stato, la Commissione esprime notevoli perplessità circa le capacità dell'attuale personale degli uffici postali di svolgere le necessarie funzioni di consulenza del cittadino investitore, in assenza di una qualificazione professionale specifica; inoltre, vanno evidenziati i problemi legati allo sviluppo delle collocazioni prive di documentazione cartolare.

5) *Articolo 29, comma 2*

In relazione alla disposizione contenuta nell'articolo 29, comma 2, la Commissione ritiene equa e opportuna la norma già introdotta dal Parlamento con la legge 30 dicembre 1991, n. 413, in tema di attribuzione del provento dell'imposta sostitutiva sulla indennità di espropriazione, per cui, per non avallare una norma iniqua, si propone la soppressione dell'intero comma. Si rammenta, a tale fine, che la relazione tecnica non prevede alcuna entrata per l'Erario come conseguenza di tale norma.

6) *Articolo 30, comma 1, lettera b)*

La Commissione segnala che i titolari di reddito derivanti da collaborazione coordinata e continuativa, oltre all'aggravio di tassazione previsto nella citata lettera *b)*, dovranno sopportare anche l'onere del prelievo contributivo del 15 per cento, previsto nell'articolo 25, comma 3.

7) *Articolo 30, comma 2*

A proposito delle disposizioni contenute in tale comma, la Commissione invita il Governo ad approntare adeguati mezzi e strumenti amministrativi per rendere concretamente applicabile la tassazione delle attività illecite, anche al fine di non rendere meramente eventuale il maggior gettito previsto.

8) *Articolo 31*

In relazione al più favorevole trattamento tributario dell'abitazione principale, la Commissione esprime la propria valutazione positiva, in quanto si ritiene opportuno attenuare l'aggravio tributario sulla «prima casa», che era stata fortemente colpita nel 1993 con la istituzione dell'ICI; a maggioranza, si esprime parere favorevole anche per il modo in cui tale attenuazione di carico fiscale si attua e, cioè, riducendo di 1.000.000 di lire l'imponibile IRPEF. Non si pongono così in discussione i rapporti Stato-comuni ai fini dei trasferimenti erariali; inoltre, si consegue un considerevole beneficio per lo Stato e per i cittadini, in quanto 1.300.000 contribuenti, aventi

solo redditi di lavoro o pensione e «prima casa» con rendita inferiore al milione, non saranno più costretti a presentare la dichiarazione dei redditi ed a compilare i modelli 730 o 740.

Per sviluppare ulteriormente tali benefici effetti, la Commissione - sempre a maggioranza - riterrebbe assai opportuno elevare la quota di rendita esente oltre 1.000.000 di lire, almeno fino a 1.400.000, reperendo la copertura necessaria che non pare molto rilevante.

Sulla questione, il Gruppo del PDS ha sostenuto una diversa ipotesi motivata dalla necessità di raggiungere il medesimo risultato di alleggerimento dell'imposizione sull'abitazione principale senza diminuire il gettito per i comuni, potenziandone anzi la responsabilità e l'autonomia. Tale ipotesi prevede che i 1.250 miliardi utilizzati dallo Stato per finanziare la detrazione di 120.000 lire sull'IRPEF relativa all'abitazione principale, che logicamente rappresenta uno strumento aggiuntivo rispetto alla detrazione di 180.000 lire sull'ICI, vengano assegnati in via permanente ai Comuni, i quali potrebbero essere in questo modo i veri titolari dell'imposta, della sua riduzione e della sua eventuale modulazione in relazione alle specifiche realtà locali. Allo Stato rimarrebbe comunque la possibilità di utilizzare le risorse aggiuntive necessarie per finanziare la prevista deducibilità di 1.000.000 di lire dall'ammontare complessivo della rendita dell'abitazione principale, per aumentare l'attuale detrazione IRPEF da 120.000 lire a 150.000 lire.

La Commissione ritiene altresì che, uniformandosi ad indirizzi già individuati dal Senato in occasione dell'esame di altri provvedimenti fiscali, il concetto di abitazione principale o di «prima casa» vada definito in modo più esteso, fino a far beneficiare delle esenzioni o delle riduzioni di imposta sulla «prima casa» anche il soggetto che - costretto per ragioni di lavoro a trasferirsi in altra sede e ad affittare un secondo alloggio - possiede una unica casa di proprietà in altra zona, ove è nato o ha svolto precedente attività di lavoro.

In relazione all'articolo 31, comma 2, lettera b), la Commissione segnala che il sistema del calcolo «al lordo della detrazione» potrebbe comportare alcune incongruenze applicative nel caso di contribuenti che posseggano oltre al reddito derivante dall'abitazione principale anche redditi di terreni di importo limitato.

9) *Articolo 33, comma 1, lettera a) - Articolo 36, comma 1, dalle parole «l'articolo 34, comma 8-bis» sino alla fine del comma*

Il Governo propone in tal modo la soppressione di due norme interpretative approvate dal Parlamento nel 1989 e nel 1990 relative ad agevolazioni di cui fruiscono le attività didattiche delle università e degli istituti di cultura stranieri e quelle dei collegi universitari legalmente riconosciuti che venivano considerate attività non commerciali. La proposta non comporta vantaggi nè per l'Erario nè per gli organismi interessati.

Infatti:

ai fini IVA, se le attività di tali organismi sono previste come esenti tutto resterà invariato rispetto a prima in quanto non sorgerà il

diritto di credito di imposta IVA, come non vi era per le attività non commerciali, almeno nel caso degli enti che non svolgono operazioni imponibili;

ai fini delle imposte sui redditi, tali organismi, notoriamente deficitari e sovvenzionati fino al pareggio di bilancio da Stati esteri o da enti pubblici, nella nuova veste di esercenti attività commerciali potranno portare i redditi fondiari a riduzione dei disavanzi di esercizio, mentre finora come enti svolgenti attività non commerciale dovevano corrispondere l'IRPEG e l'ILOR sui redditi fondiari, anche se in perdita per il complesso delle attività;

tali attività se considerate commerciali impongono agli enti interessati tutti gli oneri connessi alla tenuta dei registri contabili obbligatori.

La Commissione suggerisce al Governo di intervenire, in alternativa, con disposizioni che modifichino l'attuale legislazione per le attività ricreative e sportive, svolte con finalità elusive da enti non commerciali.

10) *Articolo 35, comma 2*

La norma ivi contenuta propone «la soppressione dell'imposta di bollo di lire 2.500 per i libretti di risparmio, in considerazione della scarsa rilevanza che hanno ormai detti titoli in quanto utilizzati solo da piccoli risparmiatori»; la relazione tecnica prevede in tal modo una perdita di gettito di 3 miliardi annui.

Senonchè, la formulazione letterale della norma proposta prevede l'abrogazione dell'articolo 12 della tariffa di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e così, insieme alla voluta soppressione della imposta di bollo sui libretti di risparmio, viene abrogata anche la già prevista esenzione per i citati libretti dall'imposta sulla quietanza sui relativi versamenti e prelevamenti.

Occorre perciò lasciare in vita le vigenti disposizioni in merito, non essendo scopo della norma di cui all'articolo 35, comma 2, di reperire nuova materia imponibile.

Si propone pertanto di aggiungere a tale comma 2 il seguente periodo: «Non è dovuta imposta di bollo per le quietanze sui depositi e prelevamenti dai libretti di risparmio anche se rilasciate separatamente».

PARERE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(Estensore: FERRARI Bruno)

29 settembre 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, parere favorevole, a condizione che al testo siano apportate le seguenti modificazioni.

All'articolo 2, dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Tutte le competenze relative alle scuole italiane all'estero sono attribuite al Ministero della pubblica istruzione, che le eserciterà previa intesa con il Ministero degli affari esteri».

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Istituzione del Ministero per i beni e la promozione culturale)

1. È istituito il Ministero per i beni e la promozione culturale, con il compito di provvedere alla tutela, alla valorizzazione, alla promozione e allo sviluppo del patrimonio e delle attività artistiche e culturali del Paese.

2. Sono devolute al Ministero le attribuzioni spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) al Ministero per i beni culturali e ambientali;
- b) al Ministero del turismo e dello spettacolo, in materia di spettacolo;

c) al Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

d) al Ministero degli affari esteri, relativamente agli istituti di cultura italiana all'estero, secondo le modalità individuate con le norme di cui ai commi seguenti.

3. Gli organi collegiali operanti nell'ambito delle strutture trasferite ai sensi del comma 1 proseguono la propria attività nell'ambito del Ministero, secondo le modalità compositive, per quanto attiene allo spettacolo, previste dal decreto-legge 4 agosto 1993, n. 273.

4. Fino all'approvazione dello stato di previsione del Ministero, alle spese occorrenti all'espletamento delle funzioni ad esso attribuite si provvede con gli stanziamenti iscritti per l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

b) nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, limitatamente alle rubriche 3 e 4 dei titoli I e II nonché alla parte della rubrica 1 attinente al personale in servizio presso la Direzione generale dello spettacolo determinata ai sensi dei decreti legislativi di cui al comma 5;

c) nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, limitatamente alla rubrica 2 dei titoli I e II nonché alla parte della rubrica 1 attinente al personale in servizio presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

5. I decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 per l'organizzazione del Ministero e la disciplina delle funzioni ad esso attribuite si conformano ai seguenti principi:

a) è riservata all'Amministrazione dello Stato la funzione di indirizzo e coordinamento in materia di promozione culturale, con l'esclusione, di norma, di compiti di gestione diretta. Gli organi di direzione politica definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare, verificando poi la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;

b) i beni culturali e ambientali, i prodotti dell'ingegno e le attività di spettacolo costituiscono patrimonio culturale del Paese, avente rilevanza anche ai fini dello sviluppo economico, e le disposizioni ad essi relative dovranno favorirne l'utilizzazione in tal senso;

c) nell'ambito degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di direzione politica, deve essere assicurata la piena libertà degli operatori culturali e l'autonomia delle strutture che operano nel settore.

6. I decreti predetti sono adottati altresì nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) la struttura del Ministero deve assicurare l'assolvimento delle funzioni di:

1) informazione, mediante la raccolta, l'organizzazione e la messa a disposizione dei dati relativi alla consistenza del patrimonio culturale e alle iniziative assunte nei settori di competenza;

2) indirizzo, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi generali di intervento, sulla base dei dati raccolti ai sensi del numero 1);

3) coordinamento, nei confronti delle azioni di tutela, promozione, valorizzazione e sviluppo del patrimonio e della creatività culturali del Paese, mediante piani quadriennali adottati di intesa con le regioni e convenzioni biennali stipulate con gli organismi aventi rilevanza nazionale nel settore;

4) controllo, consistente nella verifica degli obiettivi e dei programmi e nella vigilanza sugli organismi destinatari di interventi di sostegno pubblico;

b) saranno riservate allo Stato competenze e funzioni relative a beni, soggetti ed iniziative dichiarati di rilevanza nazionale con decreto del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sulla base di requisiti e attraverso procedure rispettivamente individuati e definite da specifiche disposizioni; saranno trasferite alle regioni competenze e funzioni relative ai restanti beni, soggetti ed iniziative. A seguito di tale trasferimento di funzioni, saranno definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano gli obiettivi generali e di settore da perseguire attraverso l'approvazione d'intesa tra il Ministero e le regioni interessate di piani quadriennali, che costituiranno l'ambito di riferimento per convenzioni biennali di programma da stipularsi dalle regioni con gli organismi operativi locali. Saranno previsti poteri sostitutivi dello Stato in caso di inadempienze da parte della regione;

c) gli organismi pubblici operanti nelle aree di competenza del Ministero, in ragione dei compiti svolti e del grado di relazione funzionale con le strutture centrali del Ministero, saranno riordinati nelle seguenti forme:

1) istituti: organi del Ministero aventi compiti di supporto diretto, dotati di autonomia finanziaria, amministrativa e contabile, con esclusione delle spese per il personale che restano a carico del Ministero, operanti, in base a programmi approvati dallo stesso secondo criteri di efficienza ed economicità. Gli istituti saranno organizzati ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

2) fondazioni: costituite ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, su iniziativa dei sindaci delle città in cui esse hanno sede e aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati. Le fondazioni saranno dotate di autonomia statutaria e regolamentare, sulla base di principi generali definiti da specifiche disposizioni, nonché di autonomia finanziaria e amministrativa e saranno sottoposte al controllo del Ministero, ai sensi dell'articolo 25 del codice civile, nonché alla vigilanza della regione competente. Le fondazioni saranno amministrate e gestite da organi nominati dal Ministro su designazione dei rappresentanti dei fondatori e saranno rette secondo principi di netta distinzione tra le funzioni e le responsabilità attinenti alla gestione amministrativa e quelle attinenti alla gestione artistico-culturale; sarà prevista l'incompatibilità tra la funzione di componente degli organi delle fondazioni e l'assunzione di incarichi politici o in amministrazioni pubbliche».

All'articolo 3 sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. Gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado hanno personalità giuridica e sono dotati di autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo, nei limiti, con la gradualità e con le procedure previsti dal presente articolo.

2. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali, determina le forme di autofinanziamento e approva il bilancio.

3. Il consiglio di circolo o di istituto, su proposta del collegio dei docenti, delibera, tra l'altro:

a) sulle modalità di organizzazione dell'orario scolastico e delle attività didattiche;

b) sull'adeguamento del piano curricolare degli studi e sulla sua eventuale variazione;

c) sull'approvazione di interventi finalizzati all'orientamento e alla formazione;

d) sulla programmazione delle azioni di recupero e di sostegno e di valorizzazione degli studenti capaci e meritevoli, nonché su provvedimenti destinati all'attuazione del diritto allo studio;

e) sulla individuazione di azioni positive contro la dispersione scolastica;

f) sull'istituzione di corsi di educazione permanente per adulti.

3-bis. Nella scuola secondaria superiore il consiglio di istituto stabilisce anche i criteri e le modalità per la determinazione dei contributi a carico degli studenti non più soggetti all'obbligo scolastico e delle esenzioni dalle tasse scolastiche.

3-ter. Qualora il consiglio di circolo o di istituto ritenga di non poter accogliere le singole proposte di cui al comma 3, le rinvia al collegio dei docenti, con motivazione, per l'adozione delle opportune modifiche. In assenza di tali modifiche, trascorsi venti giorni, il consiglio di circolo o di istituto delibera in materia, con esclusione delle questioni attinenti alla libertà didattica.

3-quater. Ove il collegio dei docenti non provveda a formulare proposte nelle materie di sua competenza, il consiglio di circolo o di istituto ne sollecita la presentazione.

3-quinquies. Il consiglio di circolo o di istituto nomina una giunta esecutiva composta dal preside o dal direttore didattico che la presiede e da altri quattro membri. Nella scuola secondaria superiore possono essere aggiunti due componenti esterni con chiare competenze tecnico-professionali, in rapporto ad esigenze specifiche di particolari istituzioni scolastiche. Ai componenti esterni non può essere corrisposto alcun compenso.

3-sexies. La giunta esecutiva, sulla base degli indirizzi generali approvati dal consiglio e sulla base delle deleghe ad essa attribuite ai sensi del comma 11, svolge la funzione di organo di amministrazione e assume tutte le deliberazioni relative alla gestione del patrimonio e

all'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, nonchè, in relazione alle finalità dell'istituzione scolastica, alla partecipazione dell'istituto alla realizzazione di accordi di programma, all'approvazione di convenzioni con la regione, con altri istituti scolastici, con gli enti locali, con le istituzioni formative ed educative pubbliche e private presenti sul territorio, con enti e imprese pubbliche e private, anche ai fini dell'ampliamento e arricchimento del piano curricolare degli studi.

3-septies. Il collegio dei docenti formula, tra l'altro, le proposte relative alle materie indicate nel comma 3 lettere *a)*, *b)* e *c)*, previa consultazione, nella scuola secondaria superiore, con gli studenti eletti nei consigli di classe.

3-octies. Nella scuola secondaria superiore il comitato degli studenti può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

3-novies. Il consiglio di circolo o di istituto disciplina con regolamento il proprio funzionamento e quello della giunta esecutiva. Nel regolamento può essere prevista la delega di poteri alla giunta esecutiva ed al preside o al direttore didattico in materie determinate.

3-decies. Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e dei relativi adempimenti contabili, nonchè per il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale e il controllo dei costi anche su base comparativa.

3-undecies. In sede di contrattazione collettiva si provvede ad individuare i criteri di flessibilità dell'orario di lavoro e delle modalità di prestazione del servizio del personale direttivo e docente, valorizzandone la professionalità, al fine di renderli funzionali alla attuazione della presente legge.

3-duodecies. Le entrate degli istituti di istruzione secondaria superiore comprendono:

- a)* il contributo dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in contributo ordinario e perequativo;
- b)* le tasse scolastiche;
- c)* i contributi a carico degli studenti del triennio;
- d)* i proventi derivanti da convenzioni con gli enti locali e con terzi, anche per l'utilizzazione di strutture e di personale;
- e)* i contributi degli enti locali, anche per la eventuale manutenzione ordinaria degli stabili, secondo gli accordi di programma o apposite convenzioni;
- f)* finanziamenti per progetti mirati e per progetti di settore attivati in base ai criteri fissati dagli accordi di programma;
- g)* finanziamenti per partecipazione a progetti comunitari;
- h)* donazioni, legati ed eredità.

3-terdecies. Le entrate delle scuole elementari e delle scuole secondarie inferiori comprendono i contributi ed i finanziamenti nonchè le donazioni, i legati e le eredità di cui, rispettivamente, al comma 14, lettere *a)*, *e)*, *f)* ed *h)*.

3-quattordices. Con regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Commissioni competenti per materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a disciplinare, fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi, l'attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

3-quinquiesdecies. Il regolamento determina:

a) i tempi di attuazione del disposto di cui al comma 1, in relazione alla definizione di un piano di razionalizzazione e di ridimensionamento delle unità scolastiche, da formulare anche sulla base delle esigenze degli enti locali, nonché le modalità di applicazione e di coordinamento delle nuove disposizioni alle istituzioni scolastiche già dotate di personalità giuridica;

b) le modalità di esercizio dell'autonomia didattica degli istituti, anche attraverso progetti che consentano forme di organizzazione modulare, procedure di valutazione, ambiti di flessibilità curricolare anche in relazione ad obiettivi connessi alle esigenze locali;

c) le modalità di attuazione della collaborazione tra istituzioni scolastiche e tra queste e altri enti o associazioni con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 8;

d) le modalità di esercizio dell'autonomia organizzativa ed amministrativa, volta ad attribuire alle istituzioni scolastiche anche la diretta gestione dei beni patrimoniali e la capacità di stipulare le convenzioni di cui al comma 8, nonché quelle con gli enti locali per la gestione dei servizi che essi sono tenuti ad erogare sulla base delle disposizioni vigenti;

e) le modalità per la definizione di organici di istituto, anche in relazione all'impiego del personale su reti di scuole, che consentano di rispondere alle esigenze dei progetti educativi, sulla base di criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto coi Ministri del tesoro e della funzione pubblica, e sulla base di piani provinciali predisposti dai provveditori agli studi, previo confronto di corrispondente livello territoriale con le organizzazioni sindacali;

f) la razionalizzazione della gestione del personale e le modalità di utilizzazione, nonché le modalità di reclutamento, senza aggravio di spesa per lo Stato, dei docenti per attività extra-curricolari, tenuto conto dell'autonomia finanziaria degli istituti;

g) le modalità di erogazione alle istituzioni scolastiche dei contributi, ordinario e perequativo, a carico dello Stato, nonché delle entrate derivanti dalle tasse, dai contributi e da altri proventi, salvaguardando la piena realizzazione del diritto allo studio;

h) l'attribuzione ai capi di istituto di compiti di direzione, promozione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane e professionali e di compiti di gestione delle risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;

i) l'utilizzazione delle strutture residenziali degli istituti di educazione e dei convitti annessi agli istituti di istruzione secondaria superiore;

l) l'applicazione, fino all'entrata in vigore delle leggi di riordinamento del settore, delle disposizioni del presente articolo ai conservato-

ri di musica, alle accademie di belle arti, alle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, agli istituti superiori per le industrie artistiche e agli istituti di educazione, tenendo conto delle specificità ordinamentali delle predette istituzioni;

m) la ridefinizione dei compiti e della organizzazione degli Istituti di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, quali enti di sostegno all'autonomia didattica, di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche, con la previsione, per la Biblioteca di documentazione pedagogica, del collocamento fuori ruolo a tempo indeterminato del personale attualmente comandato presso di essa, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

3-sexiesdecies. Il regolamento governativo prevederà forme di verifica triennale dell'idoneità dell'assetto organizzativo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, sotto il profilo della sua funzionalità e produttività; i risultati della verifica sono comunicati dal Ministro della pubblica istruzione alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

Dopo i predetti commi, inserire i seguenti:

«*3-septiesdecies.* Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con uno o più decreti, norme aventi forza di legge per la ridefinizione degli organi collegiali, per la riorganizzazione dei servizi dell'amministrazione scolastica, ai suoi vari livelli funzionali, e per la definizione dello statuto dello studente, con l'indicazione dei diritti e dei doveri, nonché delle modalità di partecipazione alla vita della scuola, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge.

3-octiesdecies. Le norme delegate sono emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

3-noviesdecies. Le norme delegate provvedono:

a) all'armonizzazione delle disposizioni contenute nel presente articolo con quelle recate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

b) alla determinazione degli organi collegiali a livello nazionale e periferico in relazione al riordinamento dell'amministrazione scolastica ed alle nuove forme dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

c) alla definizione di procedure elettorali anche di secondo grado;

d) alla determinazione delle modalità di partecipazione dei componenti elettivi e non elettivi;

e) al riassetto dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, ai vari livelli

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

territoriali, in coerenza con l'esigenza di sviluppo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

f) all'attribuzione all'amministrazione centrale di prevalenti compiti di indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione del sistema scolastico;

g) all'attribuzione all'amministrazione scolastica periferica, a livello regionale e sub-regionale, anche di compiti di programmazione scolastica legata al territorio, di utilizzazione e coordinamento di mezzi e strutture, di valutazione del sistema scolastico nell'ambito di rispettiva competenza, nonché di assistenza, consulenza e controllo; in particolare, all'attribuzione all'amministrazione a livello sub-regionale anche di compiti di gestione del personale;

h) all'attribuzione al Governo e al Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di specifica potestà regolamentare nelle seguenti materie e secondo i seguenti principi:

1) unificazione di uffici e servizi preposti a compiti gestionali finalizzata alla eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni di competenze;

2) istituzione di dipartimenti per assolvere ai compiti di indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento, controllo e valutazione del sistema scolastico, a livello nazionale e regionale».

Sostituire il comma 19 con il seguente:

«19. Con decreto legislativo da emanarsi entro il 30 novembre 1994, sentite le Commissioni parlamentari competenti e previo parere del Consiglio di Stato, il Governo coordina le norme della presente legge con quelle raccolte nel testo unico da emanarsi ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 121, e della legge 26 aprile 1993, n. 126, nonché con le leggi e le norme sopravvenute sino alla data del 31 dicembre 1993. In sede di coordinamento si procede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per le materie oggetto dei regolamenti previsti dal precedente articolo nonché per le seguenti:

a) razionalizzazione della rete scolastica ed organici di istituto provinciali;

b) l'ordinamento degli studi per ciascun grado e tipo di studi ivi compresi i conservatori di musica e le accademie;

c) carriera scolastica degli alunni, scrutini ed esami con eccezione degli esami di Stato;

d) sanzioni e procedimenti disciplinari riguardanti gli alunni;

e) scambi di classi e di insegnanti con l'estero;

f) organizzazione e funzionamento dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative statali».

All'articolo 6, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:

a) fondo per il finanziamento ordinario delle università, relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attività previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394;

b) fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del bilancio statale per la realizzazione di investimenti per le università in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi ai sensi della legge 28 giugno 1977, n. 394, e dall'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910;

c) fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attività e progetti, ivi compreso il finanziamento di nuove iniziative didattiche».

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. il "fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario" è ripartito in conformità ai piani di sviluppo.

5-bis Le università possono, altresì, stipulare con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, accordi di programma per l'attribuzione delle risorse finanziarie di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo per la gestione del complesso delle attività ovvero di iniziative e attività specifiche».

Sostituire i commi 7, 8 e 9 con i seguenti:

«7. A partire dal 1995, la quota base sarà progressivamente ridotta e la quota di riequilibrio sarà aumentata almeno di pari importo. La quota di riequilibrio concorre al finanziamento a regime delle iniziative realizzate in conformità ai piani di sviluppo. Il riparto della quota di riequilibrio è finalizzato anche alla riduzione dei differenziali nei costi *standard* di produzione tra le diverse aree disciplinari.

8. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative allo stato giuridico ed economico dei professori universitari e dei ricercatori, fatte salve le competenze e norme vigenti in materia di concorsi, sono attribuite alle università di appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo statuto, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti in materia di pubblicità.

9. Il numero dei posti occupati da personale di ruolo, docente, ricercatore e non docente di ciascuna università, in servizio al 1°

novembre 1993, costituisce l'organico dell'ateneo. Nell'organico di ateneo sono altresì compresi i posti per la cui copertura siano stati pubblicati bandi di concorso o iniziate procedure di concorso o di trasferimento entro il 1° novembre 1993, nonchè i posti recati in aumento nel piano di sviluppo delle università 1991-1993, e i posti di docente, ricercatore e non docente già assegnati. Sono inoltre compresi i posti, il trasferimento del cui titolare dall'università interessata non sia perfezionato in modo da consentire alla facoltà di quella università di avvalersi della disponibilità del posto entro il 31 ottobre 1993, ove questa sia esercitata entro il 31 ottobre 1994. A tale ipotesi si equipara il collocamento fuori ruolo. Tuttavia i posti da ultimo menzionati verranno aboliti dall'organico qualora le facoltà interessate non abbiano attivato la procedura per la copertura dei posti entro il 31 ottobre 1994».

Sostituire i commi 12, 13 e 14 con i seguenti:

«12. A partire dall'anno accademico 1994-1995, gli studenti universitari contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi universitari attraverso il pagamento, a favore delle università, della tassa di iscrizione e dei contributi universitari. Dalla stessa data sono abolite le tasse, sovrattasse ed altre contribuzioni studentesche attualmente vigenti.

13. Per l'anno accademico 1994-1995, la tassa di iscrizione è stabilita in lire 300 mila ed aumentata periodicamente sulla base del tasso di inflazione programmato, con decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. La tipologia e l'importo dei contributi sono definiti dalle singole università secondo i rispettivi ordinamenti.

14. A partire dall'anno accademico 1994-1995, è istituita a carico degli studenti iscritti nelle università aventi sede nella regione, la tassa regionale per il diritto allo studio, quale tributo proprio delle regioni, che ne individuano i criteri e ne determinano annualmente l'importo in misura non inferiore al 50 per cento della tassa di iscrizione, per le funzioni di sostegno agli studenti universitari. Almeno metà del gettito è destinata ai servizi individuali di cui alla legge n. 390 del 1991. Sono abolite le quote di compartecipazione del 15 per cento su tutte le tasse ed il contributo suppletivo di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551».

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. Entro il 31 gennaio 1994 saranno riordinate le disposizioni in materia di esonero dalle tasse universitarie».

Sostituire i commi 16, 17 e 18 con i seguenti:

«16. I provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale delle università non sono soggetti a controlli preventivi di legittimità della Corte dei conti. Il controllo successivo della Corte dei conti di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, è esercitato ai soli fini della relazione al Parlamento con l'esclusione del controllo amministrativo di regolarità contabile e sui singoli atti della gestione. All'uopo le università

trasmettono alla Corte dei conti i consuntivi annuali, corredati della relazione del rettore, dei nuclei di valutazione interna e dei revisori dei conti, non oltre quindici giorni dalla loro approvazione e comunque non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono.

17. Nelle università, ove già non esistano, sono istituiti nuclei di valutazione interna con il compito di verificare, mediante analisi compartive dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I nuclei determinano i parametri di riferimento del controllo anche su indicazione degli organi generali di direzione, cui riferiscono con apposita relazione almeno annualmente.

18. La relazione dei nuclei di valutazione interna è trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e alla Conferenza permanente dei rettori per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse. Tale valutazione è effettuata dall'osservatorio permanente da istituire, con decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera f), della legge 9 maggio 1989, n. 168, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. La relazione è altresì trasmessa ai comitati provinciali della pubblica amministrazione».

All'articolo 8, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Le piante organiche delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono rideterminate in misura pari ai posti coperti o per i quali, al 31 agosto 1993, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato un bando di concorso. È escluso dal calcolo il personale soprannumerario. Al comparto della scuola si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge. Alle università si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 6 della presente legge. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 possono fino al 31 dicembre 1997 provvedere, previa verifica dei carichi di lavoro e ove non dispongano di personale in soprannumero, alla copertura dei posti resi disponibili per cessazioni, mediante ricorso a procedure di mobilità, nella misura del 5 per cento degli stessi. Possono, altresì, provvedere a nuove assunzioni entro il limite di un ulteriore 10 per cento, ove risulti un fabbisogno di personale eccedente i posti coperti. Per il comparto dell'amministrazione giudiziaria, il limite è elevato al 70 per cento. Il limite stesso non si applica ai comparti della sanità, dell'università e della scuola. La verifica dei carichi di lavoro deve essere effettuata con specifico riferimento alla quantità totale di atti o di operazioni prodotti nella media degli ultimi tre anni, ai tempi *standard* di esecuzione delle attività e, ove rilevi, al grado di

copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa e potenziale».

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. La graduatoria concorsuale viene approvata dall'autorità competente limitatamente a coloro che, in relazione ai posti per i quali il concorso è stato bandito, risultino vincitori. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso, con esclusione delle procedure concorsuali relative al personale delle università e del comparto scuola».

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 di assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi. La disposizione non si applica al personale delle università e degli enti di ricerca, del comparto scuola, al personale militare e a quello dell'amministrazione giudiziaria e delle forze di polizia».

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica istituito con legge 9 maggio 1989, n. 168».

All'articolo 21, al comma 1, aggiungere alla fine le seguenti parole: «, con eccezione di quanto previsto dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35».

All'articolo 24, all'elenco n. 7, sopprimere il seguente riferimento:

«Lavori pubblici - capitolo 8701 - Spese per gli immobili che interessano il patrimonio storico-artistico delle regioni e di altri soggetti».

Dopo l'articolo 28 (Disposizioni varie), aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Competenze del Ministero per i beni culturali e ambientali)

1. Le competenze ad eseguire i lavori su edifici adibiti a sede di raccolte museali dello Stato, di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b), della legge 14 marzo 1968, n. 292, sono attribuite al Ministero per i

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

beni culturali e ambientali. Conseguentemente le somme per questa parte iscritte, in termini di residui di competenza e di cassa, sul capitolo 8701 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1994, sono trasferite ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno medesimo».

Si segnala infine l'opportunità di espungere dall'elenco n. 4, allegato all'articolo 5, la voce: «Cassa di previdenza e assicurazione degli sportivi», in virtù della struttura e delle funzioni del tutto particolari svolte da tale ente, che difficilmente potrebbero essere adempiute nei medesimi termini degli enti di cui all'articolo 5, comma 1.

PARERE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE**(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)**

(Estensore: FABRIS)

29 settembre 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, parere favorevole condizionato alle seguenti modifiche:

all'articolo 1, nell'ambito della delega di cui al comma 1, si esprime una indicazione favorevole alla costituzione di un unico Ministero dei trasporti e della viabilità (accorpendo al Ministero dei trasporti e della navigazione l'ANAS e i compiti di programmazione in materia stradale e autostradale) e di un Ministero del territorio e dell'ambiente, che assorba le residue competenze del Ministero dei lavori pubblici, le attuali competenze del Ministero dell'ambiente e quelle relative alla difesa del mare dell'attuale Ministero dei trasporti. In ordine alla prevista istituzione di organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico, occorre chiarirne la collocazione istituzionale e le competenze in relazione ai Ministeri (dovrebbe trattarsi di organi qualificati professionalmente per compiti di regolamentazione di carattere tecnico e concernente la sicurezza): per quanto riguarda i settori di competenza della Commissione occorrerebbe impegnare il Governo a valutare l'ipotesi della creazione di distinti organismi per la motorizzazione civile (accorpendo le competenze dell'attuale Motorizzazione civile, dell'Ispettorato circolazione e traffico e dell'ACI), per l'aviazione civile (accorpendo le competenze di Civilavia e del RAI), per la navigazione marittima, ed eventualmente anche per la sicurezza nell'intero comparto dei trasporti (particolarmente urgente al riguardo appare l'istituzione quanto meno di un apposito organismo indipendente per la sicurezza del volo);

all'articolo 2, occorre definire in modo più puntuale i tempi di trasformazione delle strutture del Ministero dei trasporti e della navigazione, prevedendo altresì una ripartizione delle funzioni che privilegi l'obiettivo della promozione dell'intermodalità del trasporto e il decentramento di talune di esse agli uffici periferici e alle regioni. Inoltre occorre meglio definire le competenze del Ministero dei trasporti e della navigazione e del Ministero dell'ambiente in ordine alla valutazione di impatto ambientale e alle Capitanerie di porto. Nell'ambito del Ministero dei trasporti e della navigazione dovrà trovare anche sede, tra l'altro, così come previsto dal disegno di legge di riforma delle gestioni portuali, attualmente in discussione alla Camera dei deputati, il

servizio di escavazione dei porti. Al comma 10, si prospetta l'opportunità di trasformare l'Ispettorato generale delle Capitanerie di porto in un vero e proprio comando generale del Corpo delle capitanerie, attesi i rilevanti compiti ad esso affidati e la necessità di individuare idonee soluzioni organizzative; a tale comando sarebbero attribuiti i compiti di impiego e gestione del personale, delle strutture e dei mezzi del Corpo e funzioni di coordinamento. Con apposito regolamento potrebbero essere disciplinati il procedimento di nomina e le attribuzioni del comandante generale e della struttura del comando generale. Nell'ambito dell'accorpamento dei capitoli di spesa dei Ministeri dei trasporti e della marina mercantile occorrerà salvaguardare gli stanziamenti, peraltro già limitati, connessi alle spese di funzionamento delle Capitanerie di porto, considerando anche che la legge n. 255 del 1991 aveva previsto un gettito in entrata esclusivamente destinato alla copertura di tali oneri. Non si condivide altresì al comma 11 la soppressione dell'Ente nazionale gente dell'aria, che svolge funzioni amministrative di rilievo nell'ambito dell'aviazione civile, senza oneri per lo Stato;

all'articolo 4, in attesa che si realizzino le nuove strutture ministeriali di cui alle osservazioni all'articolo 1, non si condivide la soppressione del CIPET come organismo di coordinamento in materia di trasporti: esso infatti appare assolvere necessarie funzioni di raccordo tra Ministeri e di centro propulsore di decisioni strategiche in materia di investimenti infrastrutturali. In subordine, occorre identificare una sede collegiale, che con regolarità eserciti funzioni di coordinamento nel settore dei trasporti e della viabilità assumendo le necessarie decisioni in materia di ripartizione dei finanziamenti per le grandi infrastrutture, in un rapporto costruttivo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e prevedendo, per la gestione dei programmi di investimento, conferenze di servizi ed accordi di programma e non la attribuzione di compiti ad organi monocratici. Con riferimento al settore dei trasporti (eventualmente come norma aggiuntiva all'articolo 2) si potrebbe evitare il rinvio ad un successivo regolamento di delegificazione della procedura così descritta (il regolamento è previsto dal comma 2 dell'articolo 4), anticipando con legge una procedura che dia certezza ai comportamenti dei diversi soggetti interessati. Non andrebbe altresì dispersa la competenza acquisita dal segretariato del CIPET, e se ne potrebbe pertanto prevedere con apposita norma il trasferimento alle dipendenze della nuova sede collegiale che dovrà essere individuata; in sede di articolo 4 occorre altresì mantenere il Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia, in quanto esso non può definirsi propriamente un comitato interministeriale bensì un comitato misto, con la partecipazione della regione e degli enti locali;

in sede di articolo 5 tra gli enti soppressi figura anche l'OPAFS, oggetto di un disegno di legge di iniziativa governativa (Atto Senato n. 1139), attualmente in discussione in sede deliberante presso l'8ª Commissione (discussione che si è dovuta interrompere in occasione della sessione di bilancio, non avendo ottenuto la deroga per la prosecuzione dei lavori). Tale disegno di legge del Governo prevedeva

una modalità più articolata di estinzione dell'ente e di trasferimento delle funzioni, che consentiva allo stesso tempo maggiori garanzie per i lavoratori ivi impiegati. Si propone pertanto di sopprimere l'ente dall'elenco allegato al disegno di legge n. 1508, ovvero di inserire nell'ambito del medesimo disegno di legge come emendamenti gli articoli 2 e 5 del disegno di legge n. 1139; si propone altresì la cancellazione, dall'elenco degli enti da sopprimere, del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime che, pur essendo dichiarato pubblico, ha mantenuto in realtà la sua natura privatistica derivando da norme sindacali, senza oneri per lo Stato;

negli articoli 14 e 15 si prevede sostanzialmente una rinegoziazione dei contratti di appalto e delle concessioni già stipulate per i quali i lavori non siano ancora iniziati ovvero siano stati eseguiti in misura inferiore ad un terzo. Al riguardo, si esprimono rilevanti perplessità su tali norme per le seguenti motivazioni: violazione della certezza del diritto nei rapporti contrattuali tra amministrazioni e imprese; difficoltà e pertanto tempi lunghi nella elaborazione dei costi standardizzati; conseguente valutazione aleatoria della congruità dei prezzi nel periodo breve; economie di spesa modeste e incerte; effetto di blocco delle attività in corso. Pertanto si potrebbe limitare la norma esclusivamente ad un'indicazione valida per il futuro (ad esempio una disposizione in base alla quale i progetti non possono prevedere costi superiori a quelli standardizzati). In subordine si può prevedere che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i costi standardizzati (da porre a base del giudizio di congruità di cui al comma 3 dell'articolo 14) siano predisposti dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, in attesa della costituzione di un osservatorio dei lavori pubblici ai sensi della legge generale di riforma degli appalti (e senza pertanto anticiparne la costituzione in modo confuso ed incompleto); fermo restando quanto previsto per i costi standardizzati, si potrebbe altresì limitare la portata della norma alla rinegoziazione dei contratti di appalto o di concessione, affidati dai soggetti di cui al comma 11 dell'articolo 14 e da altri soggetti pubblici convenzionati, di importo superiore a 500 milioni e aggiudicati a trattativa privata o comunque con forme di gara informale non identificabili come licitazioni private o asta pubblica. Si potrebbe altresì prevedere la soppressione della norma che dispone l'esclusione dell'impresa che non accetta la riduzione del prezzo dalla facoltà di stipulare contratti con le pubbliche amministrazioni per un periodo di cinque anni, nonché della sospensione della medesima dall'albo nazionale dei costruttori;

in ordine all'articolo 16 e in relazione all'obiettivo dello snellimento delle procedure appare opportuno non rinviare al regolamento la modifica del procedimento di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, anche in connessione alle disposizioni recate dalla riforma degli appalti pubblici; si potrebbe pertanto prevedere che in presenza di opere statali, già finanziate e previste nella programmazione di settore l'acquisizione dell'intesa tra amministrazione precedente e regione, qualora non perfezionata entro sessanta giorni, sia rimessa ad una conferenza di servizi nell'ambito della quale siano invitati tutti i soggetti interessati, ai sensi della legge

n. 241 del 1990, così come modificata dall'articolo 16. La conferenza dei servizi valuta il progetto definitivo, che può essere predisposto anche da soggetti diversi; qualora approvato, la procedura di realizzazione dei lavori può perfezionarsi anche attraverso accordi di programma. Si potrebbe prevedere altresì che, per opere di amministrazioni statali, anche le regioni possano indire la conferenza dei servizi invitando ad essa tutti gli organismi statali interessati senza successivi interventi dei Ministeri (si vedano ad esempio i lavori ANAS per i quali è richiesto l'invio dei progetti già definiti a livello locale alla direzione del coordinamento territoriale del Ministero dei lavori pubblici). Con riferimento al comma 4 appare opportuno prolungare a sessanta giorni i termini entro i quali le amministrazioni competenti possono verificare la sussistenza e i presupposti dei requisiti di legge. Si prospetta altresì l'opportunità di stralciare tra i procedimenti amministrativi da rivedere quello relativo al rilascio della patente di guida, tenendo conto che di esso si è lungamente discusso in occasione del nuovo codice della strada, anche recentissimamente modificato dal Governo; inoltre in relazione ai provvedimenti amministrativi riguardanti la concessione di autolinee, le concessioni demaniali sui beni marittimi e i piani regolatori portuali, il Governo dovrà attenersi a quanto sarà deliberato in relazione ai disegni di legge di riforma del trasporto pubblico locale (di iniziativa governativa), al decreto-legge in tema di canoni di concessioni demaniali e ai disegni di legge di riforma dell'ordinamento portuale (provvedimenti attualmente in discussione alla Camera dei deputati);

con riferimento all'articolo 19, comma 1, la norma dovrebbe essere intesa nel senso che prezzi e tariffe determinati da organi pubblici non possono oscillare oltre il 20 per cento in più o in meno rispetto a prezzi e servizi offerti dal settore privato. Al comma 2, occorre coordinare le norme sui canoni di concessione con le disposizioni speciali in materia di concessioni demaniali marittime recate dal decreto-legge attualmente in discussione alla Camera dei deputati;

per quanto riguarda l'articolo 20, comma 8, occorre modificare la norma, prevedendo che la riduzione di 100 miliardi degli interventi per Venezia non sia posta a totale carico dei soli capitoli di bilancio del Ministero dei lavori pubblici ma sia distribuita anche tra i relativi capitoli del Ministero del tesoro, per i beni culturali e ambientali, dei trasporti e dell'ambiente. Quanto poi ai lavori che si dovranno interrompere o che non potranno essere realizzati per effetto delle minori risorse pubbliche, occorre prevedere al riguardo un'intesa tra Ministeri, regione, provincia e comune;

per quanto concerne l'articolo 21 si esprime perplessità sul comma 2 ritenendo quanto meno necessaria una graduazione dei canoni per associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici. Inoltre si prospetta l'opportunità di avviare un puntuale censimento del patrimonio immobiliare dello Stato utilizzando al riguardo anche lavoratori in cassa integrazione. Occorre poi modificare le norme di cui ai commi dal 12 al 27 per uniformarle al testo approvato in materia dall'8ª Commissione del Senato il 22 aprile scorso e attualmente in discussione alla Camera dei deputati. In particolare occorre: sopprimere al comma 15 la condizione in base alla quale gli assegnatari

diventano titolari del diritto di acquisto all'alloggio solo se le domande presentate riguardano un numero di unità abitative pari al 20 per cento dell'edificio; i terzi di cui al comma 17 devono essere identificati in soggetti comunque in possesso di requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica; la determinazione del prezzo, in alternativa a quanto previsto dal comma 19 può essere stabilita anche dall'ufficio tecnico erariale su richiesta dell'acquirente; può essere prevista l'alienazione di unità immobiliari ad uso non abitativo nei termini di cui all'articolo 6 del testo approvato dal Senato (attualmente atto Camera n. 2619); le norme del disegno di legge devono valere anche per alloggi non di servizio di proprietà delle Ferrovie di Stato S.p.A., costruiti o acquistati fino alla data della trasformazione dell'ente Ferrovie dello Stato in Società per azioni, nonchè agli alloggi acquisiti dagli enti di sviluppo ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841; gli assegnatari di alloggi realizzati dalla GESCAL nel territorio del comune di Longarone, in sostituzione degli immobili distrutti a causa della catastrofe del Vajont, possono beneficiare, indipendentemente dalla presentazione di precedenti domande, della assegnazione in proprietà con il pagamento rateale del prezzo e con garanzia ipotecaria, secondo quanto previsto dall'articolo 29, primo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, purchè detengano l'alloggio da almeno venti anni alla data del 30 dicembre 1991;

all'articolo 22, si propone di sopprimere il comma 3 che esonera gli enti previdenziali dall'obbligo di investimento in immobili; ciò infatti determinerebbe una riduzione degli investimenti nel settore; occorre poi reintrodurre forme di tutela degli inquilini di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12 agosto 1993, n. 308;

all'articolo 23, occorre stabilire un canone di concessione determinato in modo autonomo dall'ammontare dei pedaggi, onde rendere più certo l'introito per lo Stato. Occorre inoltre stabilire la delegificazione della durata della concessione della società Autostrade vincolando tuttavia, con apposita norma di legge, il Governo a non prevedere proroghe della concessione in essere fino all'approvazione del piano di riassetto del sistema autostradale di cui alla legge n. 498 del 1992, nonchè all'approvazione parlamentare del contratto di programma dell'ente Ferrovie dello Stato, nell'ambito del quale si definiscano i lavori sulla tratta Bologna-Firenze;

all'articolo 26, si propone di sopprimere le parti relative all'attribuzione all'amministrazione postale delle operazioni di raccolta del lotto automatizzato, tenendo conto delle concessioni rilasciate a personale già dipendente dell'amministrazione finanziaria a suo tempo in esubero;

le disposizioni di cui all'articolo 27 andrebbero rielaborate in forma più organica. In particolare si dovrebbe definire una norma che stabilisca nuovi principi di gestione aeroportuale, così articolata: elevazione dei diritti di imbarco; determinazione dei criteri per definire i diritti aeroportuali da parte del CIPE su proposta della commissione di cui all'articolo 9 della legge n. 324 del 1976; graduale liberalizzazione dei servizi di assistenza a terra; gestione degli aeroporti affidata per periodi sufficientemente lunghi (e tali da consentire lo sviluppo di

attività commerciali e alberghiere), a società per azioni, senza vincoli in ordine alla partecipazione azionaria e alla distribuzione dell'utile, uniformando i regimi giuridici degli aeroporti italiani; stipula con tali società di gestione di contratti di programma per investimenti e per la funzionalità delle infrastrutture; riduzione delle spese dello Stato per la manutenzione e per l'ampliamento delle infrastrutture aeroportuali.

PARERE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

(Estensore: RABINO)

29 settembre 1993

La Commissione, esaminato per quanto di competenza il disegno di legge, evidenzia, quanto all'articolo 5, sotto il profilo della legittimità, la contrarietà allo strumento del regolamento governativo per giungere alla fusione o soppressione di enti previdenziali, non prevedendosi adeguati criteri di indirizzo dell'attività amministrativa. Sotto il profilo del merito, non risulta adeguatamente giustificata la scelta di includere nell'elenco solo alcuni tra i numerosi enti previdenziali, ed in particolare i due istituti che hanno competenza nel settore previdenziale agricolo, vale a dire lo SCAU e l'ENPAIA. Ravvisa quindi la necessità di utilizzare lo strumento della delega legislativa al fine di provvedere al riordino di tutti gli enti previdenziali, salvaguardando le peculiarità proprie del settore agricolo e le attribuzioni degli enti che attualmente vi operano.

Quanto all'articolo 24, considera la previsione del trasferimento alle regioni del complessivo stanziamento iscritto al capitolo 9002 del Ministero del tesoro in contrasto con gli indirizzi univocamente espressi dal Parlamento e dallo stesso Governo in materia di interventi nel settore agricolo. Infatti tanto il disegno di legge di istituzione del nuovo Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, approvato dal Senato e all'esame dell'Aula della Camera, quanto il decreto-legge n. 272 del 1993, anch'esso attualmente all'esame della Camera, prevedono che gli stanziamenti vengano, se pure parzialmente, attribuiti anche al Ministero stesso per la realizzazione degli interventi di rilevanza nazionale.

Infine rileva che il 31 dicembre 1993, scade il termine di operatività delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà coltivatrice. Al riguardo, si rende necessario provvedere al differimento del termine per non pregiudicare la realizzazione degli obiettivi diretti alla ricomposizione ed al consolidamento delle strutture agricole aziendali, di cui si è fatta carico anche la legge n. 752 del 1986 (legge n. 201 del 1991) che ha espressamente inserito tra gli investimenti da sostenere «la promozione della proprietà coltivatrice e dell'accorpamento aziendale».

Del resto, come già rilevato in passato dallo stesso Ministero delle finanze (vedasi atto Senato n. 1117 del 13 giugno 1988), la proroga delle agevolazioni tributarie non comporterebbe minori entrate per l'Erario, rappresentando gli atti in questione una parte irrilevante rispetto alla fenomenologia degli atti che scontano l'imposta di registro.

Tutto ciò premesso, la Commissione esprime parere favorevole sul disegno di legge n. 1508 a condizione che:

all'articolo 5 siano soppressi il comma 1 e l'elenco n. 4, e sia prevista la delega al Governo finalizzata al riordino degli enti previdenziali, salvaguardando le specificità e le attribuzioni degli enti operanti nel settore agricolo, anche nel quadro del potenziamento delle attività erogative e di un più efficace controllo del mercato del lavoro agricolo;

all'articolo 24, comma 1, e all'elenco n. 7 sia soppresso il riferimento al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, relativo al Fondo per gli interventi programmati in agricoltura;

all'articolo 36 sia inserita una norma per la proroga delle agevolazioni fiscali per lo sviluppo della proprietà coltivatrice.

PARERE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA, COMMERCIO E TURISMO)

(Estensore: MONTINI)

29 settembre 1993

La 10ª Commissione,

premessi che la proposta e l'attuazione di misure di riforma e di razionalizzazione della pubblica amministrazione costituiscono un obiettivo rilevante ai fini della implementazione dell'efficienza e dell'efficacia della stessa pubblica amministrazione cui conseguono sicuri e cospicui effetti positivi sul sistema produttivo nonché notevoli economie di spesa;

in relazione a tali obiettivi sono da valutare positivamente, per le materie di competenza della Commissione, le disposizioni concernenti la soppressione dei comitati interministeriali e di organi collegiali (articolo 4); le semplificazioni di un significativo numero di procedimenti amministrativi riguardanti le attività produttive (articolo 16) e il trasferimento alle regioni del fondo per i contributi in conto capitale, destinato ai progetti di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili;

rilevato che:

a) vengono attribuite al Governo, fra le altre, deleghe per «la soppressione e la fusione di Ministeri esistenti» e l'attribuzione a organismi indipendenti funzioni di regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico, non sostenute da principi e criteri direttivi adeguatamente specificati in relazione alla rilevanza della materia in oggetto;

b) i commi 4 e 5 dell'articolo 16 introducono innovative disposizioni concernenti l'avvio dell'esercizio di un'attività privata e la istituzione di una sorta di «silenzio-assenso» in materia di autorizzazione da parte della pubblica amministrazione, senza che vengano chiariti i nessi con la disciplina sui rischi industriali e della valutazione di impatto ambientale;

esprime parere favorevole raccomandando le seguenti modifiche:

1) attribuire al Governo la delega per il riordino dei Ministeri sulla base dei criteri direttivi che ne esplicitino chiaramente l'assetto futuro dei Ministeri dopo aver acquisito il parere delle competenti Commissioni del Parlamento. In particolare e per quanto di propria competenza, la Commissione esprime l'avviso che occorre prevedere, sin d'ora, la trasformazione del Ministero dell'industria, del commercio

e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero, in Ministero per le attività produttive. Appartengono alla competenza del Ministero per le attività produttive le funzioni già attribuite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ivi comprese le funzioni residue dalla soppressione del Ministero delle partecipazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, nonché le funzioni di erogazione dell'incentivazione industriale delle aree depresse del Paese e di sostegno all'imprenditorialità giovanile, così come disposto dalle norme di soppressione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Allo stesso Ministero, inoltre, vengono attribuite le competenze in materia di commercio con l'estero e di coordinamento delle politiche per il turismo, conseguentemente alla avvenuta soppressione del Ministero del turismo e dello spettacolo e al riordino complessivo delle materie mediante il trasferimento alle regioni delle più rilevanti competenze;

2) attribuire al Governo la delega per la istituzione di autorità garanti dei servizi di pubblica utilità. I criteri direttivi della delega devono specificare le modalità attraverso le quali vengono perseguite le finalità di incrementare la qualità dei servizi; la produttività, l'efficienza, la modernizzazione tecnologica delle imprese di gestione dei servizi; accrescere il grado di concorrenza nel mercato; garantire l'omogeneità, la fruibilità e la capillarità dei servizi sull'intero territorio nazionale; definire un sistema tariffario certo e trasparente; assicurare il diritto di informazione e di partecipazione dei cittadini. I criteri direttivi specificano le modalità di costituzione e di operatività dell'autorità, al fine di garantirne l'autonomia e l'indipendenza di giudizio. L'autorità interviene nei settori dell'energia, delle telecomunicazioni, delle acque e dei trasporti e in altri settori previsti dal decreto legislativo;

3) specificare che sono fatte salve le disposizioni concernenti la disciplina dei rischi industriali, della valutazione di impatto ambientale, della tutela della salute e dell'ambiente;

4) all'articolo 5, comma 2, chiarire quali siano gli enti pubblici potenzialmente interessati alla nuova disciplina;

5) prevedere, all'articolo 16, comma 4, in sessanta giorni, anziché in trenta, il termine dell'amministrazione competente entro il quale verificare i requisiti di legge.

PARERE DELL'11ª COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(Estensore: ROMEO)

29 settembre 1993

La 11ª Commissione, esaminato il disegno di legge, per le parti di propria competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) la riorganizzazione e l'eventuale unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale deve rientrare nel riordino più generale del Ministero di cui all'articolo 1, commi 1 e 2.

Nell'ambito dei provvedimenti di razionalizzazione della pubblica amministrazione si ritiene opportuna la costituzione di nuclei provinciali unificati per l'accertamento dei contributi previdenziali, ai quali venga preposto il personale adibito a tali funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria;

b) si ritiene inopportuna la soppressione, prevista al comma 5 dell'articolo 4, del Comitato centrale dell'imprenditoria femminile, organo peraltro di recentissima costituzione;

c) riguardo alle disposizioni dell'articolo 5, comma 1, la Commissione ritiene che costituisca un primo significativo passo verso il riordino degli enti previdenziali la fusione fra SCAU ed ENPAIA e considera necessaria una scelta più approfondita ed estensiva degli enti da sopprimere. L'attribuzione all'INPS e all'INPDAP delle rispettive competenze deve prevedere precise clausole di risanamento per enti che presentino *deficit* di bilancio, al fine di evitare che la fusione comporti un carico di oneri che potrebbero rivelarsi insopportabili. La suddetta attribuzione all'INPS e all'INPDAP delle relative competenze può peraltro richiedere in taluni casi una contestuale revisione dei diversi regimi previdenziali, al fine di porre le condizioni di un loro risanamento;

d) si ritiene opportuna la revisione complessiva e definitiva della normativa sui trattamenti dell'invalidità civile sia per quanto riguarda gli accertamenti sanitari, sia per quanto riguarda l'erogazione degli assegni e pensioni seguendo criteri di semplificazione dei procedimenti e individuando i soggetti idonei responsabili e funzionali a questa semplificazione;

e) appare del tutto iniqua e contraria al principio della certezza del diritto la disposizione, posta nell'ultimo comma dell'articolo 18, che prevede il rinnovo della domanda per i soggetti che non siano stati sottoposti a visita alla data dell'entrata in vigore della presente legge;

f) si considera opportuno specificare al comma 4 dell'articolo 25 che dall'obbligo di iscrizione alla nuova gestione sono esclusi anche i soggetti che già godono di altri trattamenti previdenziali;

g) in luogo del meccanismo di abbattimento dell'importo dei pensionamenti anticipati di cui all'articolo 25, ferma restando la necessità di individuare un'adeguata compensazione finanziaria, si considera più equo prevedere un'elevazione dei requisiti più rapido rispetto a quello previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, facendo tuttavia salvi i diritti di chi abbia già conseguito i limiti minimi attualmente vigenti;

h) la disciplina posta dall'articolo 25 dovrebbe peraltro quantomeno specificare che il meccanismo di abbattimento non si applica ai trattamenti di reversibilità e non si cumula con le misure di riduzione già previste per i pensionamenti anticipati dall'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79. Occorrerebbe prevedere il mantenimento del trattamento integrativo delle pensioni di reversibilità concesse anticipatamente al 21 gennaio 1983.

PARERE DELLA 12ª COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

(Estensore: CARRARA)

29 settembre 1993

La Commissione, esaminato il provvedimento, per la parte di competenza, relativamente agli articoli 9 e 17, esprime parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti, di seguito riportati.

In relazione all'articolo 9 la Commissione è dell'avviso che le indennità per il rischio radiologico vadano mantenute, almeno finché non risulti in modo inequivoco, sulla base di seri ed approfonditi accertamenti, che le apparecchiature e le procedure praticate in ambito radiologico e medico nucleare consentono l'eliminazione completa di ogni rischio.

Per quanto riguarda, poi, l'articolo 17, la Commissione propone alcune ipotesi alternative che, ferme restando le compatibilità finanziarie, tendono a soddisfare, nella più larga misura possibile, le esigenze di assistenza sanitaria dei cittadini, tenendo conto delle fasce deboli, ed evitando inutili e costosi burocraticismi e nello stesso tempo futili fenomeni di consumismo.

Per quanto riguarda la Commissione unica del farmaco, essa è un organo tecnico la cui attività, relativamente alle riclassificazioni dei farmaci, implica conseguenze sul grado di copertura pubblica delle esigenze terapeutiche del Paese. Pertanto va opportunamente indirizzata sul piano politico.

La riclassificazione dei farmaci non può non tener conto dell'esigenza di assicurare la copertura completa dei rischi relativi alle gravi patologie a tutta la popolazione e, più in generale, di mantenere un'assistenza farmaceutica pubblica compatibile, in estensione e qualità, con quella che si registra nel contesto comunitario.

Sembra quindi corretto estendere l'esenzione dalla partecipazione alla spesa ai cittadini di età superiore ai sessanta anni, senza predeterminare un tetto a priori di spesa per il settore farmaceutico.

Il tetto non è giustificabile né dal punto di vista metodologico, in quanto analoghi tetti non vengono prefissati per le altre voci di spesa sanitaria, né dal punto di vista di una corretta politica sanitaria, in quanto il livello della spesa dovrebbe essere il «risultato» del grado di copertura terapeutica che si vuole assicurare al Paese, e quindi essenzialmente degli effetti della riclassificazione da parte della Commissione unica del farmaco e non viceversa.

D'altra parte la particolare rilevanza della funzione esercitata dalla Commissione unica del farmaco impone una assoluta trasparenza dei rapporti intercorrenti tra i componenti di tale organo con i settori industriali interessati ai risultati dell'attività della Commissione per evitare le deviazioni che si sono verificate in passato in altri contesti. Perciò è opportuno che il Governo ed il Parlamento siano messi in condizione di seguire l'operato della Commissione, che dovrà presentare ogni anno una relazione sulla sua attività.

In materia di prezzi dei farmaci vanno eliminati presupposti tecnici procedurali che hanno prodotto comportamenti non trasparenti e devianti in passato e hanno favorito una divaricazione eccessiva tra taluni prezzi superiori alla media CEE e la maggior parte degli altri.

Fermo restando che i livelli di singoli prezzi determinati illegalmente in modo non congruo andrebbero riportati immediatamente in limiti economicamente accettabili, l'introduzione, per i farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, di un regime di sorveglianza, sulla base di un graduale riallineamento alla media comunitaria, sia in aumento che in diminuzione, può essere lo strumento più idoneo per razionalizzare e moralizzare il settore avvicinandolo alla realtà del Mercato comune europeo.

Peraltro la estensione delle esenzioni agli ultrasessantenni impone una contropartita sul piano finanziario che sia la più sopportabile per la popolazione. La contropartita, secondo una impostazione solidaristica, è stata individuata nell'aumento a 5.000 lire della quota fissa per ricetta per i farmaci di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 17.

Per le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e specialistiche la Commissione ha ritenuto socialmente utile ridurre il tetto delle 100.000 lire per ricetta a carico dei cittadini, a 50.000 lire, prevedendo altresì il pagamento di una quota fissa per ricetta di 5.000 lire per tutti i cittadini.

La Commissione, pertanto, propone i seguenti emendamenti:

Art. 9.

Sopprimere il comma 6.

Art. 17.

Al comma 2, dopo la parola: «procede» aggiungere le altre: «secondo gli indirizzi espressi dal Ministro della sanità».

Al comma 3 sopprimere il primo periodo.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. La Commissione unica del farmaco, entro il 31 marzo di ciascun anno, a partire dal 1994, presenta al Ministro della sanità una

relazione sull'attività svolta, in particolare sui criteri adottati per la riclassificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici. Il Ministro della sanità trasmette la relazione al Parlamento».

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. A decorrere dal 1° gennaio 1994 i prezzi delle specialità medicinali di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono sottoposti a regime di sorveglianza secondo le modalità indicate dal CIPE. I prezzi delle anzidette specialità medicinali non possono superare la media dei prezzi risultanti per prodotti similari, inerenti al medesimo principio, a livello CEE; l'adeguamento alla media CEE, sia in aumento, ove i prezzi delle specialità siano inferiori all'anzidetta media, sia in diminuzione, ove siano superiori, avviene in misura del 20 per cento annuo della differenza. Sono abrogate le disposizioni che attribuiscono al Comitato interministeriale prezzi (CIP) competenze in materia di fissazione e revisione del prezzo delle specialità medicinali».

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «4.000» con l'altra: «5.000».

Al comma 6, sostituire la parola: «100.000» con l'altra: «50.000».

Al comma 6, dopo le parole: «per ricetta» aggiungere le altre: «nonchè al pagamento per le stesse prestazioni di una quota fissa per ricetta di lire 5.000».

Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: «sessantacinque» con l'altra: «sessanta».

PARERE DELLA 13ª COMMISSIONE PERMANENTE**(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)**

(Estensore: MONTRESORI)

23 settembre 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole sul disegno di legge alle seguenti condizioni:

1) il riordino del Ministero dell'ambiente di cui all'articolo 2, comma 12, dovrà definire le funzioni specifiche di questo Ministero, evitando che continui conflitti di competenza incidano negativamente sulla sua efficacia politica ed amministrativa; in particolare dovrà essere risolta la persistente confusione istituzionale con i Ministeri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, e dei lavori pubblici. Si auspica inoltre che nel riordino dei Ministeri, venga data priorità a quello del Ministero dei lavori pubblici, in un'ottica di razionalizzazione della programmazione territoriale ed ambientale;

2) il trasferimento delle competenze e delle funzioni del Ministero della marina mercantile di cui all'articolo 2, comma 3, deve essere regolamentato con norme apposite e, in questa sede, l'Ispettorato per la difesa del mare deve essere trasferito alle dirette dipendenze del Ministero dell'ambiente, che eserciterà anche funzioni di sorveglianza sull'ICRAM (Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare). Si auspica inoltre un riordino organizzativo e funzionale delle Capitanerie di porto teso a far loro conseguire maggiore autonomia rispetto al Ministero dei trasporti e della navigazione. Si propongono al riguardo gli emendamenti all'articolo 2 allegati;

3) nell'azione di riordino dei Ministeri si dovrà tenere maggiormente conto delle funzioni storicamente svolte dal Ministero dei lavori pubblici, funzioni riguardo alle quali istituti di recente costituzione, ancorchè collocati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, non hanno determinato una maggiore efficienza dell'azione amministrativa. Esempio è al riguardo il caso dei Servizi tecnici nazionali: si propone che tali servizi vengano raggruppati presso il Ministero dei lavori pubblici secondo l'emendamento all'articolo 1 allegato;

4) la soppressione dell'Autorità per l'Adriatico, di cui all'articolo 4, comma 7, è inopportuna sotto il profilo politico, in considerazione della sua recentissima istituzione, ma ancor più sotto il profilo amministrativo, dato il persistente stato di calamità delle acque di quel

bacino. Trattandosi appunto di bacino, tale Autorità può essere più opportunamente trasformata in Autorità di bacino dell'Adriatico, in analogia alle Autorità istituite nei bacini idrografici di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183. Si propone l'emendamento all'articolo 4 allegato;

5) la società mista proposta per la difesa di Venezia, di cui all'articolo 20, comma 2, non può essere sganciata da ogni controllo e vigilanza da parte delle autorità pubbliche competenti in materia di ambiente. In particolare, il controllo dello stato delle acque, sia sotto il profilo dell'inquinamento sia sotto quello dei volumi idrici, dovrà essere coordinato con le attribuzioni proprie dell'istituenda Autorità di bacino dell'Adriatico;

6) il ricorso al regolamento ex articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'esercizio dell'azione di delegificazione - da ritenersi peraltro opportuna ed urgente - non deve escludere ogni e qualsiasi esame e controllo parlamentare. In particolare gli schemi di regolamento relativi a procedimenti in materia ambientale dovranno essere sottoposti alle Commissioni parlamentari permanenti conformemente all'emendamento all'articolo 16 allegato.

**TESTO DEGLI EMENDAMENTI
PROPOSTI DALLA 13ª COMMISSIONE**

Articolo 1.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) riconduzione di alcuni Servizi tecnici nazionali e in particolare del Servizio nazionale dighe, presso il Ministero dei lavori pubblici».

Articolo 2.

Al comma 3, dopo la parola: «tutela» aggiungere le seguenti parole: «e di difesa».

Al comma 4, dopo le parole: «Ministero della Marina mercantile» aggiungere le seguenti: «ivi compreso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare».

Al comma 10, sopprimere le parole: «e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) e del sistema difesa del mare (Si.d.mare)» ed aggiungere il seguente comma:

«10-bis. La funzione di vigilanza sull'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) esercitata dal Ministero della Marina mercantile *ex* articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n.41, è trasferita al Ministero dell'ambiente. Il Ministro dell'ambiente provvede con proprio decreto da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a rideterminare la composizione del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva dell'Istituto stesso. Con decreto del Ministro dell'ambiente sono definite entro tre mesi le nuove norme di organizzazione dell'ICRAM. Il contributo ordinario per le spese relative al funzionamento dell'ICRAM, di cui all'articolo 9, comma 2, della legge n. 41 del 1982, sarà iscritto dal 1994 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente».

Articolo 4.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

l'Autorità per l'Adriatico, prevista dalla legge 19 marzo 1990, n. 57, viene equiparata alle Autorità di bacino, previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, con i compiti ad essa attribuiti dalla citata legge n. 57 del 1990».

Articolo 16.

Al comma 1, sostituire le parole: «novanta giorni» con «centoventi giorni» ed aggiungere alla fine del comma le seguenti parole:

«Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere».

PARERE DELLA GIUNTA DEGLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: SCOGNAMIGLIO PASINI)

22 settembre 1993

La Giunta, esaminato per quanto di competenza il disegno di legge, esprime parere favorevole, subordinato all'introduzione dei seguenti emendamenti:

all'articolo 15 (rinegoziazione dei contratti pubblici in fase di esecuzione), al comma 4: premesso che, sia pure in via transitoria e per un periodo determinato vengono previste procedure di rinegoziazione al ribasso dei contratti pubblici per la fornitura di beni e servizi e per appalto di opere e concessioni - procedure che sono da ritenere compatibili col diritto comunitario - si rileva, invece, che l'incapacità a contrarre per cinque anni con la Pubblica amministrazione, ivi prevista come sanzione per il contraente che non accetti la proposta di rinegoziazione al ribasso, non è compatibile con i criteri di valutazione qualitativa previsti dagli articoli 20 della direttiva 93/36/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e 24 della direttiva 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (*Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, n. 199 del 9 agosto 1993).

La Giunta richiama, pertanto, l'attenzione delle Commissioni riunite sulla necessità di riformulare il comma 4, sostituendo il testo dell'intero comma, dopo la parola «limite», con la seguente diversa redazione: «L'Amministrazione dispone il recesso a norma delle disposizioni vigenti e, se ritiene il rifiuto ingiustificato, esclude ogni diritto all'indennizzo o al risarcimento del danno all'appaltatore. Procede, altresì, ad una nuova procedura di aggiudicazione»;

circa l'articolo 20 (interventi per Venezia), ai commi 3 e 5: si propone la soppressione dei commi 3 e 5, poichè questi prefigurano una situazione di favore nei confronti della società costituenda ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, per l'affidamento a trattativa privata da parte di soggetti pubblici dei compiti di cui al comma 1 nonchè degli altri menzionati nel comma 2 già citato, in difformità alle norme comunitarie sugli appalti di servizi e di lavori pubblici;

relativamente all'articolo 27 (diritti aeroportuali), al comma 1: si propone il seguente emendamento dopo le parole «10 per cento», aggiungere le seguenti: «I diritti di approdo e di partenza per gli aeromobili di cui all'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, per i voli infracomunitari saranno equiparati a quelli nazionali».

La modifica intende superare una lacuna normativa della legge 5 maggio 1976, n. 324, in tema di diritti aeroportuali, equiparando il trattamento riservato ai voli infracomunitari a quello dei voli nazionali;

in sede di articolo 37 (disciplina delle scissioni societarie ai fini delle imposte indirette), al comma 4: il comma in esame, modificando il comma 4 dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 e l'articolo 4, comma 1, lettera *b*) della tariffa collegata, mentre - tra l'altro - parifica le scissioni alle fusioni per quanto riguarda l'ammontare dell'imposta di registro, ora dovuta per entrambe le operazioni nella misura dell'1 per cento, ripropone per le scissioni - come già per le fusioni - l'ingiustificata diversità di trattamento fra società italiane e società con sede legale o amministrativa in altro Stato membro della CEE. Infatti, mentre per le prime l'aliquota dovuta è dell'1 per cento, le seconde sono soggette all'imposta di registro nella misura fissa di lire 50 mila.

Si propone, pertanto, la seguente modifica della lettera *b*) del comma in esame: in fine, dopo le parole «o la società beneficiaria della scissione», aggiungere le altre: «Nella stessa nota IV) al medesimo articolo, sostituire le parole in altro Stato membro con le altre in uno degli Stati membri».

La Giunta richiama, comunque, l'attenzione delle Commissioni riunite sulla dubbia conformità delle disposizioni recate dal comma in questione alle direttive CEE riguardanti il regime fiscale delle operazioni di riorganizzazione aziendale 69/335/CEE (imposte indirette sulla raccolta di capitali); 73/80/CEE (aliquote comuni dell'imposta sui conferimenti); 85/303/CEE (modifiche alla direttiva 69/335/CEE concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali).

Per effetto dei successivi adempimenti richiesti agli Stati membri dalle direttive in questione, le fusioni, le scissioni e gli apporti di attivo avrebbero dovuto essere esenti dalle imposte indirette sulla raccolta di capitali a partire dal 1 gennaio 1986. Occorre notare, al riguardo, che l'articolo 7 della direttiva 69/335/CEE, come successivamente modificato dall'articolo 1 della direttiva 73/80/CEE, aveva fissato nell'1 per cento l'aliquota ordinaria dell'imposta sui conferimenti ed in una fascia fra lo 0 e lo 0,50 per cento l'aliquota ridotta dovuta in caso di conferimenti di azienda o di rami di attività. La successiva direttiva 85/303/CEE, sostituendo l'articolo 7 in questione, ha introdotto l'obbligo di esentare dall'imposta sui conferimenti le operazioni che, alla data del 1 luglio 1984, erano esentate o assoggettate all'aliquota ridotta, dettando altresì le condizioni per l'applicabilità di tale esenzione. Tuttavia l'Italia non ha, nè in precedenza, nè alla data prevista per l'attuazione della direttiva 85/303/CEE (1 gennaio 1986) proceduto alla modifica dell'aliquota sulle operazioni testè descritte, mantenendola all'1 per cento. Si segnala che, per quanto attiene alla direttiva 85/303/CEE, è attualmente in essere fra l'Italia e la Commissione una procedura precontenziosa di richiesta di chiarimenti il cui eventuale esito negativo potrebbe sfociare nella decisione di aprire una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: senatore LAZZARO)

29 settembre 1993

La Commissione ribadisce le osservazioni già formulate in sede di esame del documento di programmazione economico-finanziaria; e non certo per uno sterile attaccamento alle proprie posizioni bensì nella convinzione, peraltro suffragata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e dalla prevalente dottrina - anche a non voler accedere alla opinione della Corte dei conti che considera giuridicamente vincolanti le stesse direttive del documento di programmazione - che il *continuum* tra DPEF e decisione di bilancio (la quota di manovra che si trasfonde e cristallizza nella legge finanziaria e nei provvedimenti collegati) assuma un valore superiore a quello della legge ordinaria, e quindi valga a descrivere un vincolo la cui osservanza è destinata ad orientare e condizionare le tendenze dell'ordinamento nell'arco di tempo abbracciato dalla manovra (scorrevole) di bilancio triennale.

Orbene la Commissione ravvisava già nel DPEF un nucleo di contraddizioni - una oscillazione non risolta - tra la priorità di accordare a tutta l'economia una riduzione della pressione tributaria (conseguente al venir meno di entrate non ripetibili, dovute vuoi a provvedimenti *una tantum*, vuoi alla sovrapposizione di vecchi e nuovi regimi tributari) e quella parte del documento che prospetta invece, ove gli stanziamenti agli enti territoriali dovessero rivelarsi insufficienti, l'alternativa rigida di un aumento delle entrate proprie degli enti; con relativo spostamento sugli enti decentrati del pendolo delle responsabilità e del carico che è sempre implicito in iniziative di carattere fiscale, e senza che a tale spostamento corrisponda un margine - se non meramente quantitativo, e comunque entro tetti predeterminati - di autonomia impositiva.

Le osservazioni hanno modo ora di precisarsi e di approfondirsi alla luce del presente disegno di legge, collegato alla finanziaria, che reca tutta una serie di interventi di forte rilevanza in materia regionalistica; in particolare quelli raggruppati sotto l'articolo 24.

Il comma 1, recante trasferimento alle regioni di alcuni fondi settoriali - che affluiscono quindi, per la parte corrente, nel fondo comune, e per la parte in conto investimenti nel fondo di riequilibrio - subordina detto trasferimento alla «previa riduzione del 10 per cento per l'elenco» di cui alla prima ipotesi e «del 15 per cento per l'elenco» di cui alla seconda.

Ora la Commissione rileva come lo stesso saldo di bilancio sia conseguibile distribuendo su base molto più larga la predetta riduzione,

calcolandola cioè sul complesso dei fondi già trasferiti alle regioni, e riducendone di molto l'incidenza percentuale. In tal modo il legislatore asseconderebbe incisivamente la tendenza generale dell'ordinamento a ulteriori spostamenti di competenza alle regioni, che altrimenti appare formalmente penalizzata.

Le riserve della Commissione hanno anche per argomento i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 24, recanti norme in materia di riparto dei fondi assegnati alle regioni e di verifica dell'attuazione degli interventi di competenza regionale. Si può infatti condividere che lo Stato, per «obiettivi di particolare rilevanza sociale», si sostituisca alle regioni che non abbiano provveduto entro un termine prefissato, laddove per gli scopi ordinari è soltanto stabilito che lo Stato sospenda i finanziamenti. Non si riesce ad intendere tuttavia il motivo perchè nel secondo caso sia previsto un controllo diretto, e quindi penetrante, sulla regione inadempiente mentre invece nel primo, nell'ipotesi cioè di obiettivi connessi ad attività di forte rilevanza sociale, sia sufficiente che le regioni predispongano «una documentazione sullo stato di avanzamento dei programmi, con l'indicazione delle risorse a tal fine impiegate». Si tratta di una statuizione che, tenuto anche conto della scarsa concretezza che nel nostro Paese tradizionalmente si associa a qualsivoglia fattispecie di documento programmatico, è destinata a risolversi in un incentivo alla produzione cartacea di programmi e comunque a non favorire il sollecito ed integrale perseguimento dei menzionati obiettivi.

La Commissione pertanto suggerisce di uniformare il trattamento per le due categorie di interventi, nel senso di prescrivere in via generale un determinato comportamento delle regioni, in difetto del quale lo Stato provvede in un caso con la sostituzione, e nell'altro con la sospensione dei finanziamenti. La Commissione ritiene cioè che la moltiplicazione e la complicazione dei trattamenti giuridici non costituisce il metodo più semplice ed efficiente per conseguire determinati risultati. Il discorso vale a maggior ragione per le stesse procedure di sostituzione, che, non sussunte nell'ambito di una normativa quadro, sono destinate ad aumentare le zone di discrezionalità, e quindi i margini d'arbitrio, nel comportamento della pubblica amministrazione.

La tendenza alla riduzione dei trasferimenti erariali agli enti territoriali, manifestatasi negli ultimi anni, ha interessato anche le regioni a statuto speciale e le province autonome. La Commissione tuttavia ritiene che le norme del disegno di legge in esame, che si collocano palesemente nell'ambito di questa tendenza legislativa, abbiano bisogno di sensibili modifiche.

Il comma 7 dell'articolo 24, dettato per tutte le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, pone a carico degli enti nel cui territorio vengono sostenute, le spese per l'esercizio delle funzioni rientranti nella loro competenza, e ciò fino alla emanazione delle relative norme di attuazione.

Vero è che «le somme in questione, unitamente alle modalità attuative, sono definite d'intesa con lo Stato, le regioni e le province autonome interessate»; tuttavia sarebbe stato più coerente che venisse statuito il diverso principio in base al quale, fino a quando le norme di attuazione non sono adottate, certe spese gravano provvisoriamente a

carico del bilancio dello Stato, salvo ovviamente un meccanismo compensativo che da una parte sottolinei la provvisorietà del regime transitorio e dall'altra valga ad affrettare la definitiva entrata a regime del nuovo riparto di competenze.

Per quanto concerne la riduzione del 50 per cento dell'assegnazione statale alla regione Valle d'Aosta, dovuta ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge n. 498 del 1992, riduzione che ha provocato comprensibili reazioni e proteste tra le popolazioni interessate, la Commissione ritiene di dover attestarsi su una linea di equilibrata valutazione degli interessi in giuoco.

Il fatto è che, con l'introduzione del nuovo regime IVA transitorio sulle operazioni intercomunitarie, l'imposta afferente a importazioni non viene più riscossa sul luogo di sdoganamento ma in quello di destinazione della merce; questo comporta notevoli decurtazioni per la regione Valle d'Aosta che, dalla legge n. 690 del 1981, si era vista riconoscere una quota pari a nove decimi del gettito IVA afferente alle importazioni. È altrettanto vero però che il sistema congegnato dall'articolo 8 della legge n. 498 - quello di assicurare comunque un importo pari al gettito versato alla regione Valle d'Aosta per l'anno 1991, in base al vecchio regime (assegnazione che ora viene tuttavia ridotta del 50 per cento per gli anni 1994, 1995 e 1996) - configura un meccanismo meramente elargitivo che tra l'altro, così come formalmente disegnato, si muove su linee di resistenza rispetto alla normativa comunitaria e a quella statale di attuazione. Sarebbe stato preferibile - anche qui, quando si tratta di far emergere tendenze legislative, la forma si compenetra con la sostanza - che il trasferimento dallo Stato alla Valle d'Aosta venisse ragguagliato, sempre a saldi invariati, ad una media opportunamente ponderata tra le somme astrattamente percepibili (riscuotendo l'imposta in sede di sdoganamento) e quelle invece riscosse nel luogo di destinazione. La soluzione prospettata avrebbe il merito di non essere in conflitto con la nuova disciplina comunitaria sugli affari e propiziare al tempo stesso il terreno per uno spostamento di competenze, che sia pienamente ricognitivo delle ragioni oggettivamente proprie di una regione di frontiera (esposta ad un imponente flusso di traffico commerciale), quelle stesse che stavano alla base della menzionata legge n. 690 del 1981.

Tutto questo premesso e considerato, la Commissione parlamentare per le questioni regionali, udite le comunicazioni del ministro Paladini e preso atto favorevolmente degli impegni di revisione preannunciati dal Governo, esprime, limitatamente al testo attuale dell'articolo 24, parere contrario. Il parere si intende non ostativo, ovviamente per quanto di competenza, sulla rimanente parte del disegno di legge in esame.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

SEZIONE I

NORME SULL'ORGANIZZAZIONE

Art. 1.

(Delega al Governo per il riordino dei Ministeri e riordino dell'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale)

1. Il Governo è autorizzato a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) riordinare i Ministeri;

b) istituire organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico;

c) riordinare i servizi tecnici nazionali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando il collegamento funzionale e operativo con le amministrazioni interessate.

2. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi, nonchè a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, **anche mediante la soppressione e la fusione di Ministeri esistenti**;

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

SEZIONE I

NORME SULL'ORGANIZZAZIONE

Art. 1.

(Delega al Governo per il riordino dei Ministeri e riordino dell'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale)

1. Il Governo è autorizzato a emanare, entro **nove** mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) riordinare, **sopprimere e fondere** i Ministeri;

b) *identica*;

c) *identica*.

2. *Identico*:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

b) attribuzione al Governo e ai Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di potestà regolamentare nelle seguenti materie e secondo i seguenti principi:

1) separazione tra politica e amministrazione e creazione di uffici alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione;

2) organizzazione delle strutture per funzioni omogenee;

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

b) razionalizzazione della distribuzione delle competenze, ai fini della eliminazione di sovrapposizioni e di duplicazioni, unificando, in particolare, le funzioni in materia di ambiente, quelle in materia di economia, quelle in materia di informazione, cultura e spettacolo e quelle in materia di governo della spesa;

c) possibilità di istituzione del Segretario generale;

d) diversificazione delle funzioni di staff e di line;

e) istituzione di strutture di primo livello sulla base di criteri di omogeneità, di complementarità e di organicità, anche mediante l'accorpamento di uffici esistenti;

f) diminuzione dei costi amministrativi e speditezza delle procedure, attraverso la riduzione dei tempi dell'azione amministrativa;

g) istituzione di servizi centrali per la cura dell'amministrazione di supporto e di controllo interno, sulla base del criterio della uniformità delle soluzioni organizzative;

h) introduzione del principio della specializzazione per le funzioni di supporto e di controllo interno, con istituzione di ruoli unici interministeriali;

i) identica:

1) separazione tra politica e amministrazione e creazione di uffici alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di **governo** e amministrazione;

2) organizzazione delle strutture per funzioni omogenee e secondo criteri di **flessibilità**, per corrispondere al mutamento delle esigenze e per adattarsi allo svolgimento di compiti anche non permanenti e al raggiungimento di specifici obiettivi;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

3) eliminazione di concerti ed intese, mediante il ricorso alla conferenza di servizi prevista dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

4) previsione di controlli interni e verifiche dei risultati nonchè di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione;

5) contenimento degli organici e della spesa pubblica al fine di migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione;

c) attribuzione agli organismi indipendenti di funzioni di regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico, anche mediante il trasferimento agli stessi di funzioni attualmente esercitate da Ministeri o altri enti, nonchè di risoluzione dei conflitti tra soggetto erogatore del servizio e utente, fatto salvo il ricorso all'autorità giudiziaria.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

3) *identico*;

4) *identico*;

5) **ridefinizione degli organici e riduzione della spesa pubblica** al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia della pubblica amministrazione;

l) *identica*;

m) **decentramento delle funzioni e dei servizi, anche mediante l'attribuzione o il trasferimento alle regioni dei residui compiti afferenti alla sfera di competenza regionale e l'attribuzione agli uffici periferici dello Stato dei compiti relativi ad ambiti territoriali circoscritti;**

n) **agevolazione dell'accesso dei cittadini alla pubblica amministrazione, anche mediante la concentrazione degli uffici periferici e l'organizzazione di servizi polifunzionali.**

3. Entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi e dei regolamenti di cui ai commi 1 e 2 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal comma 2 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 3, potranno essere emanate, con uno o più

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

3. In ogni provincia è istituito un ufficio periferico unificato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a cui è preposto un funzionario con la qualifica di dirigente.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, si provvede all'ordinamento degli uffici di cui al comma 3, nonché al conferimento delle competenze già attribuite agli ispettorati provinciali del lavoro e agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e, nelle sedi capoluogo di regione, anche delle competenze già attribuite agli ispettorati regionali del lavoro e agli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione. In queste ultime sedi le commissioni regionali per l'impiego esercitano anche le funzioni delle commissioni provinciali.

5. Sono fatte salve le competenze della Regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 2.

(Soppressione dei Ministeri dei trasporti e della marina mercantile e istituzione del Ministero dei trasporti e della navigazione. Riordino del Ministero dell'ambiente)

1. Sono soppressi il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile.

2. È istituito il Ministero dei trasporti e della navigazione, al quale sono trasferiti funzioni, uffici, personale e risorse finanziarie dei soppressi Ministeri, fatto salvo quanto disposto dal comma 3.

3. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela dell'ambiente marino.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1994.

5. *Identico.*

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, si provvede all'ordinamento degli uffici di cui al comma 5, nonché al conferimento delle competenze già attribuite agli ispettorati provinciali del lavoro e agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e, nelle sedi capoluogo di regione, anche delle competenze già attribuite agli ispettorati regionali del lavoro e agli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione. In queste ultime sedi le commissioni regionali per l'impiego esercitano anche le funzioni delle commissioni provinciali.

7. Sono fatte salve le competenze della Regione siciliana, delle province autonome di Trento e di Bolzano **e della regione Valle d'Aosta.**

Art. 2.

(Soppressione dei Ministeri dei trasporti e della marina mercantile e istituzione del Ministero dei trasporti e della navigazione. Riordino del Ministero dell'ambiente)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela **e di difesa** dell'ambiente marino.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

4. Con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, si provvede al trasferimento di mezzi finanziari, personale e uffici del Ministero della marina mercantile al Ministero dell'ambiente. Con gli stessi decreti si provvede, inoltre, a fissare i criteri per la parziale riassegnazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1993.

5. L'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione è articolata in:

a) dipartimenti, per l'assolvimento dei compiti finali in relazione alle funzioni in materia di trasporti terrestri, navigazione marittima e aerea, in numero non superiore a tre, nonchè per l'assolvimento di compiti di indirizzo e di coordinamento delle ripartizioni interne;

b) servizi, per l'assolvimento di compiti strumentali.

6. La costituzione dei dipartimenti e dei servizi, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale sono disposte con uno o più regolamenti da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri:

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

4. Con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica **da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge**, si provvede al trasferimento di mezzi finanziari, personale e uffici del Ministero della marina mercantile al Ministero dell'ambiente. **Fermo restando quanto stabilito dal comma 3**, con gli stessi decreti si provvede a **rideterminare le competenze del Ministero dei trasporti e della navigazione in materia di interventi per la difesa del mare di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, ed alle pertinenti convenzioni internazionali, nonchè a stabilire** i criteri per la parziale riassegnazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1993.

5. *Identico:*

a) dipartimenti, per l'assolvimento dei compiti finali in relazione alle funzioni in materia di trasporti terrestri, navigazione marittima **e interna, ad eccezione di quella lacuale, e navigazione aerea**, in numero non superiore a tre, nonchè per l'assolvimento di compiti di indirizzo e di coordinamento delle ripartizioni interne **in ordine all'obiettivo di promuovere l'intermodalità;**

b) *identica.*

6. *Identico:*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

a) la determinazione dei compiti dei dipartimenti e dei servizi è retta da criteri di omogeneità, complementarità e organicità, mediante l'accorpamento di uffici esistenti e la riduzione degli uffici dirigenziali;

b) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si conforma al criterio di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze, per svolgere compiti anche non permanenti e per raggiungere specifici obiettivi;

c) gli uffici costituiscono le unità operative delle ripartizioni dirigenziali generali e dei servizi e sono istituiti esclusivamente nel loro ambito;

d) l'ordinamento complessivo diminuisce i costi amministrativi e rende più spedite le procedure, riducendone i tempi;

e) le funzioni di vigilanza sulle Ferrovie dello Stato SpA sono esercitate da un'apposita unità di controllo.

7. La dotazione organica del Ministero dei trasporti e della navigazione è rideterminata con regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in misura comunque non superiore ai posti coperti nei due Ministeri, per le materie non trasferite, in modo da: eliminare duplicazioni di strutture, semplificare i procedimenti amministrativi, contenere la spesa pubblica, razionalizzare l'organizzazione, anche al fine di assicurare la corretta gestione delle risorse pubbliche.

8. Ogni tre anni, l'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione è sottoposta a verifica, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza. Dell'esito della verifica il Ministro riferisce alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

9. Il regolamento di cui al comma 6 raccoglie tutte le disposizioni normative

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

a) *identica;*

b) *identica;*

c) gli uffici costituiscono le unità operative delle ripartizioni dirigenziali generali e dei servizi e sono istituiti esclusivamente nel loro ambito, **salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, lettera I), n. 1);**

d) *identica;*

e) *identica.*

7. La dotazione organica del Ministero dei trasporti e della navigazione è rideterminata, **per le materie non trasferite, ai sensi dell'articolo 9**, in modo da eliminare le duplicazioni di struttura, semplificare i procedimenti amministrativi, contenere la spesa pubblica, razionalizzare l'organizzazione anche al fine di assicurare la corretta gestione delle risorse pubbliche, **l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, e in misura comunque non superiore ai posti coperti nei due Ministeri soppressi o per i quali, al 31 agosto 1993, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato un bando di concorso.**

8. *Identico.*

9. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

relative al Ministero dei trasporti e della navigazione. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. Fino a tale data nulla è innovato in ordine ai compiti, alla organizzazione centrale e periferica e agli organi consultivi esistenti presso il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile.

10. L'ispettorato generale delle capitanerie di porto e il Corpo delle capitanerie di porto dipendono dal Ministero dei trasporti e della navigazione nei limiti di quanto

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

10. Presso il Ministero dei trasporti e della navigazione è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro che, in rapporto all'attività svolta, è definita di maggiore importanza. Al predetto ufficio è preposto un dirigente generale di livello C del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di direttore, scelto tra i dirigenti del ruolo stesso. In relazione all'incremento del posto di dirigente generale, i posti di funzione di direttore di Ragioneria centrale di cui al quadro I della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, sono ridotti di due unità ed i posti di funzione di ispettore generale sono aumentati di una unità. I quadri H ed I della tabella VII relativi al personale dirigente della Ragioneria generale dello Stato, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti con i corrispondenti quadri di cui all'annesso n. 1 allegato alla presente legge. Il personale già in servizio presso la Ragioneria centrale del Ministero dei trasporti e presso la Ragioneria centrale del Ministero della marina mercantile è provvisoriamente utilizzato presso la Ragioneria centrale di nuova istituzione fino alla definizione delle dotazioni organiche della stessa, che saranno fissate con decreto del Ministro del tesoro.

11. L'ispettorato generale delle Capitanerie di porto è costituito in comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, senza aumento di organico nè di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

dispone l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, e svolgono le attribuzioni di cui al regio decreto 19 febbraio 1940, n. 194, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministero dell'ambiente si avvale delle Capitanerie di porto, dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), e del Sistema difesa mare (Si.d.mare).

11. È soppresso l'Ente nazionale gente dell'aria. I compiti dell'ente soppresso sono attribuiti a uffici del Ministero dei trasporti e della navigazione.

12. Con successivo regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è riordinato il Ministero dell'ambiente.

Art. 3.

(Istituzione del Sistema nazionale di istruzione e autonomia degli istituti e scuole e altre norme in materia di scuola)

1. Gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado hanno personalità giuridica e sono

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

spese complessive, dipende dal Ministero dei trasporti e della navigazione nei limiti di quanto dispone l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, e **svolge** le attribuzioni di cui al regio decreto 19 febbraio 1940, n. 194, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministero dell'ambiente si avvale delle Capitanerie di porto, dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), e del Sistema difesa mare (Si.d.mare).

12. Sono soppressi i contributi dello Stato in favore dell'Ente nazionale gente dell'aria.

13. Con successivo regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è riordinato il Ministero dell'ambiente. **Restano salve le competenze della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni degli statuti di autonomia e relative norme di attuazione.**

14. I rapporti, anche finanziari, per l'utilizzazione degli uffici periferici del Ministero dei trasporti e della navigazione da parte di altri Ministeri o delle regioni per l'esercizio di funzioni nelle materie di loro competenza, sono disciplinati da apposite convenzioni con il Ministero o la regione interessati.

15. Sono fatte salve le competenze del Ministero delle finanze in materia di demanio marittimo.

Art. 3.

(Istituzione del Sistema nazionale di istruzione e autonomia degli istituti e scuole e altre norme in materia di scuola)

1. Gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado hanno personalità giuridica e sono

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

dotati di autonomia didattica, di ricerca e sviluppo, organizzativa e finanziaria, secondo gli obiettivi indicati, a livello nazionale, nel quadro delle procedure previste dal vigente ordinamento.

2. Con regolamento governativo, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al rafforzamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, alla ridefinizione degli organi collegiali e alla riorganizzazione dei servizi dell'amministrazione scolastica, ai suoi vari livelli funzionali. Il regolamento determina:

a) le modalità di graduale conferimento agli istituti e scuole della personalità giuridica, previa definizione di un piano di razionalizzazione da formulare anche sulla base delle esigenze degli enti locali;

b) le modalità di esercizio dell'autonomia didattica, anche attraverso progetti di istituto che consentano forme di organizzazione modulare, procedure di valutazione, ambiti di flessibilità curricolare in relazione ad obiettivi connessi alle esigenze locali;

c) le forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche e tra queste e altri enti o associazioni del mondo del lavoro, per favorire iniziative di studio, ricerca e formazione, anche mediante l'istituzione di corsi post-secondari di perfezionamento e specializzazione, nell'ambito di programmi regionali e sulla base di apposite convenzioni o accordi;

d) le modalità di esercizio dell'autonomia organizzativa ed amministrativa, volte ad attribuire alle istituzioni scolastiche anche la diretta gestione dei beni patrimoniali e la capacità di stipulare convenzioni con altre scuole, con amministrazioni pubbliche ed enti pubblici e privati per comuni progetti educativi e formativi, nonché con gli enti locali per la gestione dei servizi che essi sono tenuti ad erogare sulla base delle disposizioni vigenti;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

dotati di autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo, **nei limiti, con la gradualità e con le procedure previsti dal presente articolo.**

2. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali, determina le forme di autofinanziamento e approva il bilancio.

3. Il consiglio di circolo o d'istituto, su proposta del collegio dei docenti, delibera, tra l'altro:

a) sulle modalità di organizzazione dell'orario scolastico e delle attività didattiche;

b) sull'adeguamento del piano curricolare degli studi e sulla sua eventuale variazione;

c) sull'approvazione di interventi finalizzati all'orientamento e alla formazione;

d) sulla programmazione delle azioni di recupero e di sostegno e di valorizzazione degli studenti capaci e meritevoli, nonché su provvedimenti destinati all'attuazione del diritto allo studio;

e) sulla individuazione di azioni positive contro la dispersione scolastica;

f) sull'istituzione di corsi di educazione permanente per adulti.

4. Nella scuola secondaria superiore il consiglio di istituto stabilisce anche i criteri e le modalità per la determinazione del contributo a carico degli studenti non più soggetti all'obbligo scolastico e delle esenzioni dalle tasse scolastiche.

5. Qualora il consiglio di circolo o di istituto ritenga di non poter accogliere le singole proposte di cui al comma 3, le rinvia al collegio dei docenti, con motivazione, per l'adozione di opportune modifiche. In assenza di tali modifiche, trascorsi venti giorni, il consiglio di circolo o di istituto delibera in materia, con esclusione delle questioni attinenti alla libertà didattica.

6. Ove il collegio dei docenti non provveda a formulare proposte nelle materie di sua competenza, il consiglio di

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

e) le modalità per la definizione di organici di istituto, che consentano di rispondere alle esigenze dei progetti educativi, sulla base di criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, e sulla base di piani provinciali predisposti dai provveditori agli studi;

f) la razionalizzazione della gestione del personale e le modalità di reclutamento e di utilizzazione, senza aggravio di spese, dei docenti per attività extra curriculari, tenuto conto dell'autonomia finanziaria degli istituti;

g) le modalità di erogazione alle istituzioni scolastiche dei contributi a carico dello Stato, anche con funzione perequativa, nonché delle entrate derivanti dalle tasse, dai contributi degli alunni e da altri proventi, salvaguardando la piena realizzazione del diritto allo studio;

h) l'attribuzione ai capi di istituto di compiti di direzione, promozione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane e professionali e di compiti di gestione delle risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;

i) il potenziamento degli organi collegiali della scuola, come organi di partecipazione e di gestione delle istituzioni scolastiche, da parte delle diverse componenti della scuola e delle famiglie, da valorizzare in relazione al rafforzamento dell'autonomia scolastica, anche mediante l'integrazione del consiglio di circolo o di istituto con enti e soggetti esterni comunque interessati alla realizzazione di progetti d'istituto;

l) le modalità di elezione dei componenti del consiglio di circolo o di istituto e quelle di partecipazione dei componenti elettivi e non elettivi, anche mediante procedure elettorali di secondo grado;

m) il riassetto organizzativo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, ai vari livelli territoriali, in coerenza con l'esigenza di sviluppo dell'autonomia

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

circolo o di istituto ne sollecita la presentazione.

7. Il consiglio di circolo o di istituto nomina una giunta esecutiva composta dal preside o dal direttore didattico, che la presiede, e da altri quattro membri. Nella scuola secondaria superiore possono essere aggiunti due componenti esterni con competenze tecnico-professionali, in rapporto ad esigenze specifiche di particolari istituzioni scolastiche. Ai componenti esterni non può essere corrisposto alcun compenso.

8. La giunta esecutiva, sulla base degli indirizzi generali approvati dal consiglio di circolo o di istituto e sulla base delle deleghe ad essa attribuite ai sensi del comma 11, svolge la funzione di organo di amministrazione e assume tutte le deliberazioni relative alla gestione del patrimonio e all'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, nonché, in relazione alle finalità dell'istituzione scolastica, alla partecipazione dell'istituto alla realizzazione di accordi di programma, all'approvazione di convenzioni con le regioni, con altri istituti scolastici, con gli enti locali, anche ai fini della disciplina dei rapporti relativi al personale e delle spese, con le istituzioni formative ed educative pubbliche e private presenti sul territorio, con enti e imprese pubbliche e private, anche ai fini dell'ampliamento e arricchimento del piano curricolare degli studi.

9. Il collegio dei docenti formula le proposte relative alle materie indicate nel comma 3, lettere a), b) e c), previa consultazione, nella scuola secondaria superiore, con gli studenti eletti nei consigli di classe.

10. Nella scuola secondaria superiore il comitato degli studenti può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

11. Il consiglio di circolo o di istituto disciplina con regolamento il proprio

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

delle istituzioni scolastiche, prevedendo, secondo i principi contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che l'amministrazione centrale assuma compiti di indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione del sistema scolastico e che l'amministrazione scolastica periferica sia riorganizzata in modo da poter assolvere, a livello provinciale, a compiti di assistenza, consulenza e programmazione e, a livello regionale, a compiti di coordinamento dei mezzi e degli strumenti;

n) l'unificazione di uffici e servizi preposti a compiti gestionali e l'istituzione di dipartimenti e servizi per assolvere ai compiti di promozione, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione del sistema scolastico;

o) la ridefinizione dei compiti degli istituti di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, quali enti di sostegno all'autonomia didattica e di ricerca e allo sviluppo delle istituzioni scolastiche.

3. Il regolamento governativo di cui al comma 2 prevederà forme di verifica triennale dell'idoneità dell'assetto organizzativo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, sotto il profilo della sua funzionalità e produttività; i risultati della verifica sono comunicati dal Ministro della pubblica istruzione alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

funzionamento e quello della giunta esecutiva. Nel regolamento può essere prevista la delega di poteri alla giunta esecutiva ed al preside o al direttore didattico in materie determinate.

12. Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e dei relativi adempimenti contabili, nonchè per il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale e il controllo dei costi anche su base comparativa.

13. In sede di contrattazione collettiva si provvede ad individuare i criteri di flessibilità dell'orario di lavoro e delle modalità di prestazione del servizio del personale direttivo e docente, valorizzando la professionalità, al fine di renderli funzionali all'attuazione della presente legge.

14. Le entrate degli Istituti di istruzione secondaria superiore comprendono:

a) il contributo dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in contributo ordinario e perequativo;

b) le tasse scolastiche;

c) i contributi a carico degli studenti del triennio;

d) i proventi derivanti da convenzioni con gli enti locali e con terzi, anche per l'utilizzazione di strutture e di personale;

e) i contributi degli enti locali, anche per la eventuale manutenzione ordinaria degli stabili, secondo gli accordi di programma o apposite convenzioni;

f) finanziamenti per progetti mirati e per progetti di settore promossi in base ai criteri fissati dagli accordi di programma;

g) finanziamenti per partecipazione a progetti comunitari;

h) donazioni, legati ed eredità.

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

15. Le entrate delle scuole elementari e delle scuole secondarie inferiori comprendono i contributi ed i finanziamenti nonchè le donazioni, i legati e le eredità di cui, rispettivamente, al comma 14, lettere a), e), f) ed h).

16. Con regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni competenti per materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a disciplinare, fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi, l'attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

17. Il regolamento di cui al comma 16 determina:

a) i tempi di attuazione dell'autonomia, in relazione alla definizione di un piano di razionalizzazione e di ridimensionamento delle unità scolastiche da formulare anche sulla base delle esigenze e delle proposte degli enti locali, nonchè le modalità di applicazione e di coordinamento delle nuove disposizioni alle istituzioni scolastiche già dotate di personalità giuridica;

b) le modalità di esercizio dell'autonomia didattica, anche attraverso progetti di istituto che consentano forme di organizzazione modulare, procedure di valutazione, ambiti di flessibilità curricolare anche in relazione ad obiettivi connessi alle esigenze locali;

c) le modalità di attuazione della collaborazione tra istituzioni scolastiche e tra queste e altri enti o associazioni con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 8;

d) le modalità di esercizio dell'autonomia organizzativa ed amministrativa, volta ad attribuire alle istituzioni scolastiche anche la diretta gestione dei beni patrimoniali e la capacità di stipulare le convenzioni di cui al comma 8, nonchè quelle con gli enti locali per la gestione

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

dei servizi che essi sono tenuti ad erogare sulla base delle disposizioni vigenti;

e) le modalità per la definizione di organici di istituto, anche in relazione all'impiego del personale su reti di scuole, che consentano di rispondere alle esigenze dei progetti educativi, sulla base di criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto coi Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, e sulla base di piani provinciali predisposti dai provveditori agli studi;

f) la razionalizzazione della gestione del personale e le modalità di reclutamento e di utilizzazione, nonché le modalità di reclutamento, senza aggravio di spese, dei docenti per attività extracurricolari, tenuto conto dell'autonomia finanziaria degli istituti;

g) le modalità di erogazione alle istituzioni scolastiche dei contributi, ordinario e perequativo, a carico dello Stato, nonché delle entrate derivanti dalle tasse, dai contributi e da altri proventi, salvaguardando la piena realizzazione del diritto allo studio;

h) l'attribuzione ai capi di istituto di compiti di direzione, promozione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane e professionali e di compiti di gestione delle risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;

i) l'utilizzazione delle strutture residenziali degli istituti di educazione e dei convitti annessi agli istituti di istruzione secondaria superiore;

l) l'applicazione, fino all'entrata in vigore delle leggi di riordinamento del settore, delle disposizioni del presente articolo ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, alle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, agli istituti superiori per le industrie artistiche e agli istituti di educazione, tenendo conto delle specificità ordinarie delle predette istituzioni;

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

m) la definizione dello statuto dello studente, con indicazione dei diritti e dei doveri, nonché delle modalità di partecipazione alla vita della scuola;

n) la ridefinizione dei compiti e della organizzazione degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IRRSAE), quali enti di sostegno all'autonomia didattica, di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche con la previsione, per la Biblioteca di documentazione pedagogica, del collocamento fuori ruolo a tempo indeterminato del personale attualmente comandato presso di essa, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

18. Il regolamento di cui al comma 16 prevederà forme di verifica triennale dell'idoneità dell'assetto organizzativo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, sotto il profilo della funzionalità e produttività; i risultati della verifica sono comunicati dal Ministro della pubblica istruzione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

19. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme previste dal presente articolo sono abrogate tutte le disposizioni di legge vigenti nelle materie che formano oggetto della nuova disciplina regolamentare.

20. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con uno o più decreti, norme aventi forza di legge per la ridefinizione degli organi collegiali e per la riorganizzazione dei servizi dell'amministrazione scolastica, ai suoi vari livelli funzionali, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge.

21. I decreti di cui al comma 20 sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

22. I decreti di cui al comma 20 provvedono:

a) all'armonizzazione delle disposizioni contenute nel presente articolo con quelle recate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e successive modificazioni;

b) alla determinazione degli organi collegiali a livello nazionale e periferico in relazione al riordinamento dell'amministrazione scolastica ed alle nuove forme dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

c) alla definizione di procedure elettorali anche di secondo grado;

d) alla determinazione delle modalità di partecipazione dei componenti eletti e non eletti;

e) al riassetto dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, ai vari livelli territoriali, in coerenza con l'esigenza di sviluppo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

f) all'attribuzione all'amministrazione centrale di prevalenti compiti di indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione del sistema scolastico;

g) all'attribuzione all'amministrazione scolastica periferica, a livello regionale e sub-regionale, di prevalenti compiti di programmazione scolastica legata al territorio, sentiti gli enti locali, di utilizzazione e coordinamento di mezzi e strutture, di valutazione del sistema scolastico nell'ambito di rispettiva competenza, nonché di assistenza, consulenza e controllo; in particolare, all'attribuzione all'amministrazione a livello sub-regiona-

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

le anche di compiti di gestione del personale;

h) all'attribuzione al Governo e al Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di specifica potestà regolamentare nelle seguenti materie e secondo i seguenti principi:

1) unificazione di uffici e servizi preposti a compiti gestionali finalizzata alla eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni di competenze;

2) istituzione di dipartimenti per assolvere ai compiti di indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento, controllo e valutazione del sistema scolastico, a livello nazionale e regionale.

23. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro il 30 novembre 1994, sentite le Commissioni parlamentari competenti e previo parere del Consiglio di Stato, sono coordinate le norme della presente legge con quelle raccolte nel testo unico da emanarsi ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 121, come modificata dalla legge 26 aprile 1993, n. 126, nonché con le leggi e le norme sopravvenute sino alla data del 31 dicembre 1993. In sede di coordinamento si procede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per le materie oggetto dei regolamenti previsti dal presente articolo nonché per le seguenti:

a) razionalizzazione della rete scolastica e organici di Istituto e provinciali;

b) piani di studio, programmi di insegnamento e orari per ciascun grado e tipo di scuola ivi compresi i conservatori di musica e le accademie;

c) carriera scolastica degli alunni, scrutini ed esami, con eccezione degli esami di Stato;

d) sanzioni e procedimenti disciplinari riguardanti gli alunni;

e) scambi di classi e di insegnanti con l'estero;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

4. A decorrere dal 1° gennaio 1994 il servizio di cassa delle istituzioni scolastiche, artistiche, educative e dei Distretti scolastici è affidato alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che lo gestisce attraverso il servizio dei conti correnti postali. Le modalità e le condizioni di svolgimento del servizio di cassa sono regolate da apposita convenzione da stipulare tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e i Ministeri del tesoro e della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, emana le istruzioni amministrativo-contabili necessarie.

5. È anticipata dall'anno scolastico 1994-1995 all'anno scolastico 1993-1994 l'attuazione delle direttive del piano di rideterminazione del rapporto alunni- classi, di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Sono fatti salvi i trasferimenti e i passaggi di ruolo e di cattedra relativi all'anno scolastico 1993-1994. Non si effettuano nomine in ruolo sui posti che dovessero venire meno in applicazione della presente disposizione. Il personale in esubero che non possa essere utilizzato per la copertura di cattedre e posti disponibili nella provincia, è utilizzato, per le supplenze temporanee, secondo le disposizioni contenute nell'annuale ordinanza ministeriale sulle utilizzazioni.

6. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, gli organici del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze di funzionamento delle classi previste dal piano di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

f) organizzazione e funzionamento dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative statali.

24. *Identico.*

25. *Identico.*

26. *Identico.*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

7. Le assunzioni in ruolo sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo la riduzione di organico di cui al comma 6. In ogni caso non sono effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.

8. Analogamente si provvede nei riguardi del personale direttivo in relazione alle cessazioni dal servizio e al piano di razionalizzazione della rete scolastica da definire ai sensi del comma 2, lettera a).

9. I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

10. Le disposizioni di cui all'articolo 11 non si applicano al personale del comparto scuola.

11. A decorrere dall'anno finanziario 1994 le spese per le supplenze annuali e temporanee sono sostenute dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con imputazione ai rispettivi bilanci e con applicazione dell'articolo 25, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

12. Il Ministro della pubblica istruzione ripartisce fra i provveditori agli studi gli appositi stanziamenti di bilancio, sulla base della consistenza provinciale del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario dipendente dallo Stato. Il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di operare interventi correttivi al fine di un riequilibrio delle assegnazioni fra le diverse province. Le somme sono assegnate con ordini di accreditamento a rendicontazione decentrata emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. Con il medesimo criterio, i provveditori agli studi assegnano alle istituzioni scolastiche ed educative l'80 per cento delle somme accreditate, riservando il residuo 20 per cento ad interventi relativi a imprevedibili sopravvenute esigenze.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

27. Le assunzioni in ruolo sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo la riduzione di organico di cui al comma 26. In ogni caso non sono effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.

28. Analogamente si provvede nei riguardi del personale direttivo in relazione alle cessazioni dal servizio e al piano di razionalizzazione della rete scolastica da definire ai sensi del comma 16.

29. *Identico.*

30. Le disposizioni di cui all'articolo 12 non si applicano al personale del comparto scuola.

31. *Identico.*

32. *Identico.*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

13. Al pagamento delle retribuzioni delle supplenze temporanee di breve durata provvedono i capi di istituto ed i consigli di circolo e di istituto, utilizzando le apposite risorse, entro i limiti dei finanziamenti a tal fine previsti e nell'esercizio dei poteri di gestione di cui sono rispettivamente responsabili nell'ambito dell'autonomia scolastica, in base ad effettive inderogabili esigenze che impongano il ricorso a tali supplenze.

14. Dal 1° gennaio 1994, i docenti collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi dell'attuale sede di servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che il provveditore stesso, sentito anche il capo d'istituto, non ritenga sussistenti motivi ostativi al temporaneo ritorno all'insegnamento.

15. Dalla medesima data del 1° gennaio 1994, i docenti mantenuti ad esaurimento nell'assegnazione a compiti diversi da quelli di istituto, ai sensi dell'articolo 63, penultimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono restituiti in via temporanea all'insegnamento e utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi della sede di attuale servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che i docenti interessati chiedano di essere inquadrati nei ruoli dell'amministrazione in cui prestano servizio o comunque che l'amministrazione stessa non se ne assuma l'onere.

16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le tasse di iscrizione e di frequenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e le tasse di esame e di diploma sono annualmente determinate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione. I relativi introiti sono acquisiti ai bilanci delle istituzioni scolastiche interessate, per le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

33. *Identico.*

34. *Identico.*

35. *Identico.*

36. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 16, le tasse di iscrizione e di frequenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e le tasse di esame e di diploma sono annualmente determinate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione. I relativi introiti sono acquisiti ai bilanci delle istituzioni scolastiche interessate, per le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

17. Nella determinazione delle tasse di cui al comma 16 sono previste misure differenziate in relazione a fasce di reddito, sulla base del reddito del nucleo familiare, risultante dall'annuale dichiarazione effettuata ai fini fiscali. Rimangono ferme le vigenti disposizioni che prevedono la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche e quelle in materia di diritto allo studio.

18. In conseguenza delle disposizioni di cui ai commi 13, 14 e 15, i capitoli 1032, 1035 e 1036 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per gli anni 1994, 1995 e 1996, sono ridotti complessivamente di lire 292,7 miliardi per ciascun anno.

19. Con decreto da emanarsi entro il 30 giugno 1994, sentite le competenti Commissioni parlamentari e previo parere del Consiglio di Stato, il Governo coordina le norme della presente legge con quelle raccolte nel testo unico da emanarsi ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 121, e della legge 26 aprile 1993, n. 126, nonché con le leggi e norme sopravvenute sino alla data del 31 dicembre 1993. Tale decreto indica le materie per la cui disciplina si procede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con esclusione delle disposizioni di legge riguardanti l'ordinamento generale dell'istruzione, gli esami di Stato, i titoli di studio e l'istruzione non statale.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

37. Nella determinazione delle tasse di cui al comma 36 sono previste misure differenziate in relazione a fasce di reddito, sulla base del reddito del nucleo familiare, risultante dall'annuale dichiarazione effettuata ai fini fiscali. Rimangono ferme le vigenti disposizioni che prevedono la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche e quelle in materia di diritto allo studio.

38. In conseguenza delle disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35, i capitoli 1032, 1035 e 1036 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per gli anni 1994, 1995 e 1996, sono ridotti complessivamente di lire 292,7 miliardi per ciascun anno.

39. **Le regioni a statuto speciale nonché le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le materie di loro competenza con proprie normative.**

Soppresso

Art. 4.

**(Norme sullo stato giuridico
dei magistrati e sul personale
dell'amministrazione penitenziaria)**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 9

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

agosto 1993, n. 295, nel corso del 1994 non possono essere assunti più di 320 magistrati con decorrenza non anteriore al 1° giugno 1994, nel corso del 1995 non più di 310 magistrati con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 1995 e non più di altri 310 con decorrenza non anteriore al 1° dicembre dello stesso anno.

2. Salve le disposizioni del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1993, n. 254, concernente l'aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni dei vincitori dei concorsi relativi a posti del personale amministrativo non ancora banditi alla data del 31 agosto 1993 non possono superare le 1.000 unità nell'anno 1994. Per le restanti unità le assunzioni non possono superare la quota del 40 per cento dei posti vacanti nell'anno 1995 e la quota del 60 per cento degli stessi nell'anno 1996.

3. Le assunzioni relative all'anno 1994 di cui al comma 2, nonché quelle relative ai concorsi già banditi alla data del 31 agosto 1993, sono effettuate fino al 50 per cento con decorrenza non anteriore al 1° marzo 1994, e per la restante quota con decorrenza non anteriore al 1° settembre 1994.

4. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 3 i capitoli 1497, 1995 e 1998 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia sono ridotti complessivamente di lire 48 miliardi nel 1994.

5. Il Governo è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica dell'ordinamento giudiziario, al fine di assicurare l'effettiva destinazione dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari all'esercizio delle attività giudiziarie, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri:

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

a) i magistrati non possono far parte di collegi arbitrali nè esercitare le funzioni di arbitro;

b) i magistrati non possono accettare incarichi di lavoro autonomo o subordinato, ancorchè a carattere occasionale, ad eccezione dei seguenti:

1) incarichi conferiti dalla Camera dei deputati o dal Senato della Repubblica o loro articolazioni interne, dalla Corte costituzionale o dagli organi di autogoverno della magistratura di appartenenza;

2) partecipazione a commissioni di concorso per l'ammissione in magistratura e a corsi di formazione professionale per magistrati;

3) collaborazioni a quotidiani o periodici o a trasmissioni radiotelevisive, purchè non si risolvano in attività svolte professionalmente e si svolgano nel rispetto di regole deontologiche;

c) è consentita l'assegnazione di magistrati presso il Ministero di grazia e giustizia, nell'ambito esclusivo di funzioni predeterminate con il decreto stesso.

6. Gli incarichi di cui alle lettere b), n. 1) e c) del comma 5 non potranno avere durata superiore a cinque anni durante l'intero periodo di appartenenza del magistrato all'ordine giudiziario.

7. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con i decreti legislativi di cui al comma 5, le norme di coordinamento delle disposizioni ivi previste con tutte le altre leggi dello Stato, nonchè le norme di carattere transitorio.

8. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 5 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data della trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del detto parere.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

Art. 4.

(Riordino dei comitati interministeriali e soppressione di organi collegiali)

1. Sono soppressi il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), **il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS)**, il Comitato interministeriale per la cinematografia, il Comitato interministeriale per la protezione civile, il Comitato interministeriale per l'emigrazione (CIEM), il Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, il Comitato interministeriale prezzi (CIP), il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), il Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), il Comitato interministeriale gestione fondo interventi educazione e informazione sanitaria, il Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia. Sono altresì soppressi, fatta eccezione per il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e per i comitati di cui al comma 3, gli altri comitati interministeriali, che prevedano per legge la partecipazione di più Ministri o di loro delegati.

2. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procederà a definire la disciplina delle funzioni dei soppressi Comitati, conformemente ai seguenti criteri e principi:

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art. 5.

(Riordino dei comitati interministeriali e soppressione di organi collegiali)

1. Sono soppressi il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), il Comitato interministeriale per la cinematografia, il Comitato interministeriale per la protezione civile, il Comitato interministeriale per l'emigrazione (CIEM), il Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, il Comitato interministeriale prezzi (CIP), il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), il Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), il Comitato interministeriale gestione fondo interventi educazione e informazione sanitaria, il Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia. Sono altresì soppressi, fatta eccezione per il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), **per il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS)**, e per i comitati di cui al comma 4, gli altri comitati interministeriali, che prevedano per legge la partecipazione di più Ministri o di loro delegati.

2. All'onere conseguente alla mancata soppressione del CICS, pari a lire 500 milioni annue, si fa fronte mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni.

3. *Identico:*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

a) attribuzione al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) delle funzioni in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonché di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche economiche comunitarie;

b) utilizzazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a fini di coordinamento delle attività regionali;

c) attribuzione alla responsabilità individuale dei Ministri con competenza prevalente delle funzioni e dei compiti settoriali.

3. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite l'organizzazione e le funzioni del CIPE, del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza e del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo.

4. Gli organi dirigenti e gli uffici dei Ministeri interessati sono adeguati alle funzioni mediante la procedura di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

5. Sono soppressi gli organi collegiali di cui all'allegato elenco n. 1. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) attribuzione alle regioni della potestà legislativa o regolamentare nelle materie esercitate dai soppressi Comitati, che rientrino nella sfera di competenza delle regioni stesse.

4. *Identico.*

5. Gli schemi dei regolamenti di cui ai commi 3 e 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino di organi collegiali dello Stato, nonché di organismi con funzioni pubbliche o di collaborazione ad uffici pubblici, conformemente ai seguenti criteri e principi:

a) accorpate le funzioni per settori omogenei e sopprimere gli organi che risultino superflui in seguito all'accorpamento;

b) sostituire gli organi collegiali con le conferenze di servizi previste dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) ridurre il numero dei componenti;

d) trasferire ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le funzioni deliberative che non richiedano, in ragione del loro peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale;

e) escludere la presenza di rappresentanti sindacali o di categorie sociali o economiche dagli organi collegiali deliberanti in materia di ricorsi, o giudicanti in procedure di concorso.

6. Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione è soppresso. Le funzioni sono devolute al Dipartimento della funzione pubblica. Il personale e la biblioteca sono trasferiti al Dipartimento della funzione pubblica.

7. L'Autorità per l'Adriatico è soppressa e le relative funzioni sono trasferite alle amministrazioni statali competenti per materia, che le esercitano ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La legge 19 marzo 1990, n. 57, e le successive disposizioni modificative e integrative sono abrogate.

8. Per effetto delle disposizioni del presente articolo, i capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri indicati negli allegati elenchi n. 2 e n. 3, sono ridotti, per il 1994, nella misura risultante dagli elenchi stessi. La stessa riduzione si applica per gli anni 1995 e 1996.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

Art. 5.

(Disposizioni sugli enti pubblici non economici e sugli enti pubblici soppressi)

1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla fusione o alla soppressione degli enti di cui all'allegato elenco n. 4 e alla conseguente attribuzione delle funzioni degli enti soppressi all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), secondo le rispettive competenze, in materia di previdenza, e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in materia di infortunistica. Con lo stesso regolamento si provvede al riordinamento degli enti di previdenza e assistenza nei cui organi siano previste rappresentanze sindacali, al fine di distinguere organi di indirizzo generale, definizione degli obiettivi e controllo sui risultati, e organi di gestione, nonchè di rivedere le norme in materia di previdenza professionale per eliminare sperequazioni tra categorie, evitare duplicazioni di trattamento pensionistico, limitare i benefici a coloro che effettivamente esercitano le professioni considerate.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art. 6.

(Disposizioni sugli enti pubblici non economici e sugli enti pubblici soppressi)

1. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere tutti gli enti pubblici di previdenza e assistenza.

2. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi, nonchè a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali prodotte dalla complessiva riduzione degli enti, anche mediante:

1) la fusione di enti con funzioni relative alle stesse categorie di personale, o a categorie omogenee;

2) l'incorporazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, secondo le rispettive competenze, in enti similari già esistenti;

3) l'incorporazione delle funzioni in materia di infortunistica nell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

4) la privatizzazione degli enti che non siano a carico dello Stato, anche se riscuotano contributi obbligatori esclusivamente a favore degli iscritti;

b) distinzione fra gli organi di indirizzo generale e gli organi di gestione, con particolare riferimento agli enti nei cui organi siano previste rappresentanze sindacali;

c) eliminazione a parità di spesa delle sperequazioni fra le categorie nel trattamento previdenziale;

d) eliminazione delle duplicazioni di trattamenti pensionistici obbligatori, fatti salvi i diritti acquisiti;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

2. Con regolamenti da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla fusione di enti con finalità analoghe o collegate, al contenimento della spesa complessiva per sedi, indennità ad organi di amministrazione e revisione, oneri di personale e funzionamento e alla conseguente riduzione del contributo statale di funzionamento ad enti, con particolare riferimento a quelli che possono utilizzare sedi comuni di servizio, soprattutto se collocate all'estero, alla riduzione del numero dei componenti degli organi di amministrazione degli enti pubblici, nonché alla individuazione degli enti da trasformare in associazioni o persone giuridiche di diritto privato. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari sono abrogate le vigenti disposizioni, anche di legge, in contrasto con il regolamento.

3. Sono abrogate le disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici soppressi in liquidazione. Al personale dipendente dagli enti soppressi e in liquidazione non si applicano, fino al suo definitivo trasferimento ad altre ammini-

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

e) limitazione dei benefici a coloro che effettivamente esercitano le professioni considerate;

f) soppressione degli enti.

3. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare gli enti pubblici non economici con funzioni analoghe o collegate.

4. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 3 il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

a) fusione degli enti con finalità omologhe o complementari;

b) contenimento della spesa complessiva per sedi, indennità ai componenti di organi di amministrazione e revisione, oneri di personale e funzionamento e conseguente riduzione del contributo statale di funzionamento, con particolare riferimento agli enti che possono utilizzare sedi comuni di servizio, anche all'estero;

c) riduzione del numero di componenti degli organi di amministrazione e di revisione;

d) trasformazione in associazioni o persone giuridiche di diritto privato degli enti a struttura associativa o che non svolgano funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni.

6. Sono abrogate le disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici soppressi in liquidazione. Al personale dipendente dagli enti soppressi e in liquidazione non si applicano, fino al suo definitivo trasferimento ad altre ammini-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

strazioni o enti, gli incrementi retributivi ed ogni altro compenso, integrativo del trattamento economico fondamentale, stabiliti da norme di legge e di contratto collettivo.

4. Le gestioni liquidatorie degli enti pubblici soppressi, affidate a commissari liquidatori, terminano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo tale data, il titolare della gestione è tenuto a consegnare le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto con gli allegati analitici relativi all'intera gestione al Ministero del tesoro-Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, che termina la liquidazione entro sei mesi dalla consegna. A tal fine la detta amministrazione può compiere qualsiasi atto di gestione, fare transazioni e rinunce ai crediti di onerosa esazione e determinare il prezzo e la procedura di alienazione dei beni patrimoniali degli enti, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e sulla alienazione dei beni dello Stato. Per la riscossione dei crediti può far ricorso alla procedura prevista dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla liquidazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD).

Art. 6.

(Finanziamento dell'istruzione universitaria e autonomia universitaria)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università sono iscritti in tre distinti

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

strazioni o enti, gli incrementi retributivi ed ogni altro compenso, integrativo del trattamento economico fondamentale, stabiliti da norme di legge e di contratto collettivo. **Si applicano le disposizioni dell'articolo 12.**

7. *Identico.*

8. *Identico.*

Art. 7.

(Finanziamento dell'istruzione universitaria e autonomia universitaria. **Disposizioni sulle istituzioni e sugli enti di ricerca**)

1. *Identico:*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:

a) fondo per il finanziamento ordinario delle università, relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento delle università, ivi comprese le spese per il personale docente e non docente e per la ricerca scientifica;

b) fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del bilancio statale per la realizzazione di investimenti in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche;

c) fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attività e progetti, ivi compreso il finanziamento di nuove iniziative didattiche.

2. Al fondo per il finanziamento ordinario delle università sono altresì attribuite le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, relative al personale delle università, nonché le disponibilità finanziarie a copertura degli incrementi di retribuzione del personale docente.

3. Nel fondo per il finanziamento ordinario delle università sono comprese una quota base, da ripartirsi tra le università in misura proporzionale alla somma dei trasferimenti statali e delle spese sostenute

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

a) fondo per il finanziamento ordinario delle università, relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento **e le attività istituzionali** delle università, ivi comprese le spese per il personale docente, **ricercatore** e non docente, **per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie** e per la ricerca scientifica, **ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attività previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394;**

b) fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del bilancio statale per la realizzazione di investimenti **per le università** in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, **ivi compresi i fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto della legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910;**

c) *identica.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

direttamente dallo Stato per ciascuna università nell'esercizio 1993, e una quota di riequilibrio, da ripartirsi sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, relativi a *standard* dei costi di produzione per studente e agli obiettivi di qualificazione della ricerca, tenuto conto delle dimensioni e condizioni ambientali e strutturali.

4. Il fondo per l'edilizia universitaria e le grandi attrezzature scientifiche è ripartito in relazione alle necessità di riequilibrio delle disponibilità edilizie, ed alle esigenze di investimento in progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale.

5. Il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario è ripartito in conformità ai piani di sviluppo. Le università possono, altresì, stipulare con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, accordi di programma per l'attribuzione delle risorse finanziarie di cui ai commi 3 e 4 per la gestione del complesso delle attività ovvero di iniziative e attività specifiche.

6. Salvo quanto previsto al comma 2, il fondo per il finanziamento ordinario delle università è determinato, per l'anno 1994, in misura pari agli stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno medesimo, per le finalità di cui al comma 1, lettera a).

7. A partire dal 1995, la quota base sarà progressivamente ridotta e la quota di riequilibrio sarà aumentata di pari importo per consentire il finanziamento a regime dei piani di sviluppo. Il riparto della quota di riequilibrio è finalizzato anche alla riduzione dei differenziali nei costi *standard* di produzione tra le diverse aree disciplinari.

8. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Soppresso

4. Il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario è ripartito in conformità ai piani di sviluppo.

5. Le università possono, altresì, stipulare con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, accordi di programma per l'attribuzione delle risorse finanziarie di cui ai commi 3 e 4 per la gestione del complesso delle attività ovvero di iniziative e attività specifiche.

6. Salvo quanto previsto al comma 2, il fondo per il finanziamento ordinario delle università è determinato, per l'anno 1994, in misura pari agli stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno medesimo, per le finalità di cui al comma 1, lettera a). **La quota di riequilibrio è determinata in misura pari al 5 per cento del totale.**

7. A partire dal 1995, la quota base **del fondo per il finanziamento ordinario delle università** sarà progressivamente ridotta e la quota di riequilibrio **dello stesso fondo** sarà aumentata **almeno** di pari importo. **La quota di riequilibrio concorre al finanziamento a regime delle iniziative realizzate in conformità ai piani di sviluppo.** Il riparto della quota di riequilibrio è finalizzato anche alla riduzione dei differenziali nei costi *standard* di produzione tra le diverse aree disciplinari.

8. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

relative allo stato giuridico ed economico dei professori universitari e dei ricercatori, con esclusione di quelle relative alle procedure concorsuali, sono attribuite alle università di appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo statuto, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti in materia di pubblicità.

9. Il numero dei posti occupati da personale di ruolo, docente e non docente, di ciascuna università, in servizio al 1° novembre 1993, costituisce l'organico dell'ateneo. Nell'organico di ateneo sono altresì compresi i posti per la cui copertura siano stati banditi concorsi o iniziate procedure di concorso o di trasferimento entro il 1° novembre 1993, nonchè i posti recati in aumento nel piano di sviluppo delle università 1991-1993 e i posti di docente, ricercatore e non docente già assegnati.

10. I ruoli nazionali del personale docente e non docente delle università sono costituiti dalla somma delle dotazioni organiche dei singoli atenei.

11. Le modifiche degli organici sono deliberate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti. Non sono consentite modifiche comportanti oneri aggiuntivi rispetto alla spesa complessiva per gli organici definiti al comma 9.

12. A partire dall'anno accademico 1994-1995, gli studenti universitari contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici attraverso il pagamento, a favore della università, della tassa di iscrizione e dei contributi universitari. Sono abolite le tasse, sovrattasse ed altre contribuzioni studentesche attualmente vigenti.

13. Per l'anno accademico 1994-1995, la tassa di iscrizione è stabilita in lire 300.000 ed aumentata nel tempo sulla base del tasso di inflazione programmato. La

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

relative allo stato giuridico ed economico dei professori universitari e dei ricercatori, **fatte salve le competenze e norme vigenti in materia di concorsi**, sono attribuite alle università di appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo statuto, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti in materia di pubblicità.

9. **L'organico di ateneo è costituito dai posti di personale di ruolo, docente e ricercatore, già assegnati, da quelli recati in aumento nel piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-1993, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1991, dai posti di ruolo di personale non docente in servizio alla data del 31 agosto 1993, ivi compresi quelli per i quali, a tale data, siano stati pubblicati i bandi o iniziate le procedure di concorso, nonchè dal 50 per cento di quelli previsti nel predetto piano di sviluppo 1991-1993.**

Soppresso.

10. *Identico.*

11. A partire dall'anno accademico 1994-1995, gli studenti universitari contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi **universitari delle sedi centrali e di quelle decentrate** attraverso il pagamento, a favore delle università, della tassa di iscrizione e dei contributi universitari. **Dalla stessa data** sono abolite le tasse, sovrattasse ed altre contribuzioni studentesche **vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.**

12. Per l'anno accademico 1994-1995, la tassa di iscrizione è stabilita in lire 300.000 ed aumentata periodicamente sulla base del tasso di inflazione programmato, **con de-**

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

tipologia e l'importo dei contributi sono definiti **annualmente** dalle singole università.

14. È istituita la tassa regionale per il diritto allo studio, quale tributo proprio delle regioni, che ne determinano annualmente l'importo a partire dalla misura minima del 50 per cento della tassa di iscrizione, per le funzioni di sostegno agli studenti universitari. Sono aboliti le quote di compartecipazione del 15 per cento su tutte le tasse ed il contributo suppletivo di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

15. A decorrere dall'anno accademico 1994-1995, sono abrogate le vigenti disposizioni in materia di esonero da tasse e contributi universitari. Sono esonerati dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, nonché dalla tassa regionale per il diritto allo studio, tutti gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore. Le università e le regioni possono concedere l'esonero totale o parziale dalle tasse e dai contributi di propria pertinenza sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 2 dicembre 1991, n. 390. L'individuazione delle condizioni economiche va effettuata tenendo conto anche della situazione patrimoniale del nucleo familiare.

16. I controlli preventivi di legittimità sui provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale delle università sono soppressi.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

creto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. La tipologia e l'importo dei contributi sono definiti dalle singole università **secondo i rispettivi ordinamenti.**

13. **A partire dall'anno accademico 1994-1995, è istituita, a carico degli studenti iscritti nelle università aventi sede nella regione, la tassa regionale per il diritto allo studio, quale tributo proprio delle regioni, che ne individuano i criteri di applicazione e ne determinano annualmente l'importo in misura non inferiore al 50 per cento della tassa di iscrizione, per le funzioni di sostegno agli studenti universitari. Almeno metà del gettito è destinato ai servizi individuali di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390.** Sono aboliti le quote di compartecipazione del 15 per cento su tutte le tasse ed il contributo suppletivo di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

14. *Identico.*

15. **I provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale delle università non sono soggetti a controlli preventivi di legittimità della Corte dei conti. Il controllo successivo della Corte dei conti di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, è esercitato ai soli fini della Relazione al Parlamento con l'esclusione del controllo amministrativo di regolari-**

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

17. Nelle università, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi determinano i parametri di riferimento del controllo, anche su indicazioni degli organi generali di direzione, cui riferiscono con apposita relazione almeno annualmente.

18. La relazione dei servizi di controllo interno è trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e alla Conferenza permanente dei rettori per la valutazione dei risultati relativi all'economicità e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario. Tale valutazione è effettuata dall'osservatorio permanente istituito, con decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera f), della legge 9 maggio 1989, n. 168. La relazione è altresì trasmessa ai Comitati provinciali della pubblica amministrazione di cui all'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

tà contabile e sui singoli atti della gestione. All'uopo le università trasmettono alla Corte dei conti i consuntivi annuali, corredati della relazione del rettore, dei nuclei di valutazione interna e dei revisori dei conti, non oltre quindici giorni dopo la loro approvazione e comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono.

16. Nelle università, ove già non esistano, sono istituiti **nuclei di valutazione interna** con il compito di verificare, mediante **analisi** comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, **la produttività della ricerca e della didattica, nonché** l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I **nuclei** determinano i parametri di riferimento del controllo anche su indicazione degli organi generali di direzione, cui riferiscono con apposita relazione almeno annualmente.

17. La relazione dei **nuclei di valutazione interna** è trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e alla Conferenza permanente dei rettori per la valutazione dei risultati relativi all'**efficienza** e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, **anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse.** Tale valutazione è effettuata dall'osservatorio permanente **da istituire**, con decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera f), della legge 9 maggio 1989, n. 168, **previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.** La relazione è altresì trasmessa ai Comitati provinciali della pubblica amministrazione di cui all'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

18. Le dotazioni organiche delle istituzioni e degli enti di ricerca sono costituite dai posti coperti al 31 agosto 1993, dai posti per la cui copertura siano stati banditi concorsi o iniziate procedure entro il 31 agosto 1993, nonché dai posti

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

Art. 7.

*(Progetti finalizzati, strumentali,
per obiettivo e pilota)*

1. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata la materia dei progetti finalizzati all'ampliamento ed al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivo, e dei progetti-pilota finalizzati al recupero della produttività, previsti rispettivamente dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, al cui

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

previsti in conseguenza di operazioni di rideterminazione delle piante organiche svolte in base alle disposizioni e alle procedure di cui all'articolo 13 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

19. Sono fatti salvi i contratti previsti dall'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, e dall'articolo 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. Sono fatti salvi, altresì, i contratti a tempo determinato presso istituzioni ed enti di ricerca i cui oneri ricadano su fondi derivanti da contratti con istituzioni comunitarie ed internazionali.

20. I vincitori dei concorsi a posti di professore universitario di ruolo di I fascia indetti con decreto ministeriale del 16 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 46-bis del 12 giugno 1992, modificato ed integrato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 6 agosto 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68, 4ª serie speciale, del 28 agosto 1992, in deroga alle disposizioni vigenti, possono essere nominati anche nel corso dell'anno accademico con decorrenza giuridica dalla data del decreto di nomina.

Art. 8.

*(Progetti finalizzati, strumentali,
per obiettivo e pilota)*

1. *Identico.*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

finanziamento si provvede mediante l'apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del tesoro, istituito dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successivamente integrato.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le modalità di selezione dei progetti finalizzati e dei progetti-pilota, indica gli elementi essenziali dei medesimi, ne determina le procedure di esame e di approvazione e stabilisce le modalità di determinazione dei compensi dei componenti degli organi di valutazione.

3. Al fine di consentire l'elaborazione e la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, nonché di verificarne i risultati, il Ministro per la funzione pubblica, con proprio decreto, può avvalersi di un nucleo di cinque esperti. La composizione del nucleo e il compenso dei componenti sono stabiliti nel decreto e la relativa spesa fa carico agli stanziamenti di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. Per l'esercizio finanziario 1994 lo stanziamento di cui al capitolo 6872 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è ridotto di lire 14 miliardi.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo, sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.

SEZIONE II

NORME SUL PERSONALE

Art. 8.

(Piante organiche, assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, personale fuori ruolo, comando e distaccato)

(Vedi, in analoga formulazione, l'ultimo periodo del comma 2 del presente articolo).

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

2. *Identico.*

3. Il Dipartimento della funzione pubblica promuove, seleziona e coordina i progetti, ne controlla l'attuazione e verifica i risultati conseguiti. A tali fini si avvale di un apposito comitato tecnico-scientifico nominato con decreto del Ministro per la funzione pubblica. La composizione del comitato è di cinque membri, il compenso dei componenti è stabilito nel decreto e la relativa spesa fa carico agli stanziamenti di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.

4. *Identico.*

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo, sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.

SEZIONE II

NORME SUL PERSONALE

Art. 9.

(Piante organiche, assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, personale fuori ruolo, comando e distaccato)

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

1. Le piante organiche delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono rideterminate in misura pari ai posti coperti o per i quali, al 31 agosto 1993, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato un bando di concorso. **È escluso dal calcolo il personale soprannumerario. Al comparto della scuola si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge.**

2. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 possono fino al 31 dicembre 1997 provvedere, previa verifica dei carichi di lavoro e ove non dispongano di personale in soprannumero, alla copertura dei posti resi disponibili per cessazioni, mediante ricorso a procedure di mobilità, nella misura del 5 per cento degli stessi. Possono, altresì, provvedere a nuove assunzioni entro il limite di un ulteriore 10 per cento, ove risulti un fabbisogno di personale eccedente i posti coperti. **Per il comparto dell'amministrazione giudiziaria, il limite è elevato al 70 per cento. Il limite stesso non si applica ai comparti della sanità e della scuola. La verifica dei carichi di lavoro deve essere effettuata con specifico riferimento alla quantità totale di atti o di operazioni, prodotti nella media degli ultimi tre anni, ai tempi standard di**

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, provvedono entro il 31 dicembre 1994 e, successivamente, con cadenza biennale, alla verifica dei carichi di lavoro, che deve essere effettuata con specifico riferimento alla quantità totale di atti o di operazioni, prodotti nella media degli ultimi tre anni, ai tempi *standard* di esecuzione delle attività e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa o potenziale. Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è abrogato. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica la congruità delle metodologie utilizzate per determinare i carichi di lavoro.

2. Le dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 sono provvisoriamente rideterminate in misura pari ai posti coperti o per i quali, al 31 agosto 1993, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato un bando di concorso **negli inquadramenti giuridici ed economici in atto.**

(Cfr. il comma 7 del presente articolo).

3. Fino al 31 dicembre 1996 le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 possono provvedere, previa verifica dei carichi di lavoro e ove non dispongano di personale in soprannumero, alla copertura dei posti resi disponibili per cessazioni, mediante ricorso a procedure di mobilità, nella misura del 5 per cento degli stessi. Possono, altresì, provvedere a nuove assunzioni entro il limite di un ulteriore 10 per cento **delle cessazioni, ove sia accertato il relativo fabbisogno.**

(Collocato, in analogia formulazione, al comma 1 del presente articolo).

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

esecuzione delle attività e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa e potenziale.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano agli enti locali il cui organico, determinato ai sensi del comma 1, risulti inferiore a dieci unità.

(Cfr. l'ultimo periodo del comma 1 del presente articolo).

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

4. Salvo quanto disposto al comma 1, le disposizioni dei commi 3 e 15 non si applicano agli enti locali che negli ultimi quattro anni non abbiano dichiarato il dissesto ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni, e che dal conto consuntivo non presentino condizioni di squilibrio, evidenziabili con parametri obiettivi, dalle quali scaturiscano inequivocabilmente i presupposti per lo stato di dissesto e per gli interventi finanziari a carico dello Stato, ed a condizione che, nell'esercizio della propria autonomia, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedano alla rideterminazione delle dotazioni organiche con i criteri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

5. Continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

6. Gli enti locali che, nel triennio successivo all'esercizio finanziario 1993, dovessero trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 25 del predetto decreto-legge n. 66 del 1989, dichiareranno eccedente il personale che risulterà in esubero rispetto alla dotazione organica determinata ai sensi del comma 2 del presente articolo. A detto personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 della presente legge.

7. In deroga a quanto stabilito dai commi 2 e 3, alla scuola si applica l'articolo 3, all'amministrazione giudiziaria si applica l'articolo 4, all'università e agli enti di ricerca si applica l'articolo 7. In deroga a quanto stabilito dal comma 3, alla sanità si applica l'articolo 10.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

4. È consentita l'assunzione di personale per la copertura di posti, **resisi vacanti dal 1° gennaio 1993 e non coperti**, relativi a profili professionali la cui dotazione non superi l'unità, **solo a seguito dell'esperimento delle procedure di mobilità.**

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, ferma rimanendo la spesa complessiva, alla somma degli organici e dei ruoli dell'intera amministrazione o servizio considerati, indipendentemente dalla qualifica o dalla funzione nella quale si verifica la cessazione dal servizio.

6. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 assumono personale mediante concorsi pubblici aperti a tutti, fatte salve le ipotesi disciplinate dall'articolo 36, comma 1, lettere *b*) e *c*), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

7. Le commissioni di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie di concorso. Non possono farne parte componenti degli organi politici, degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti. Le prove di esame devono consentire una adeguata verifica delle capacità e delle attitudini.

8. La graduatoria concorsuale viene approvata **dall'autorità competente** limitatamente a coloro che, in relazione ai posti per i quali il concorso è stato bandito, risultino vincitori. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso, con esclusione delle procedure concorsuali relative al personale del comparto scuola.

9. Sono abrogati l'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifi-

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

8. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché quella dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

9. **Trascorsi sessanta giorni dall'esperimento delle procedure di mobilità**, è consentita l'assunzione di personale per la copertura di posti relativi a profili professionali la cui dotazione non superi l'unità.

10. *Identico.*

11. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 assumono personale mediante concorsi pubblici aperti a tutti, fatte salve le ipotesi disciplinate dall'articolo 36, comma 1, lettere *b*) e *c*), e **dall'articolo 42**, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

12. *Identico.*

13. La graduatoria concorsuale viene approvata limitatamente a coloro che, in relazione ai posti per i quali il concorso è stato bandito, risultino vincitori. **L'Amministrazione predispone inoltre una graduatoria di idonei nel limite del 10 per cento, e comunque per almeno una unità, dei posti messi a concorso, da utilizzare entro un anno, soltanto nel caso di rinuncia o decadenza dei vincitori. Per il personale del comparto scuola continua ad applicarsi la normativa vigente.**

14. *Identico.*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

cazioni, e i commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies dell'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

10. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 di assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi. La disposizione non si applica al personale **del comparto** della scuola, al personale militare e a quello dell'amministrazione giudiziaria e delle forze di polizia.

11. Non possono essere stabiliti più di due rapporti di lavoro autonomo per prestazioni inferiori a tre mesi con la medesima persona, nell'arco di un anno.

12. Le assunzioni effettuate in violazione di quanto stabilito nei commi precedenti determinano responsabilità personali, patrimoniali e disciplinari a carico di chi le ha disposte e sono nulle di pieno diritto.

13. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro l'elenco nominativo dei propri dipendenti collocati fuori ruolo, comandati o distaccati, nonché dei dipendenti di altre amministrazioni utilizzati in posizione di comando o distacco, indicando la data del relativo provvedimento, la sede e l'ufficio al quale il dipendente è assegnato, i motivi del provvedimento, nonché la permanenza di tali motivi.

14. Il Dipartimento della funzione pubblica, di intesa con il Ministero del tesoro e con i ministeri interessati, esamina i motivi dei provvedimenti di collocamento fuori ruolo, di comando e di distacco. Se sono cessate le ragioni di interesse pubblico per le quali i provvedimenti furono adottati, i provvedimenti sono revocati dal Ministro interessato, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

15. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 di assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi. La disposizione non si applica al personale della scuola e **della università**, al personale militare e a quello dell'amministrazione giudiziaria e delle forze di polizia.

16. *Identico.*

17. *Identico.*

18. *Identico.*

19. Il Dipartimento della funzione pubblica, di intesa con il Ministero del tesoro e con i Ministeri interessati, esamina i motivi dei provvedimenti **che comportano la sospensione delle prestazioni presso l'amministrazione di appartenenza**. Se sono cessate le ragioni di interesse pubblico per le quali i provvedimenti furono adottati, i provvedimenti sono revocati dal Ministro interessato, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica, di concer-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

Art. 9.

(Disposizioni in materia di personale nel settore della sanità)

1. Per l'anno 1994, le unità sanitarie locali non possono procedere ad assunzioni di personale, anche per posti che si rendano vacanti per cessazioni dal servizio, comunque verificatesi dal 1° luglio 1993, e non coperti.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare assunzioni in deroga nel limite massimo, complessivo a livello regionale, del 50 per cento dei posti resisi vacanti, per cessazioni dal servizio, comunque verificatesi. Le

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

to con il Ministero del tesoro. **Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale in materia, che provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.**

20. Le aspettative ed i permessi sindacali retribuiti previsti dagli accordi sindacali di comparto per il pubblico impiego, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni, sono complessivamente ridotti del 50 per cento.

21. Il Ministro per la funzione pubblica, entro cento giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo con le organizzazioni sindacali e con le associazioni degli enti stipulanti gli accordi di cui al comma 20, ridetermina l'assegnazione delle aspettative e dei permessi stessi fra i vari comparti in relazione al numero dei lavoratori di ciascun comparto ed alla distribuzione territoriale dei medesimi. In caso di mancato accordo fra le parti entro i termini predetti provvede il Ministro per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei ministri.

Art. 10.

(Disposizioni in materia di personale nel settore della sanità)

1. *Identico.*

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, **entro 60 giorni dalla richiesta**, assunzioni in deroga nel limite massimo, complessivo **e comprensivo del personale amministrativo e di quello sanitario** a livello regiona-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

autorizzazioni possono essere concesse solamente dopo aver esperito le procedure di mobilità previste dagli articoli 11, 15, 81 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384.

3. Per il comparto della sanità, limitatamente all'anno 1994, l'importo dei fondi di incentivazione di cui agli articoli 58 e 124 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, non può eccedere il 75 per cento degli stanziamenti relativi all'anno 1991. A tal fine, le amministrazioni provvedono alla ridefinizione dei piani di lavoro e alla conseguente rideterminazione dei *plus* orari da assegnare al personale di cui agli articoli 61 e 127 del citato decreto. In particolare, le unità sanitarie locali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico provvedono alla ridefinizione dei piani di lavoro con conseguente riduzione del *plus* orario del personale medico dipendente e del relativo fondo di cui all'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, utilizzando la maggiore disponibilità di ore lavorative conseguente al passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo pieno ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

4. Gli organi di amministrazione delle unità sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, il coordinatore amministrativo ed il coordinatore sanitario, i componenti il collegio dei revisori, nonché, ove nominati, il direttore amministrativo e il direttore sanitario di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

le, del 50 per cento dei posti resisi vacanti, per cessazioni dal servizio, comunque verificatesi. Le autorizzazioni possono essere concesse solamente dopo aver esperito le procedure di mobilità previste dagli articoli 11, 15, 81 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384.

Le autorizzazioni sono date con priorità al personale sanitario e in particolare per i servizi di prevenzione e per i consultori familiari e materno-infantili.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

responsabili dell'applicazione delle norme di cui al comma 3 del presente articolo.

5. La corresponsione delle indennità di qualificazione dello studio professionale, di collaborazione informatica e di collaboratore di studio medico, di cui, rispettivamente, alle lettere *L*), *M*) ed *N*) del comma 1 dell'articolo 41 dell'accordo reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314, e dell'indennità di collaborazione informatica di cui all'articolo 29, comma 1, lettera *L*), dell'accordo reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 315, è sospesa a far data dal 1° gennaio 1994 fino all'entrata in vigore degli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni.

6. A far data dal 1° gennaio 1994, è soppressa l'indennità mensile lorda prevista dalla legge 28 marzo 1968, n. 416, come modificata dall'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 27 ottobre 1988, n. 460. Dalla stessa data, al personale sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti non spetta il congedo ordinario aggiuntivo di giorni quindici.

Art. 10.

(Disciplina delle indennità, del congedo straordinario e del congedo straordinario per cure termali)

1. Continuano ad applicarsi, nel triennio 1994-1996, le disposizioni dell'articolo 7, commi 5 e 6, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

2. Il terzo comma dell'articolo 37 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. Restano salve le competenze statutarie della regione Valle d'Aosta in materia di bilinguismo.

Art. 11.

(Disciplina delle indennità, del congedo straordinario e del congedo straordinario per cure termali)

1. Continuano ad applicarsi, nel triennio 1994-1996, le disposizioni dell'articolo 7, commi 3, 5 e 6, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

2. *Identico.*

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

«In ogni caso il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di un mese».

3. Il primo comma dell'articolo 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

«Durante il periodo di congedo ordinario e durante i primi venti giorni di congedo straordinario spettano all'impiegato tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario; per i restanti dieci giorni di congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quarto».

4. Sono abrogate le disposizioni vigenti in materia di congedo straordinario per cure termali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

3. *Identico.*

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni ancorchè i rispettivi ordinamenti non facciano rinvio al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

5. *Identico.*

6. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare, nell'ambito della ristrutturazione degli uffici ed enti operanti all'estero, anche per conseguire un contenimento complessivo della spesa, la disciplina delle indennità di servizio e degli assegni di sede, comunque denominati, spettanti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che prestano servizio all'estero, ivi inclusi i dipendenti di istituti dotati di autonomia giuridica e contabile.

7. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 6 il Governo si

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

Art. 11.

(Trattamento per i dipendenti pubblici dichiarati eccedenti)

1. Il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi per quanto concerne il personale del Ministero degli affari esteri:

a) attribuzione delle indennità e degli assegni, che mantengono la loro natura non retributiva, sulla base degli oneri connessi al servizio all'estero;

b) per la determinazione del trattamento economico complessivo, le componenti di cui alla lettera a) devono essere commisurate, in relazione alle funzioni svolte, all'effettiva sussistenza di oneri di rappresentanza e di carichi di famiglia, al maggior costo della vita con particolare riferimento a quello degli alloggi, del personale domestico e dei servizi, agli oneri di varia natura derivanti da condizioni ambientali o di disagio, tenuto conto altresì dei meccanismi e dei livelli di trattamento previsti nelle stesse situazioni nei Paesi della Comunità europea; per il trattamento metropolitano del personale istituzionalmente chiamato a svolgere periodico servizio presso gli uffici all'estero, devono essere introdotte specifiche indennità collegate alle esigenze del rientro presso l'Amministrazione.

8. A principi e criteri analoghi a quelli del comma 7, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti, saranno informati gli altri decreti legislativi intesi a regolare la materia per le restanti categorie di dipendenti di cui al comma 6.

9. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 6, 7 e 8, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine di acquisire i pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 12.

(Dichiarazione di eccedenza dei dipendenti pubblici e trattamento per i dipendenti pubblici dichiarati eccedenti)

1. Il Dipartimento della funzione pubblica, previa informazione alle rappre-

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che risulti eccedente rispetto alle esigenze di servizio è collocato in disponibilità. Ad esso è corrisposta, per la durata della disponibilità, un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi emolumento, comunque denominato, ancorchè connesso a servizi e funzioni di carattere speciale. L'indennità non può comunque essere di ammontare superiore a lire 1.500.000 lorde mensili, fatta salva la corresponsione, ove dovuta, dell'assegno per il nucleo familiare. Il periodo di disponibilità è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, senza oneri a carico del personale.

2. I dipendenti pubblici sono dichiarati eccedenti in conseguenza: della attuazione delle operazioni di riordino e di fusione delle amministrazioni e degli enti pubblici; delle operazioni di trasformazione in società di diritto privato delle amministrazioni e aziende autonome e degli enti pubblici economici; della determinazione dei carichi di lavoro, con le modalità stabilite nel comma 2 dell'articolo 8.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

sentanze sindacali, anche in base alle comunicazioni da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dichiara l'eccedenza dei dipendenti pubblici, in conseguenza: dell'attuazione delle operazioni di riordino e di fusione delle amministrazioni e degli enti pubblici; delle operazioni di trasformazione in società di diritto privato delle amministrazioni e aziende autonome e degli enti pubblici economici; della determinazione dei carichi di lavoro, con le modalità stabilite nel comma 1 dell'articolo 9.

(Cfr. il comma 1 del presente articolo).

2. I dipendenti pubblici che risultano eccedenti sono collocati in disponibilità. Ad essi è corrisposta, per la durata della disponibilità, un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi emolumento, comunque denominato, ancorchè connesso a servizi e funzioni di carattere speciale. L'indennità non può comunque essere di ammontare superiore a lire 1.500.000 lorde mensili, fatta salva la corresponsione, ove dovuta, dell'assegno per il nucleo familiare. Il periodo di disponibilità è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, senza oneri a carico del personale, e non può superare la durata di ventiquattro mesi prorogabili sulla base di criteri generali ed obiettivi fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per ulteriori dodici mesi.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

3. Il collocamento in disponibilità cessa, con effetto dalla data di effettiva presa di servizio, ove, per effetto delle ordinarie procedure di mobilità, il dipendente sia trasferito ad altre amministrazioni.

Art. 12.

(Disposizioni varie in materia di personale)

1. L'articolo 4, sesto comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, si interpreta nel senso che l'incremento di stipendio conseguente alla progressione economica relativa al servizio prestato nella qualifica di appartenenza al 30 giugno 1983, si calcola sulla base degli stipendi iniziali tabellari come previsto dall'articolo 3, primo comma, della medesima legge 6 agosto 1984, n. 425.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

3. Il dipendente collocato in disponibilità può essere trasferito ad un posto vacante presso un'altra amministrazione secondo le ordinarie procedure di mobilità volontaria o d'ufficio. Il collocamento in disponibilità cessa dalla data di effettiva presa di servizio presso altra amministrazione. Nel caso di mancata accettazione del trasferimento da parte del dipendente ovvero quando non vi siano posti vacanti, l'amministrazione di provenienza dispone la cessazione del rapporto di servizio a decorrere dal termine del periodo di disponibilità. Al dipendente collocato a riposo non si applicano i limiti di età per l'accesso ai pubblici concorsi.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la funzione pubblica, con proprio decreto da adottarsi di concerto con il Ministro del tesoro, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche in relazione con la disciplina di cui agli articoli 72, 73 e 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

(Disposizioni varie in materia di personale)

1. *Identico.*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

2. All'articolo 6, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, sono soppresse le parole «sull'equo indennizzo».

3. L'articolo 7 della legge 6 agosto 1984, n. 425, si interpreta nel senso che l'incremento relativo all'anno 1985 non si considera ai fini della determinazione dello stipendio spettante al 1° gennaio 1986 e al 1° gennaio 1987, ferma restando la sua corresponsione in aggiunta allo stipendio rideterminato ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, per ciascuno degli anni 1986 e 1987. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quella stabilita dal presente comma, sono conservati *ad personam* e riassorbiti con la normale progressione di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.

4. Per i consiglieri di Stato e della Corte dei conti di nomina governativa, la determinazione del trattamento economico è effettuata valutando esclusivamente il periodo di servizio da dirigente generale dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, o l'anzianità convenzionale di cinque anni prevista dal quarto comma del medesimo articolo. Tale servizio e tale anzianità convenzionale non sono utili per il conseguimento del trattamento economico di cui all'articolo 4, decimo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, e all'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186. A tale ultimo fine non è altresì consentita, nei confronti di tutto il personale, la valutazione delle maggiori anzianità convenzionali riconosciute ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni, e dell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

5. Nei casi di passaggio di carriera di cui all'articolo 202 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre analoghe disposizioni, al personale

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione.

6. L'assegno personale di cui al comma 5 non è cumulabile con indennità fisse e continuative, anche se non pensionabili, spettanti nella nuova posizione, salvo che per la parte eventualmente eccedente.

7. L'articolo 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è abrogato.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e alle leggi 22 giugno 1988, n. 221, e 15 febbraio 1989, n. 51, si interpretano nel senso che si applicano al personale in esse espressamente previsto purchè in servizio presso le amministrazioni contemplate dalle norme stesse.

9. L'articolo 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, si interpreta nel senso che il riferimento all'indennità di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, è da considerare relativo alle misure vigenti alla data del 1° gennaio 1988, espressamente richiamata dalla disposizione stessa.

10. I pubblici dipendenti in posizione di comando, di fuori ruolo o in altre analoghe posizioni non possono cumulare indennità, compensi o emolumenti, comunque denominati, anche se pensionabili, corrisposti dall'amministrazione di appartenenza con altri analoghi trattamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a favore del personale dell'amministrazione presso la quale i predetti pubblici dipendenti prestano servizio.

11. Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e quelle di cui alla legge 10 marzo 1987, n. 100, e all'articolo 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325,

*(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)*6. *Identico.*7. *Identico.*8. *Identico.*9. *Identico.*10. *Identico.*

11. Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e quelle di cui alla legge 10 marzo 1987, n. 100, e all'articolo 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325,

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, si applicano ai soli trasferimenti d'ufficio da una ad altra sede di servizio sita in diversa località, purchè il trasferimento comporti un effettivo disagio economico, da comprovare mediante la produzione di idonea documentazione. La disposizione non trova applicazione nei casi di trasferimenti conseguenti a collocamento fuori ruolo o a richiamo in ruolo.

12. Sull'indennità di missione continuativa prevista dal comma 11, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

13. L'articolo 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, si interpreta nel senso che esso si applica anche ai provvedimenti giudiziari passati in giudicato in data successiva a quella di entrata in vigore della stessa legge 6 agosto 1984, n. 425, e nei confronti di tutto il personale interessato ancorchè collocato a riposo in data anteriore al 1° luglio 1983. Il riassorbimento degli importi erogati o da erogare ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, è effettuato, se necessario, anche sui miglioramenti dovuti a qualsiasi titolo sul trattamento di quiescenza.

14. Il Governo emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare ferme di tre o cinque anni ed incentivare il reclutamento di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, riservando ai volontari congedati senza demerito l'accesso alle carriere iniziali nella Difesa, nei Corpi armati e di polizia, anche ad ordinamento civile, nel Corpo dei vigili del fuoco e nel Corpo militare della Croce rossa.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, si applicano ai soli trasferimenti d'ufficio da una ad altra sede di servizio sita in diversa località, purchè il trasferimento comporti un effettivo disagio, **da documentare con le modalità stabilite con decreto del Presidente della Repubblica.** La disposizione non trova applicazione nei casi di trasferimenti conseguenti a collocamento fuori ruolo o a richiamo in ruolo.

12. *Identico.*

13. *Identico.*

14. Il Governo emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare ferme di tre o cinque anni ed incentivare il reclutamento di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, riservando ai volontari congedati senza demerito l'accesso alle carriere iniziali nella Difesa, nei Corpi armati e di polizia, anche ad ordinamento civile, nel Corpo dei vigili del fuoco e nel Corpo militare della Croce rossa **in misura non superiore al 35 per cento dei posti disponibili.**

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

SEZIONE III

NORME SULL'ATTIVITA'
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 13.

*(Contratti pubblici per la fornitura
di beni e servizi)*

1. È vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi. I suddetti contratti non possono prevedere prezzi superiori a quelli pubblicati negli elenchi di cui al comma 2.

2. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, il Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato, l'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE), gli altri istituti facenti parte del Sistema statistico nazionale e altri organi dello Stato competenti nella materia redigono e tengono aggiornati elenchi dei prezzi all'ingrosso di beni e servizi, e provvedono alla comparazione di quelli offerti alle pubbliche amministrazioni e di quelli da esse ottenuti con particolare riguardo alla fornitura di grandi quantità di beni e servizi. I dati relativi sono pubblicati ogni tre mesi. Con regolamento da emanare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, i Mini-

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

15. In attuazione dell'articolo 89 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, il termine previsto dal comma 5 dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è prorogato al 31 dicembre 1994.

SEZIONE III

NORME SULL'ATTIVITA'
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 14.

*(Contratti pubblici per la fornitura
di beni e servizi)*

1. *Identico.*

2. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, il Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato, l'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE), gli altri istituti facenti parte del Sistema statistico nazionale e altri organi dello Stato competenti nella materia redigono e tengono aggiornati elenchi dei prezzi **di riferimento** di beni e servizi, e provvedono alla **loro** comparazione **con** quelli offerti alle pubbliche amministrazioni e **con** quelli da esse ottenuti con particolare riguardo alla fornitura di grandi quantità di beni e servizi. I dati relativi sono pubblicati ogni tre mesi. Con regolamento da emanare entro trenta giorni dalla data di **entrata in vigore** della

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

stri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro stabiliscono responsabilità, tempi, obblighi e procedure per la rilevazione e la comparazione dei prezzi.

3. I contratti per i quali non sia ancora intervenuta l'approvazione, **o comunque per i quali l'esecuzione non abbia avuto inizio** alla data di pubblicazione della presente legge, sono sottoposti a giudizio di congruità da parte dei competenti organi tecnici delle amministrazioni, in relazione ai prezzi **all'ingrosso** pubblicati negli elenchi di cui al comma 2.

4. La pubblica amministrazione, stabiliti in generale i termini per provvedere, procede alla nomina del funzionario responsabile e dà notizia al contraente dell'avvio del procedimento stesso, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Ove il giudizio si concluda con una valutazione di non congruità, le pubbliche amministrazioni invitano il contraente alla riduzione del prezzo e, in mancanza di accettazione, rifiutano l'approvazione **o revocano l'approvazione già intervenuta.**

6. **Non si procede al giudizio di congruità se il contraente, a seguito della comunicazione di cui al comma 4, offre una riduzione del 25 per cento, comprensivo dell'eventuale ribasso contrattuale o convenzionale.**

7. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuata sono soggetti a revisione biennale del prezzo, sulla base di un'istruttoria condotta dai competenti organi tecnici delle amministrazioni. Qualora il prezzo pattuito si discosti dal limite massimo indicato ai sensi del comma 2, le parti determinano un nuovo prezzo. In mancanza di accordo, il contratto è risolto e l'amministrazione provvede alla stipula di un nuovo contratto sulla base di un prezzo non superiore a quello offerto al precedente contraente e da questi rifiutato.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

presente legge, i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro stabiliscono responsabilità, tempi, obblighi e procedure per la rilevazione e la comparazione dei prezzi.

3. I contratti per i quali non sia ancora intervenuta l'approvazione alla data di **entrata in vigore** della presente legge, sono sottoposti a giudizio di congruità da parte dei competenti organi tecnici delle amministrazioni, in relazione ai prezzi pubblicati negli elenchi di cui al comma 2.

4. La pubblica amministrazione, stabiliti in generale i termini per provvedere, procede alla nomina del funzionario responsabile e dà notizia al contraente dell'avvio del procedimento stesso, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. **Il procedimento deve concludersi entro sessanta giorni dalla notizia.**

5. Ove il giudizio si concluda con una valutazione di non congruità, le pubbliche amministrazioni invitano il contraente alla riduzione del prezzo e, in mancanza di accettazione, rifiutano l'approvazione.

Soppresso

6. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuata **debbono recare una clausola di revisione periodica** del prezzo, **che viene operata** sulla base di un'istruttoria condotta dai competenti organi tecnici delle amministrazioni. Qualora il prezzo pattuito si discosti dal limite massimo indicato ai sensi del comma 2, **il prezzo del contratto è soggetto a revisione, salvo il diritto della parte di recedere dal contratto.** L'amministrazione provvede alla stipula di un nuovo contratto sulla base di un prezzo non superiore a quello offerto al precedente contraente e da questi rifiutato.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

8. Per le amministrazioni statali, i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione dei precedenti commi costituiscono economie di bilancio. Per le regioni a statuto ordinario, le province, i comuni e gli altri enti locali e tutti gli enti il cui finanziamento avvenga con trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, i risparmi stessi restano a disposizione nei rispettivi bilanci.

9. I trasferimenti agli enti a finanza derivata, fatta eccezione per le regioni a statuto ordinario, sono ridotti di una quota pari al 10 per cento dei risparmi di spesa di cui al comma 8. A questo fine, gli enti trasmettono entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno al Ministero del tesoro una relazione sui contratti di cui ai commi precedenti, sui relativi prezzi e sugli adeguamenti operati.

10. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

11. Gli enti di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 24 della legge stessa, nonché altri enti pubblici appartenenti a categorie omogenee, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono costituire uffici unici per l'espletamento delle procedure di acquisto di beni e servizi allo scopo di ottenere condizioni contrattuali più favorevoli ed una economia procedimentale.

12. I contratti stipulati in violazione dei divieti di cui al presente articolo sono nulli.

13. Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono devolute alla giurisdizione, in via esclusiva, del giudice amministrativo.

14. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i contratti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ai concessionari di servizi pubblici, ai concessionari di costruzione e di gestione e alle aziende municipalizzate.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

7. *Identico.*

8. I trasferimenti agli enti a finanza derivata, fatta eccezione per le regioni a statuto ordinario, sono ridotti di una quota pari al 10 per cento dei risparmi di spesa di cui al comma 7. A questo fine, gli enti trasmettono entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno al Ministero del tesoro una relazione sui contratti di cui ai commi precedenti, sui relativi prezzi e sugli adeguamenti operati.

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. *Identico.*

12. *Identico.*

13. *Identico.*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

Art. 14.

(Contratti pubblici per appalto di opere e concessioni)

1. I contratti di appalto di opere pubbliche e le concessioni aventi ad oggetto la progettazione, la costruzione o la gestione di opere pubbliche non possono prevedere costi superiori ai costi *standard* definiti ai sensi del comma 2.

2. Un apposito organismo, costituito presso il Ministero dei lavori pubblici, provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale, definisce, in base a criteri tecnici, i costi standardizzati per tipo di lavoro e rende pubblici i costi stessi entro il 31 gennaio di ciascun anno e comunque, in sede di prima applicazione, non appena l'organismo stesso sia divenuto operante. A tal fine lo stesso Ministero si avvale del centro elaborazione dati della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. In attesa della definizione dei costi standardizzati, il Consiglio superiore dei lavori pubblici fissa criteri e parametri di riferimento.

3. I contratti e le concessioni, ivi compresi i relativi atti aggiuntivi, per i quali non sia ancora intervenuta l'approvazione o comunque per i quali l'esecuzione non abbia avuto inizio alla data di pubblicazione della presente legge, sono sottoposti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a giudizio di congruità da parte dei competenti organi tecnici delle amministrazioni. Non appena divenuto operante l'organismo di cui al comma 2, il giudizio di congruità è riferito ai costi definiti ai sensi dello stesso comma 2.

4. La pubblica amministrazione, **stabiliti in generale i termini per provvedere**, procede alla nomina del responsabile del procedimento e dà notizia al contraente o al concessionario dell'avvio del procedimento stesso, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art. 15.

(Contratti pubblici per appalto di opere e concessioni)

1. I contratti di appalto di opere pubbliche e le concessioni aventi ad oggetto la progettazione, la costruzione o la gestione di opere pubbliche non possono prevedere costi superiori ai costi **standardizzati** definiti ai sensi del comma 2.

2. *Identico.*

3. I contratti e le concessioni, ivi compresi i relativi atti aggiuntivi, per i quali non sia ancora intervenuta l'approvazione alla data di **entrata in vigore** della presente legge, sono sottoposti, entro sessanta giorni dalla data **medesima**, a giudizio di congruità da parte dei competenti organi tecnici delle amministrazioni. Non appena divenuto operante l'organismo di cui al comma 2, il giudizio di congruità è riferito ai costi definiti ai sensi dello stesso comma 2.

4. La pubblica amministrazione procede alla nomina del responsabile del procedimento e dà notizia al contraente o al concessionario dell'avvio del procedimento stesso, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. **Il procedimento deve concludersi entro venti giorni dalla notizia.**

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

5. Ove il giudizio si concluda con una valutazione di non congruità, le pubbliche amministrazioni invitano il contraente o il concessionario alla riduzione del prezzo dell'opera e, in mancanza di accettazione, rifiutano l'approvazione o revocano l'approvazione già avvenuta.

6. Non si procede al giudizio di congruità se il contraente o il concessionario, a seguito della comunicazione di cui al comma 4, offre una riduzione del 25 per cento, comprensivo del ribasso contrattuale o convenzionale.

7. Per le amministrazioni statali, i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione dei commi precedenti costituiscono economie di bilancio. Per le regioni a statuto ordinario, le province, i comuni e gli altri enti locali, i risparmi stessi restano a disposizione nei rispettivi bilanci.

8. I trasferimenti agli enti a finanza derivata, ad eccezione delle regioni a statuto ordinario, sono ridotti di una quota pari all'8 per cento dei risparmi di spesa di cui al comma 7. A questo fine, gli enti trasmettono entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno al Ministero del tesoro una relazione sui contratti di cui ai commi precedenti, sui relativi prezzi e sugli adeguamenti operati.

9. Gli enti di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, nei casi in cui non dispongano di uffici tecnici idonei per la redazione di progetti di opere pubbliche, danno prioritariamente corso, ai sensi dell'articolo 24 della stessa legge, alla stipulazione di convenzioni tra loro al fine della costituzione di un unico ufficio tecnico sufficientemente dotato, al quale siano demandate l'attività di progettazione e le altre incombenze di natura tecnica concernenti le opere pubbliche di competenza degli enti convenzionati.

10. Alle fattispecie di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 10, 12 e 13.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i contratti delle ammini-

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

5. Ove il giudizio si concluda con una valutazione di non congruità, le pubbliche amministrazioni invitano il contraente o il concessionario alla riduzione del prezzo dell'opera e, in mancanza di accettazione, rifiutano l'approvazione.

Soppresso

6. Identico.

7. I trasferimenti agli enti a finanza derivata, ad eccezione delle regioni a statuto ordinario, sono ridotti di una quota pari all'8 per cento dei risparmi di spesa di cui al comma 6. A questo fine, gli enti trasmettono entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno al Ministero del tesoro una relazione sui contratti di cui ai commi precedenti, sui relativi prezzi e sugli adeguamenti operati.

8. Identico.

9. Alle fattispecie di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 9, 11 e 12.

10. Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

strazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, fatta eccezione per l'amministrazione penitenziaria, nonché ai concessionari di servizi pubblici, ai concessionari di costruzione e di gestione e alle aziende municipalizzate.

Art. 15.

(Rinegoziazione dei contratti in fase di esecuzione)

1. Le pubbliche amministrazioni procedono a rivedere atti di aggiudicazione o di approvazione di contratti per la fornitura di beni o servizi e di contratti di appalto di opere pubbliche e le concessioni aventi ad oggetto la progettazione, la costruzione o la gestione di opere pubbliche, **che non siano stati** eseguiti in misura superiore a un terzo alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora risulti che i prezzi concordati fossero, al momento della loro determinazione, più elevati del 15 per cento rispetto a quelli definiti ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 14, comma 2, depurati del tasso di inflazione. Le revisioni debbono concludersi entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

2. Il giudizio di congruità dei contratti viene formulato dai competenti organi tecnici delle singole amministrazioni, previa nomina del funzionario responsabile del procedimento ed avviso al contraente del-

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

11. Restano salve le competenze in materia della regione Valle d'Aosta, che provvede alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dello statuto di autonomia e relative norme di attuazione.

Art. 16.

(Rinegoziazione dei contratti in fase di esecuzione)

1. Le pubbliche amministrazioni procedono a rivedere atti di aggiudicazione o di approvazione di contratti **di importo superiore a 500 milioni** per la fornitura di beni o servizi e di contratti di appalto di opere pubbliche e le concessioni aventi ad oggetto la progettazione, la costruzione o la gestione di opere pubbliche, non eseguiti in misura superiore a un **quarto** alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora risulti che **il prezzo complessivo concordato sia più elevato** del 15 per cento rispetto **all'importo risultante dall'applicazione dei prezzi unitari** definiti ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 15, comma 2, depurati del tasso di inflazione. Le revisioni debbono concludersi entro sei mesi dalla **data di entrata in vigore** della presente legge. **Durante questo periodo prosegue l'esecuzione del contratto.**

2. Il giudizio di congruità **del contratto** viene formulato dai competenti organi tecnici delle singole amministrazioni, previa nomina del funzionario responsabile del procedimento ed avviso al contraente del-

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

l'inizio del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. All'esito del giudizio, le parti possono concordare un nuovo prezzo, per la parte del contratto ancora da eseguire, entro i limiti definiti ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 14, comma 2.

4. Qualora il contraente non accetti la riduzione del prezzo nel suddetto limite, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni, per un periodo di cinque anni decorrenti dal mancato accordo, di stipulare contratti di qualsiasi tipo con il contraente che ha opposto il diniego. Al fine della predisposizione di un elenco unitario, le pubbliche amministrazioni comunicano al Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato i dati relativi ai soggetti esclusi dalle future contrattazioni. **I soggetti medesimi sono, altresì, cancellati da albi di fornitori istituiti presso singole amministrazioni e sospesi dall'Albo nazionale dei costruttori.**

5. Fatto salvo il generale potere di autotutela riconosciuto alle amministrazioni dalla normativa vigente, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si riferiscono ai contratti per i quali sia intervenuta l'aggiudicazione o l'approvazione dopo il 1° gennaio 1991 e prima della data di pubblicazione della presente legge.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

l'inizio del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. **Il procedimento deve concludersi entro venti giorni dall'avviso.**

3. Non si procede al giudizio di congruità se le parti, prima della pubblicazione dei dati di cui all'articolo 14, comma 2, ed all'articolo 15, comma 2, concordano una riduzione del prezzo pari al 25 per cento, comprensivo dell'eventuale ribasso contrattuale o convenzionale. Il prezzo del contratto in tal caso si ritiene ricondotto ad equità, anche per la parte già eseguita, a tutti gli effetti, ivi compresi quelli di responsabilità contabile.

4. All'esito del giudizio, le parti possono concordare un nuovo prezzo, per la parte del contratto ancora da eseguire, entro i limiti definiti ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 15, comma 2.

5. Qualora il contraente non accetti la riduzione del prezzo **nei limiti di cui ai commi 3 e 4**, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni, per un periodo di tre anni decorrenti dal mancato accordo, di stipulare contratti di qualsiasi tipo con il contraente che ha opposto il diniego. Al fine della predisposizione di un elenco unitario, le pubbliche amministrazioni comunicano al Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato, i dati relativi ai soggetti esclusi dalle future contrattazioni.

6. Fatto salvo il generale potere di autotutela riconosciuto alle amministrazioni dalla normativa vigente, **anche in riferimento alla adozione di misure cautelari, ivi compresa la sospensione dell'esecuzione del contratto**, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si riferiscono ai contratti per i quali sia pervenuta l'aggiudicazione o l'approvazione dopo il 1° gennaio 1992 e prima della data di entrata in vigore della presente legge.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

6. Per le amministrazioni statali, i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione dei commi precedenti costituiscono economie di bilancio. Per le regioni a statuto ordinario, le province, i comuni e gli altri enti locali e tutti gli enti il cui finanziamento avvenga con trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, i risparmi stessi restano a disposizione nei rispettivi bilanci.

7. I trasferimenti agli enti a finanza derivata, fatta eccezione per le regioni a statuto ordinario, sono ridotti di una quota pari al 5 per cento dei risparmi di spesa di cui al comma 6. A questo fine, gli enti trasmettono entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno al Ministero del tesoro una relazione sui contratti di cui ai commi precedenti, sui relativi prezzi e sugli adeguamenti operati.

8. Alle fattispecie di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 10, 13 e 14.

Art. 16.

(Disposizioni sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 5.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

7. *Identico.*

8. I trasferimenti agli enti a finanza derivata, fatta eccezione per le regioni a statuto ordinario, sono ridotti di una quota pari al 5 per cento dei risparmi di spesa di cui al comma 7. A questo fine, gli enti trasmettono entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno al Ministero del tesoro una relazione sui contratti di cui ai commi precedenti, sui relativi prezzi e sugli adeguamenti operati.

9. Alle fattispecie di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 9, 12 e 13.

Art. 17.

(Disposizioni sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi)

1. Entro **centoventi** giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4. **Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.**

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

2. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 1 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 1.

3. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa;

b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione.

4. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - *1.* In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre trenta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico:*

«Art. 19. - *1.* In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre **sessanta** giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa».

5. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«2. La conferenza stessa è indetta anche quando l'amministrazione precedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti».

6. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 14 e i commi 3 e 4 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 17.

*(Prontuario terapeutico
e prestazioni sanitarie)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, è abolito il prontuario terapeutico del Servi-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa».

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. In caso di opere e lavori pubblici di competenza di amministrazioni statali, ricompresi nella programmazione di settore e per i quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, l'intesa di cui all'articolo 81, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, qualora non sia stata perfezionata entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione statale competente, può essere acquisita nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi convocata, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sia dalla medesima amministrazione sia dalla regione.

Art. 18.

*(Prontuario terapeutico
e prestazioni sanitarie)*

1. *Identico.*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

zio sanitario nazionale di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. A decorrere dalla medesima data, le specialità medicinali ed i prodotti galenici per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale.

2. Entro il 31 dicembre 1933, la Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, procede alla riclassificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici di cui al comma 1, collocando i medesimi in una delle seguenti classi:

- a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche;
- b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a), di rilevante interesse terapeutico;
- c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere a) e b).

3. La riclassificazione di cui al comma 2 è effettuata in modo da garantire che l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica nell'anno 1994 non superi l'importo di lire 10.000 miliardi sulla base dei consumi del periodo 1° settembre 1992-31 agosto 1993 e tenuto conto di quanto disposto dai commi 5 e 7. A decorrere dal 1° gennaio 1994, la classificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici nelle classi di cui al comma 2 è effettuata all'atto del rilascio dell'autorizzazione.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1994, i prezzi delle specialità medicinali sono sottoposti a regime di sorveglianza secondo le modalità indicate dal CIPE e non possono superare la media dei prezzi risultanti per prodotti similari e inerenti al medesimo principio, nell'ambito della Comunità economica europea; se inferiori, l'adeguamento alla media comunitaria non potrà avvenire in misura superiore al 20 per cento annuo della differenza. Sono abrogate le disposizioni che attribuiscono al CIP com-

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

2. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, procede alla riclassificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici di cui al comma 1, collocando i medesimi in una delle seguenti classi:

- a) *identica;*
- b) *identica;*
- c) *identica.*

3. *Identico.*

4. A decorrere dal 1° gennaio 1994, i prezzi delle specialità medicinali sono sottoposti a regime di sorveglianza secondo le modalità indicate dal CIPE. **Per l'anno 1994 i prezzi delle specialità medicinali e dei prodotti galenici, per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione, sono determinati in misura corrispondente al prezzo più basso risultante per prodotti similari ed inerenti al medesimo principio nell'ambito della Comunità economica europea e, comunque, non superiore ai prezzi al 30**

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

petenze in materia di fissazione e revisione del prezzo delle specialità medicinali.

5. I farmaci collocati nella classe di cui al comma 2, lettera *a*), sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale con la corresponsione, da parte dell'assistito, di una quota fissa per ricetta di lire 4.000. Per i farmaci collocati nella classe di cui al comma 2, lettera *b*), è dovuta una partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50 per cento del prezzo di vendita al pubblico. I farmaci collocati nella classe di cui al comma 2, lettera *c*), sono a totale carico dell'assistito.

6. Tutti i cittadini sono soggetti al pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese le prestazioni di fisiokinesiterapia e le cure termali, fino all'importo massimo di lire 100.000 per ricetta, con assunzione a carico del Servizio sanitario nazionale degli importi eccedenti tale limite.

7. A decorrere dal 1° gennaio 1994 sono esentati dalla partecipazione alla spesa di cui ai commi 5 e 6 i cittadini di età inferiore a dodici anni e di età superiore ai sessantacinque anni. I soggetti affetti dalle forme morbose e le categorie previste dal decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dalla partecipazione alla spesa di cui ai commi 5 e 6 limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso decreto. Per l'assistenza farmaceutica l'esenzione opera esclusivamente per i farmaci collocati nella classe di cui al comma 2, lettera *b*). Per l'assistenza farmaceutica i cittadini esenti sono tenuti comunque al pagamento di una quota fissa per ricetta di lire 4.000.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

settembre 1993, ridotti del 5 per cento. Sono abrogate le disposizioni che attribuiscono al CIP competenze in materia di fissazione e revisione del prezzo delle specialità medicinali.

5. I farmaci collocati nella classe di cui al comma 2, lettera *a*), sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale con la corresponsione, da parte dell'assistito, di una quota fissa per ricetta di lire **5.000**. Per i farmaci collocati nella classe di cui al comma 2, lettera *b*), è dovuta una partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50 per cento del prezzo di vendita al pubblico. I farmaci collocati nella classe di cui al comma 2, lettera *c*), sono a totale carico dell'assistito.

6. *Identico.*

7. A decorrere dal 1° gennaio 1994 sono esentati dalla partecipazione alla spesa di cui ai commi 5 e 6 i cittadini di età inferiore a **dieci** anni e di età superiore ai **sessanta** anni. I soggetti affetti dalle forme morbose e le categorie previste dal decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dalla partecipazione alla spesa di cui ai commi 5 e 6 limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso decreto. Per l'assistenza farmaceutica l'esenzione opera esclusivamente per i farmaci collocati nella classe di cui al comma 2, lettera *b*). Per l'assistenza farmaceutica **e per le prestazioni di cui al comma 6** i cittadini esenti sono tenuti comunque al pagamento di una quota fissa per ricetta di lire **5.000**. Sono altresì esenti

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

8. È abrogata ogni disposizione precedente relativa al pagamento della quota fissa sulle singole prestazioni farmaceutiche e sulle singole ricette relative alle altre prestazioni sanitarie. Sono altresì abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

9. La dotazione media dei posti letto ospedalieri di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 23 ottobre 1985, n. 595, è fissata in 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie.

10. L'importo previsto dall'articolo 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, è elevato a lire 150.000.000 annue. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 8, 9 e 11 del medesimo articolo 31 della legge n. 41 del 1986, è determinato nella misura del 5,6 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1994.

11. Per l'anno 1994, il versamento in acconto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 11 giugno 1993, n. 217, emanato ai sensi dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è effettuato tenendo conto delle modificazioni di cui al comma 10 del presente articolo; con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le modalità di attuazione.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

le prestazioni diagnostiche e terapeutiche di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e all'articolo 5 del decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni e integrazioni.

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. *Identico.*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

Art. 18.

(Disposizioni sul riconoscimento delle minorazioni civili)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i beneficiari degli assegni, delle pensioni e delle indennità di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e al decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, convertito dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, o i loro legali rappresentanti presentano all'ente erogatore una dichiarazione con la quale autocertificano, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la permanenza dei requisiti per il godimento degli stessi.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere controfirmata, per attestare l'identità personale e l'autenticità della firma, dal medico di famiglia o dal medico rappresentante di categoria. La mancata presentazione nel termine sospende l'erogazione dei benefici. I benefici sono revocati in caso di mancata presentazione della dichiarazione entro un anno dalla scadenza del termine.

3. Ferma restando la vigente normativa per i benefici concessi a decorrere dal 1° gennaio 1994, la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 comporta a carico del dichiarante, nel caso di accertata inesistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici, la ripetibilità, entro i limiti di prescrizione ordinaria, di tutti i ratei versati, comprensivi degli interessi e della svalutazione monetaria, in deroga all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.

4. La Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro procede, nel corso del 1994, a verifiche programmate, da effettuare anche senza preavviso, con riferimento privilegiato alle zone a più alta densità di beneficiari di pensioni, assegni e indennità.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art. 19.

(Disposizioni sul riconoscimento delle minorazioni civili)

Soppresso

Soppresso

Soppresso

Soppresso (Collocato, in diversa formulazione, quale comma 4 del presente articolo).

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordinamento dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, sulla base dei seguenti criteri:

a) semplificazione dei procedimenti;
b) distinzione del procedimento di accertamento sanitario dal procedimento per la concessione delle provvidenze, con attribuzione della rispettiva competenza alle commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, e ai prefetti;

c) soppressione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica e devoluzione delle funzioni concernenti le provvidenze in favore dei minorati civili ai prefetti.

6. L'abrogazione delle vigenti norme di legge incompatibili con il regolamento di cui al comma 5 ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

7. In attesa di una organica revisione della materia, le unità sanitarie locali competenti, entro il 30 giugno 1994, informano il prefetto in ordine alla consistenza numerica e allo stato delle domande ancora giacenti per l'ottenimento delle provvidenze di cui al presente articolo e indicano i tempi presuntivi di smaltimento dell'arretrato. In caso di inottemperanza il prefetto nomina apposito funzionario. Il prefetto, entro il 30 settembre 1994, invia al Ministero dell'interno apposita relazione riassuntiva circa lo stato amministrativo delle pratiche inerenti l'erogazione delle provvidenze.

8. Gli interessati, che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati convocati per essere sottoposti a visita, devono confermare la domanda entro novanta giorni dalla data stessa. In mancanza la domanda si intende rinunciata. Nelle more sono sospesi i procedimenti giurisdizionali pendenti.

(Vedi, in diversa formulazione, il comma 4 del presente articolo).

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

1. *Identico.*

2. L'abrogazione delle vigenti norme di legge incompatibili con il regolamento di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

3. *Identico.*

Soppresso

4. La Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

Art. 19.

(Determinazione di prezzi, tariffe e canoni)

1. La determinazione di prezzi e tariffe demandata ad organismi pubblici prevista dalle vigenti disposizioni di legge non può discostarsi in misura superiore al 20 per cento dai prezzi e dalle tariffe praticate per i corrispondenti beni e servizi nel settore privato. L'individuazione dei prezzi e delle tariffe di riferimento è effettuata sulla base delle rilevazioni svolte dall'ISPE e dagli altri istituti del Sistema statistico nazionale. I dati relativi sono pubblicati ogni sei mesi.

2. I canoni di concessione di beni pubblici e di beni ed attività sottoposti a riserva originaria sono aumentati annualmente secondo i criteri: dell'adeguamento alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo, rilevato nell'anno solare precedente; dell'adeguamento proporzionale ai canoni pagati da altri concessionari o

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

del tesoro procede a verifiche programmate, da effettuare anche senza preavviso, con riferimento privilegiato alle zone a più alta densità di beneficiari di pensioni, assegni e indennità. Nel caso di accertata inesistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici, sono ripetuti, entro i limiti di prescrizione ordinaria, tutti i ratei versati, comprensivi degli interessi e della svalutazione monetaria, in deroga all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.

Art. 20.

(Determinazione di prezzi, tariffe e canoni)

1. La determinazione dei prezzi demandata ad organismi pubblici prevista dalle vigenti disposizioni di legge non può **eccedere del 20 per cento il prezzo di riferimento di** corrispondenti beni e servizi **scambiati sul mercato. Le tariffe dei servizi di pubblica utilità vengono fissate e aggiornate, ove le condizioni di mercato lo richiedano, in base a parametri di riferimento idonei a determinare le modalità di recupero dei costi, con criteri di efficienza.** L'individuazione dei prezzi e delle tariffe di riferimento è effettuata sulla base delle rilevazioni e delle analisi svolte dall'ISPE e dagli altri istituti del Sistema statistico nazionale. I dati relativi sono pubblicati ogni sei mesi.

2. *Identico.*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

beneficiari di autorizzazione; della rivalutazione in relazione alla domanda effettiva o potenziale dei beni e delle attività concesse.

Art. 20.

(Interventi per Venezia)

1. Per l'attuazione degli interventi di competenza del Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono svolti in forma unitaria gli studi, le ricerche, le sperimentazioni, il piano generale degli interventi e le progettazioni di massima delle opere, i controlli tecnici di qualità delle progettazioni esecutive e della realizzazione delle opere, il monitoraggio della qualità ambientale lagunare, la raccolta dei dati e l'informazione anche al pubblico.

2. Per i compiti di cui al comma 1, è costituita, sulla base di una intesa tra lo Stato, la regione Veneto ed i comuni di Venezia e di Chioggia, una società per azioni, di cui lo Stato abbia non meno del 51 per cento del capitale sociale. Possono partecipare alla società anche altri soggetti pubblici. La società è regolata dalle norme del codice civile.

3. Sono stipulate convenzioni bilaterali fra la società e i soggetti pubblici interessati, aventi ad oggetto l'affidamento alla società stessa dei compiti di cui al comma 1 ed i relativi corrispettivi.

4. Alla società sono conferiti i beni, le attrezzature ed i dati afferenti al centro sperimentale per i modelli idraulici di Voltabarozzo ed ai servizi attualmente svolti dal concessionario di cui agli ultimi due commi dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, il cui esercizio rientra nei compiti attribuiti alla società.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art. 21.

(Interventi per Venezia)

1. Per l'attuazione degli interventi **di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, ivi inclusi quelli già programmati dal** Comitato di cui all'articolo 4 della legge **medesima**, sono svolti in forma unitaria gli studi, le ricerche, le sperimentazioni, il piano generale degli interventi e le progettazioni di massima delle opere, i controlli tecnici di qualità delle progettazioni esecutive e della realizzazione delle opere, il monitoraggio della qualità ambientale lagunare, la raccolta dei dati e l'informazione anche al pubblico.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Alla società sono conferiti i beni, le attrezzature ed i dati afferenti al centro sperimentale per i modelli idraulici di Voltabarozzo ed ai servizi attualmente svolti dal concessionario di cui agli ultimi due commi dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, il cui esercizio rientra nei compiti attribuiti alla società. **Alla stessa società sono conferiti tutti i progetti della regione e dei comuni della gronda**

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

5. La società può svolgere ulteriori servizi per gli enti di cui al comma 2 e per terzi, con particolare riferimento alla progettazione esecutiva **ed alla realizzazione di opere.**

6. Il capitale sociale è determinato nelle intese di cui al comma 2 e gli enti sono autorizzati a conferirlo utilizzando anche i fondi previsti dalla legislazione speciale per Venezia.

7. Il corrispettivo per le spese generali previsto dalle concessioni di cui all'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è ridotto dal 12 al 6 per cento, in considerazione del trasferimento dei compiti di cui al comma 1. Sono trasferiti alla società i finanziamenti assegnati al consorzio Venezia Nuova per l'importo corrispondente alle attività suddette.

8. Gli importi residui dei finanziamenti attribuiti con le leggi 22 dicembre 1986, n. 910, 11 marzo 1988, n. 67, e 8 novembre 1991, n. 360, e non impegnati alla data del 31 luglio 1993, sono ridotti per l'ammontare complessivo di lire 100 miliardi calcolato utilizzando le medesime aliquote adottate nelle assegnazioni e secondo percentuali crescenti a partire dagli stanziamenti di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il completo trasferimento in economia dei finanziamenti attribuiti con la legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni.

9. Per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i relativi capitoli di spesa **dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici** sono ridotti, per il 1994, della somma complessiva di lire 100 miliardi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad individuare i capitoli e ad apportarvi, con decreto, le relative variazioni.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

lagunare, nonchè quelli eseguiti dalle società da essi costituite.

5. La società può svolgere ulteriori servizi per gli enti di cui al comma 2 e per terzi, con particolare riferimento alla progettazione esecutiva.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. Gli importi residui dei finanziamenti attribuiti con le leggi 22 dicembre 1986, n. 910, 11 marzo 1988, n. 67, e 8 novembre 1991, n. 360, e non impegnati **o per i quali comunque non sono state assunte obbligazioni** alla data del 31 luglio 1993, sono ridotti per l'ammontare complessivo di lire 100 miliardi calcolato utilizzando le medesime aliquote adottate nelle assegnazioni e secondo percentuali crescenti a partire dagli stanziamenti di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il completo trasferimento in economia dei finanziamenti attribuiti con la legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni.

9. Per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i relativi capitoli di spesa sono ridotti per il 1994 della somma complessiva di lire 100 miliardi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad individuare i capitoli e ad apportarvi, con decreto, le relative variazioni. **Alla determinazione dei lavori eventualmente da sospendere o da rinviare in conseguenza delle norme di cui al presente articolo, si provvede d'intesa tra Ministeri, regione, provincia e comuni interessati.**

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

SEZIONE IV

NORME IN MATERIA DI FINANZA
E DI PATRIMONIO PUBBLICO

Art. 21.

(Attribuzioni di beni e di risorse finanziarie pubbliche, canoni degli immobili pubblici e alienazione di beni pubblici e di edilizia residenziale pubblica)

1. È abrogata ogni disposizione che fa obbligo o consente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in qualsiasi forma e a qualunque titolo, di attribuire risorse finanziarie pubbliche o di impiegare pubblici dipendenti in favore di associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici.

2. L'uso di beni pubblici può essere consentito ad associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici, se previsto dalla legge, solo previa corresponsione di un canone determinato sulla base dei valori di mercato.

3. L'attribuzione di locali alle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti da pubbliche amministrazioni è disciplinata dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il canone degli alloggi **di servizio**, concessi in uso a propri dipendenti dall'amministrazione dello Stato, dalle regioni e dagli enti locali, nonchè quello corrisposto dagli utenti privati relativo ad immobili del demanio, compresi - **ove non indispensabili per la mobilità del personale** - quelli appartenenti al demanio militare, nonchè ad immobili del patrimonio dello Stato, delle regioni e degli enti locali, è commisurato a quello praticato in regime di libero mercato per gli immobili aventi analoghe caratteristiche, da fissarsi in base alle valutazioni eseguite dall'Ufficio tecnico era-

SEZIONE IV

NORME IN MATERIA DI FINANZA
E DI PATRIMONIO PUBBLICO

Art. 22.

(Attribuzioni di beni e di risorse finanziarie pubbliche, canoni degli immobili pubblici e alienazione di beni pubblici e di edilizia residenziale pubblica)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il canone degli alloggi concessi in uso **personale** a propri dipendenti dall'amministrazione dello Stato, dalle regioni e dagli enti locali, nonchè quello corrisposto dagli utenti privati relativo ad immobili del demanio, compresi quelli appartenenti al demanio militare, nonchè ad immobili del patrimonio dello Stato, delle regioni e degli enti locali, è **aggiornato, eventualmente su base nazionale, annualmente, con decreto dei Ministri competenti, d'intesa con il Ministro del tesoro, o degli organi corrispondenti, sulla base dei prezzi praticati in regime di libero mercato per gli**

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

riale e, comunque, in misura non inferiore all'equo canone.

5. Ai fini della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, e del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni, il 10 per cento ed il 40 per cento delle entrate recate dal comma 4 del presente articolo sono riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero che utilizza gli alloggi, per essere impiegati, rispettivamente, nella manutenzione straordinaria e nella realizzazione, a cura dei Dicasteri stessi, di altri alloggi.

6. I canoni determinati in applicazione del presente articolo sono aggiornati, a partire dal 1° gennaio 1995, in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificate nell'anno precedente.

7. Per gli alloggi ai quali si applicano canoni in misura superiore a quelli risultanti dal presente articolo restano valide le normative in vigore.

8. Alla fissazione dei criteri per l'applicazione dei commi precedenti si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreti dei Ministri interessati di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri delle finanze e dei lavori pubblici.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

immobili aventi analoghe caratteristiche e, comunque, in misura non inferiore all'equo canone. Sono esclusi gli immobili e le parti di immobili destinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a esigenze di servizio, di rappresentanza e di comando.

5. Ai fini della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, e del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni, il 10 per cento ed il 40 per cento delle entrate recate dal comma 4 del presente articolo sono riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero che utilizza gli alloggi, per essere impiegati, rispettivamente, nella manutenzione straordinaria **degli stessi** e nella realizzazione, a cura dei Dicasteri stessi, di altri alloggi.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. Con decreto dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate particolari disposizioni per tutelare i conduttori di alloggi con riguardo alle loro condizioni economiche. La fissazione dei criteri di cui al comma 8 dovrà essere effettuata tutelando le situazioni abitative degli inquilini

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

9. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con i Ministri delle finanze e del tesoro, sono emanate, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme dirette ad alienare i beni pubblici non destinati ad usi collettivi generali o di interesse ambientale e culturale ovvero ad assicurare la mobilità del personale della Difesa. È data priorità all'alienazione di terreni e fabbricati in uso abusivo o inutilizzati. Per la valutazione di tali beni si fa riferimento alla redditività, al valore di mercato, alla destinazione d'uso, allo stato di conservazione, ai costi di manutenzione e alle possibilità di uso.

10. Sono fatte salve le disposizioni relative alle alienazioni dei beni suscettibili di gestione economica ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35.

11. Sono abrogate, dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 9, le norme, anche di legge, in contrasto con le disposizioni dagli stessi recate.

12. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, acquisiti, realizzati o recuperati, a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato o della regione, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, nonché dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale, sono alienati, con le modalità di cui ai commi da 13 a 27, per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo del settore.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

ultrasessantenni, dei portatori di handicap e delle persone titolari di un reddito complessivo pari o inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione.

10. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con i Ministri delle finanze e del tesoro, sono emanate, entro **sessanta** giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme dirette ad alienare i beni pubblici non destinati ad usi collettivi generali o di interesse ambientale e culturale ovvero ad assicurare la mobilità del personale della Difesa. È data priorità all'alienazione di terreni e fabbricati in uso abusivo o inutilizzati. Per la valutazione di tali beni si fa riferimento alla redditività, al valore di mercato, alla destinazione d'uso, allo stato di conservazione, ai costi di manutenzione e alle possibilità di uso. **Gli schemi dei decreti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni.**

11. *Identico.*

12. Sono abrogate, dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 10, le norme, anche di legge, in contrasto con le disposizioni dagli stessi recate.

13. Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, soggetti alle norme della presente legge, quelli acquisiti, realizzati o recuperati, a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato o della regione, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, nonché dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

13. Le disposizioni del comma 12 non si applicano agli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti, agli alloggi realizzati con mutuo agevolato di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, nonché a quelli soggetti ai vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

14. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono formulare, sentiti gli enti

(Segue: Testo¹ proposto dalle Commissioni riunite)

14. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione dei commi 17, 25 e 26, si applicano altresì:

a) agli alloggi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni costruiti od acquistati ai sensi dell'articolo 1, n. 3), delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1967, n. 42, della legge 7 giugno 1975, n. 227, e della legge 10 febbraio 1982, n. 39, e successive modificazioni, nonché agli alloggi che, ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono stati trasferiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

b) agli alloggi non di servizio di proprietà della società Ferrovie dello Stato Spa costruiti od acquistati fino alla data della trasformazione dell'ente «Ferrovie dello Stato» in società per azioni. Le modalità di alienazione dei predetti alloggi sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nell'atto di concessione di cui alla delibera CIPE del 12 agosto 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 202 del 28 agosto 1992;

c) agli alloggi acquisiti dagli Enti di sviluppo ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni ed integrazioni, che siano tuttora nella disponibilità degli Enti medesimi.

15. Sono esclusi dalle norme del presente articolo gli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti, gli alloggi realizzati con mutuo agevolato di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, nonché quelli soggetti ai vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

16. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono formulare, sentiti gli enti

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

proprietari e i comuni, ove non proprietari, piani di salvaguardia al fine di escludere motivatamente dall'alienazione determinati immobili in misura complessivamente non superiore al 25 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia. Trascorso tale termine, si procede in ogni caso alle alienazioni in favore dei soggetti aventi titolo.

15. Hanno diritto all'acquisto degli alloggi di cui al comma 12, gli assegnatari, o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda d'acquisto **e purchè le domande presentate riguardino un numero di unità abitative pari al 20 per cento dell'edificio.** In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.

16. Gli assegnatari di cui al comma 15, se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero se ultrasessantenni o portatori di *handicap*, qualora non intendano avvalersi del diritto di cui al medesimo comma 15, rimangono assegnatari dell'alloggio condotto in locazione, che non può essere alienato a terzi.

(V., in analoga formulazione, il comma 18 del presente articolo).

17. I soggetti assegnatari di alloggio, che non si trovino nelle condizioni di cui al comma 16, possono presentare domanda di acquisto dell'alloggio, in sede di prima applicazione della presente legge, entro un

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

proprietari e i comuni, ove non proprietari, piani di salvaguardia al fine di escludere motivatamente dall'alienazione determinati immobili in misura complessivamente non superiore al 25 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia. Trascorso tale termine, si procede in ogni caso alle alienazioni in favore dei soggetti aventi titolo **a norma del presente articolo.**

17. L'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore.

18. Hanno diritto all'acquisto degli alloggi di cui **ai commi 13 e 14** gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.

19. Gli assegnatari di cui al comma 18, se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero se ultrasessantenni o portatori di *handicap*, qualora non intendano avvalersi del diritto di cui al medesimo comma 18, rimangono assegnatari dell'alloggio condotto in locazione, che non può essere alienato a terzi.

20. Al fine dell'esercizio del diritto di cui al comma 18 gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità e disciplinano le modalità di presentazione delle domande di acquisto.

21. I soggetti assegnatari di alloggio che non si trovino nelle condizioni di cui al comma 19 possono presentare domanda di acquisto dell'alloggio, in sede di prima applicazione della presente legge, entro

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

anno dalla data di entrata in vigore della stessa, ovvero entro un anno dall'accertamento, da parte dell'ente gestore, dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario. Trascorsi tali termini, gli alloggi possono essere venduti a terzi.

18. Al fine dell'esercizio del diritto di cui al comma 15, gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità e disciplinano le modalità di presentazione delle domande di acquisto.

19. Il prezzo degli alloggi è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e delle successive revisioni. Al prezzo così determinato si applica la riduzione dell'1 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile fino al limite massimo del 20 per cento. **L'alienazione delle unità immobiliari ad uso non abitativo è effettuata a prezzo di mercato, sulla base del parere dell'Ufficio tecnico erariale.**

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

due anni dalla data di entrata in vigore della stessa, ovvero entro un anno dall'accertamento, da parte dell'ente gestore, dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario. Trascorsi tali termini, gli alloggi possono essere venduti a terzi **purchè in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.**

Soppresso (Collocato, in analogia formulazione, quale comma 20 del presente articolo).

22. Il prezzo degli alloggi è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, e di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Al prezzo così determinato si applica la riduzione dell'1 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile, fino al limite massimo del 20 per cento.

23. La determinazione del prezzo può essere, in alternativa a quanto previsto dal comma 22, stabilita dall'Ufficio tecnico erariale su richiesta dell'acquirente. In tal caso la determinazione del prezzo si intende definitiva anche se la valutazione dell'Ufficio tecnico erariale è superiore ai prezzi stabiliti secondo i criteri previsti dal comma 22, salva la facoltà di revoca della domanda di acquisto, da esercitarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione del prezzo.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

20. Le alienazioni **degli alloggi** possono essere effettuate con le seguenti modalità:

a) pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al 10 per cento del prezzo di cessione;

b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di 15 anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.

21. Nei casi in cui le unità immobiliari siano vendute a soggetti che non ne siano assegnatari, si ricorre al sistema dell'asta pubblica, con offerte in aumento, assumendo a base il prezzo come determinato ai sensi del comma 19.

22. I proventi delle alienazioni degli alloggi e delle unità immobiliari ad uso non abitativo rimangono nella disponibilità degli enti proprietari.

23. Le regioni, su proposta dei competenti IACP e dei loro consorzi comunque denominati, determinano annualmente la quota dei proventi di cui al comma 22 da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti. Detta quota non può comunque essere inferiore all'80 per cento del ricavato. La parte residua è destinata al ripiano dei *deficit* finanziari degli Istituti.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

24. Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:

a) *identica*;

b) *identica*.

Soppresso.

25. I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché delle alienazioni di cui ai commi da 27 a 31, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari, per le finalità di cui al comma 17.

26. Le regioni, su proposta dei competenti IACP e dei loro consorzi comunque denominati e **disciplinati con legge regionale**, determinano annualmente la quota dei proventi di cui al comma 25 da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti. Detta quota non può comunque essere inferiore all'80 per cento del ricavato. La parte residua è destinata al ripiano dei *deficit* finanziari degli Istituti.

27. Sono soggette ad alienazione anche le unità immobiliari ad uso non abitativo ricomprese in edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica.

28. L'affittuario delle unità immobiliari di cui al comma 27 può esercitare il

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

24. Gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi dei commi 12 e seguenti non possono essere alienati, anche parzialmente, nè può esserne modificata la destinazione d'uso, per un periodo di sette anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo. In caso di **consentita** vendita, gli IACP e i loro consorzi, comunque denominati, hanno diritto di prelazione.

25. Le operazioni di vendita relative agli alloggi di cui al comma 12 sono soggette al pagamento dell'imposta sull'incremento di

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Ove questi non lo abbia esercitato nei termini previsti dal citato articolo 38, nei successivi sessanta giorni possono presentare domanda di acquisto enti pubblici non economici, enti morali, associazioni senza scopo di lucro o cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381; a tal fine, gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità.

29. Decorso inutilmente anche il termine di sessanta giorni di cui al comma 28, la cessione è effettuata a chiunque ne faccia domanda.

30. L'alienazione delle unità immobiliari ai soggetti di cui al comma 28 è effettuata a prezzo di mercato, sulla base del parere dell'Ufficio tecnico erariale. Il pagamento può avvenire in forma rateale entro un termine non superiore a dieci anni e con un tasso di interesse pari al tasso legale.

31. Nel caso di cui al comma 29, si ricorre all'asta con offerte in aumento assumendo a base il prezzo di cui al primo periodo del comma 30.

32. Gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi del presente articolo non possono essere alienati, anche parzialmente, nè può esserne modificata la destinazione d'uso, per un periodo di sette anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo. In caso di vendita gli IACP e i loro consorzi, comunque denominati e disciplinati con legge regionale, hanno diritto di prelazione.

33. La documentazione necessaria alla stipula degli atti di compravendita degli alloggi e delle unità immobiliari di cui al presente articolo è predisposta dagli uffici tecnici degli enti alienanti.

34. Le operazioni di vendita relative agli alloggi di cui ai commi da 13 a 17 sono esenti dal pagamento dell'imposta sull'in-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

valore degli immobili (INVIM) nella misura del 50 per cento.

26. Sono abrogati l'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, **nonchè** i commi da 2 a 5 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

27. È fatto salvo il diritto, maturato dall'assegnatario alla data di entrata in vigore della presente legge, all'acquisto di alloggi pubblici alle condizioni di cui alle leggi vigenti in materia alla medesima data.

28. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 12 a 27, il capitolo 8276 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici è ridotto di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

cremento di valore degli immobili (INVIM).

35. Gli assegnatari di alloggi realizzati dalla Gestione case per lavoratori (GESCAL) nel territorio del comune di Longarone, in sostituzione degli immobili distrutti a causa della catastrofe del Vajont, possono beneficiare, indipendentemente dalla presentazione di precedenti domande, della assegnazione in proprietà con il pagamento rateale del prezzo e con garanzia ipotecaria, secondo quanto previsto dall'articolo 29, primo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, purchè detengano l'alloggio da almeno venti anni alla data del 30 dicembre 1991.

36. Il diritto di prelazione di cui al nono comma dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni, si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto in applicazione del medesimo articolo 28 versi all'ente cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali.

37. Sono abrogati l'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i commi da 2 a 5 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, **nonchè ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.**

38. Identico.

39. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 38, il capitolo 8276 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici è ridotto di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

40. Restano comunque salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che disciplinano la materia con proprie leggi.

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

Art. 22.

(Dismissioni patrimoniali di INPS,
INAIL e INPDAP)

1. L'INPS, l'INAIL e l'INPDAP predispongono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, programmi di dismissioni del proprio patrimonio immobiliare da reddito. Tali programmi sono soggetti all'approvazione dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e debbono garantire cespiti liquidi non inferiori a complessive lire 1.500 miliardi, per ciascuno degli enti predetti, nel triennio 1994-1996. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le modalità di utilizzazione dei suddetti cespiti liquidi.

2. Al fine di non determinare squilibri nel mercato immobiliare, gli enti di cui al comma 1 concordano, sulla base dell'individuazione dei beni da dismettere, i rispettivi programmi di vendita; le relative delibere sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Per dette alienazioni, gli enti sono autorizzati a costituire apposita società con rappresentanza paritetica degli enti stessi.

3. Per il triennio indicato al comma 1, nei confronti degli enti di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, ed ogni altra norma, anche di carattere speciale, vigente in materia di investimenti. Per il medesimo triennio, tali enti sono tenuti a disporre, sulla base delle direttive emanate dal Ministro del lavoro e

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art. 23.

(Dismissioni patrimoniali di INPS,
INAIL e INPDAP)

1. **L'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP)** predispongono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, programmi di dismissioni del proprio patrimonio immobiliare da reddito. Tali programmi sono soggetti all'approvazione dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e debbono garantire cespiti liquidi non inferiori a complessive lire 1.500 miliardi, per ciascuno degli enti predetti, nel triennio 1994-1996. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le modalità di utilizzazione dei suddetti cespiti liquidi, **nell'ambito dei piani di impiego annuali delle disponibilità di cui al comma 3.**

2. *Identico.*

3. *Identico.*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, piani di impiego annuali delle disponibilità, soggetti all'approvazione dei Ministeri stessi.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate particolari disposizioni per tutelare i conduttori di beni ad uso abitativo, con riguardo alle loro condizioni economiche, nonchè definite le procedure per la valutazione dei relativi beni immobili.

5. È abrogato l'articolo 5 del decreto-legge 12 agosto 1993, n. 308.

Art. 23.

(*Concessioni autostradali*)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, gli enti concessionari di autostrade sono tenuti a corrispondere allo Stato un canone annuo, nella misura dello 0,50 per cento per i primi tre anni e dell'1 per cento per gli anni successivi, da calcolarsi sui proventi netti da pedaggio di competenza dei concessionari medesimi. A decorrere dalla stessa data, sono modificate le clausole convenzionali in materia di canone di concessione o di devoluzione allo Stato degli utili di esercizio. I rapporti relativi al periodo precedente sono convenzionalmente definiti dall'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) anche in via transattiva.

2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità di versamento del canone di cui al comma 1.

3. Sono abrogati i primi tre commi dell'articolo 7 della legge 24 luglio 1961, n. 729, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1971, n. 287, nonchè la lettera i) del primo comma e il secondo comma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 385.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

4. *Identico.*

Soppresso

Art. 24.

(*Concessioni autostradali*)

Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

4. Per favorire il processo di dismissioni della Società Autostrade S.p.A., sono abrogati l'articolo 16, primo comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729, limitatamente alla parte in cui impone all'Istituto per la ricostruzione industriale di detenere la maggioranza delle azioni della concessionaria, e il primo comma dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 385, come sostituito dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1982, n. 531. La costruzione e la gestione delle autostrade resta lo scopo sociale della Società Autostrade S.p.A.

5. Alla Società Autostrade S.p.A. è accordata la proroga di dodici anni del periodo di concessione di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1982, n. 531, a pareggio degli oneri sopportati per gli investimenti realizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, nonché in relazione alla costruzione della variante di valico appenninico dell'autostrada Bologna-Firenze.

SEZIONE V

NORME SUI TRASFERIMENTI ALLE REGIONI

Art. 24.

(Trasferimenti alle regioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158, gli interventi finanziati con gli stanziamenti dei capitoli del bilancio dello Stato di cui agli allegati elenchi nn. 6 e 7 si intendono di competenza regionale. I predetti stanziamenti confluiscono rispettivamente nei fondi di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, previa riduzione del 10 per cento per l'elenco n. 6 e del 15 per

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

SEZIONE V

NORME SUI TRASFERIMENTI ALLE REGIONI

Art. 25.

(Trasferimenti alle regioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158, gli interventi finanziati con gli stanziamenti dei capitoli del bilancio dello Stato di cui agli allegati elenchi nn. 5 e 6 si intendono di competenza regionale. I predetti stanziamenti confluiscono rispettivamente nei fondi di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, previa riduzione del 10 per cento per l'elenco n. 5 e del 15 per

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

cento per l'elenco n. 7, fatta eccezione per lo stanziamento del capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro che confluisce per l'intero importo a partire dal 1995.

2. Restano fermi gli obiettivi stabiliti nelle leggi di settore ed i criteri di riparto previsti all'articolo 3, comma 3, della legge 14 giugno 1990, n. 158; le procedure di riparto di cui al predetto articolo 3, comma 3, della legge n. 158 del 1990 si applicano altresì ai fondi provenienti dallo stanziamento di cui al capitolo 3031 dello stato di previsione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.

3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, indica i criteri direttivi, relativamente anche al riparto, da seguire in ciascun comparto di competenza e verifica periodicamente l'attuazione degli obiettivi comunque previsti da disposizioni speciali contenute in leggi dello Stato. Nel caso di mancato perseguimento degli obiettivi stessi, il Presidente del Consiglio dei ministri assegna un termine al Presidente della Regione interessata, trascorso inutilmente il quale, sospende con proprio decreto, sentito il Consiglio dei ministri, l'erogazione da parte dello Stato di una somma corrispondente a quella non utilizzata.

4. Per la specialità degli obiettivi connessi alle attività di cui **al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle leggi 26 giugno 1990, n. 162, 19 luglio 1991, n. 216, 11 agosto 1991, n. 266, e 5 febbraio 1992, n. 104**, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro da lui delegato, nel chiedere, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fissa un termine alle regioni per la presentazione dello stato di avanzamento dei programmi con l'indicazione delle ri-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

cento per l'elenco n. 6, fatta eccezione per lo stanziamento del capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro che confluisce per l'intero importo a partire dal 1995.

2. *Identico.*

3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, indica i criteri direttivi, relativamente anche al riparto, da seguire in ciascun comparto di competenza e verifica periodicamente l'attuazione degli obiettivi comunque previsti da disposizioni speciali contenute in leggi dello Stato. **Ove accerti il mancato perseguimento degli obiettivi stessi, la Conferenza promuove intese correttive con la regione o con la provincia interessata, anche ai fini della previsione di un termine, trascorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri può, con proprio decreto, sospendere l'erogazione delle somme non utilizzate.**

4. Per la specialità degli obiettivi connessi alle attività di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro da lui delegato, nel chiedere, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fissa un termine alle regioni per la presentazione dello stato di avanzamento dei programmi con l'indicazione delle risorse a tal fine impiegate. **La Conferenza effettua le verifiche di cui al comma 3 e, nel caso di mancato perseguimento degli obiettivi stessi, stabilisce criteri e modalità per**

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

sorse a tal fine impiegate. Qualora le regioni non predispongano la documentazione predetta, le risorse non ancora accreditate in relazione alle attività sopra indicate sono utilizzate da parte della competente autorità statale.

5. Gli importi risultanti dalla determinazione della quota variabile di cui all'articolo 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per gli anni 1990, 1991 e 1992 sono erogati **rispettivamente** negli anni 1994, 1995 e 1996.

6. L'assegnazione statale da corrispondere alla Regione Valle d'Aosta per gli anni 1994, 1995 e 1996 ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, è ridotta del 50 per cento.

7. Fino all'emanazione di norme di attuazione che completino il trasferimento delle competenze previste dai rispettivi statuti di autonomia, le spese sostenute dallo Stato per l'esercizio di funzioni rientranti nella competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo i rispettivi statuti sono poste, a decorrere dal 1° gennaio 1994, a carico degli enti nel cui territorio le spese vengono sostenute. Le somme in questione, unitamente alle modalità attuative, sono definite di intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome interessate; il Presidente del Consiglio dei ministri assume le opportune iniziative entro il 30 aprile 1994. In materia sanitaria vale quanto disposto al comma 9.

8. A partire dall'anno finanziario 1995, cessano le erogazioni disposte a norma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, sui capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

l'utilizzo, da parte della competente autorità statale, delle risorse non ancora accreditate.

5. Gli importi risultanti dalla determinazione della quota variabile di cui all'articolo 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per gli anni 1990, 1991 e 1992 sono erogati negli anni 1994, 1995 e 1996. **Nelle more della determinazione delle quote variabili possono essere erogate anticipazioni annue per far fronte ad impegni di accertata urgenza sulla base di specifiche intese.**

6. *Identico.*

7. **Le norme di attuazione per il completamento del trasferimento delle competenze previste dagli statuti di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono emanate entro il 30 aprile 1994; le spese sostenute a partire dall'anno 1994 dallo Stato per le funzioni da trasferire, determinate d'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono poste a carico degli enti interessati, a condizione che il trasferimento venga completato entro l'anno medesimo. Al fine di rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni trasferite, con le medesime norme di attuazione viene altresì delegato alle regioni e province stesse, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative che, esercitate dagli uffici statali soppressi, residuano alla competenza dello Stato.**

8. *Identico.*

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

previsione del Ministero dell'interno, a favore degli aventi diritto residenti nella provincia autonoma di Trento. Le somme erogate per l'anno 1994 vengono recuperate dal Ministero del tesoro, in quantificazione provvisoria comunicata dal Ministero dell'interno entro il 30 settembre 1994, a valere sulle quote fisse di tributi erariali da corrispondere alla provincia di Trento ai sensi delle vigenti disposizioni. Al conguaglio definitivo si provvede entro il primo semestre 1995.

9. A partire dal 1994, il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano al finanziamento del servizio sanitario è stabilito in misura pari al 42 per cento delle risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale e dall'attribuzione dei contributi sanitari in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano, al 19 per cento per la regione Friuli - Venezia Giulia e per la Regione siciliana e al 10,50 per cento per la regione Sardegna.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

9. A partire dal 1994 e in attesa delle **norme di attuazione di cui al comma 7**, il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano al finanziamento del servizio sanitario è stabilito in misura pari al 42 per cento delle risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale e dall'attribuzione dei contributi sanitari in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano, al 19 per cento per la regione Friuli-Venezia Giulia e per la Regione siciliana e al 10,50 per cento per la regione Sardegna. **Quanto alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni di cui agli articoli 1, commi 1 e 4; 6, commi 1 e 2; 10; 11; 13; 14, comma 1; 15; 16; 17 e 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, sono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.**

Art. 26.

(Norme in materia di finanza e di patrimonio pubblico)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«3. Gli enti locali di cui al comma 1 sono autorizzati a negoziare, con gli istituti di credito di cui al comma 3-*quater*, aperture di credito a fronte di

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

deliberazioni di alienazione di beni di loro proprietà. Le deliberazioni devono riportare i valori di stima dei beni da alienare. Gli utilizzi delle aperture di credito sono versati nella contabilità fruttifera aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato e sono immediatamente ed integralmente utilizzabili dagli enti locali per le finalità previste dai commi precedenti, nonché per spese di manutenzione straordinaria o per altre spese in conto capitale incrementative del patrimonio degli enti. Al rimborso degli utilizzi, compresi gli oneri da essi derivanti, si provvede comunque con i fondi provenienti dalle alienazioni.

3-bis. I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 sono assistiti anche da garanzia, da costituirsi mediante emissione di delegazione di pagamento a valere sulle entrate dei primi tre titoli di bilancio ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e nei limiti di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43. Tale garanzia diviene operativa qualora, entro 24 mesi dalla data del primo utilizzo delle aperture di credito, le alienazioni di cui al comma 3 non siano state realizzate.

3-ter. I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 non godono di alcuna garanzia da parte dello Stato, anche nell'ipotesi di successive situazioni di insolvenza degli enti stessi.

3-quater. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), sono designati gli istituti di credito con i quali gli enti locali sono autorizzati a negoziare le aperture di credito di cui al comma 3, e sono altresì stabilite le relative condizioni e modalità, intese prioritariamente a semplificare ed a rendere tempestive le decisioni operative degli enti stessi».

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

SEZIONE VI
NORME IN MATERIA
DI PREVIDENZA E ASSISTENZA

Art. 25.

(Perequazione delle pensioni; pensioni di anzianità e assistenziali)

1. La decorrenza degli aumenti dei trattamenti pensionistici stabilita dall'anno 1994, ai sensi degli articoli 1, comma 9; 2-bis, comma 3; e 3, comma 3, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, è differita all'anno 1995. Conseguentemente, i termini del 1° gennaio 1994 e del 31 dicembre 1993, di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 409 del 1990, sono differiti al 1° gennaio 1995 e al 31 dicembre 1994.

2. I termini del 1° maggio e del 1° novembre, di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono rispettivamente fissati al 1° luglio ed al 1° gennaio dell'anno successivo, fatta esclu-

SEZIONE VI
NORME IN MATERIA
DI PREVIDENZA E ASSISTENZA

Art. 27.

(Perequazione delle pensioni; pensioni di anzianità e assistenziali)

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1994, ferma restando la vigente disciplina in materia di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, spetta, per quelle di importo pari o inferiore a lire 1.000.000 lorde mensili, un ulteriore aumento corrispondente allo scostamento tra il valore di 3,5 punti percentuali di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e il valore accertato della variazione dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT per l'anno 1993 rispetto all'anno precedente.

2. La decorrenza degli aumenti dei trattamenti pensionistici stabilita dall'anno 1994, ai sensi degli articoli 1, commi 9, **9-bis, 9-ter e 9-quater**; 2-bis, comma 3; e 3, comma 3, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, è differita all'anno 1995. Conseguentemente, i termini del 1° gennaio 1994 e del 31 dicembre 1993, di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 409 del 1990, sono differiti al 1° gennaio 1995 e al 31 dicembre 1994.

3. Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

sione per i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità nel corso del 1993 e ne ottengono il trattamento con decorrenza entro il 1994, per i quali continuano ad operare i termini previsti dal predetto articolo 1, comma 2-bis.

3. A far data dal 1° gennaio 1994, i lavoratori che svolgono le attività di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono iscritti, ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in una gestione separata, nell'ambito della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali e nel rispetto delle disposizioni previste per quest'ultima gestione, fatta esclusione del livello minimo imponibile ai fini contributivi, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano nei confronti dei lavoratori che svolgono attività lavorative per le quali operano forme pensionistiche obbligatorie.

5. In fase di prima applicazione, alla gestione separata di cui al comma 3 sovraintende il comitato amministratore della gestione per i contributi e le prestazioni degli esercenti attività commerciali.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro sono definite, tenuto conto delle peculiarità relative alla specifica forma assicurativa, le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5, ivi compresi i termini e le modalità di versamento dei contributi, nonché i criteri per la determinazione dei periodi assicurativi da accreditarsi in relazione all'ammontare dei versamenti contributivi effettuati nell'anno.

7. Con effetto dal 1° gennaio 1994, fermi restando i requisiti concessivi prescritti

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

4. *Identico.*

5. Le disposizioni del comma 4 non si applicano nei confronti dei lavoratori che svolgono attività lavorative per le quali operano forme pensionistiche obbligatorie.

6. In fase di prima applicazione, alla gestione separata di cui al comma 4 sovraintende il comitato amministratore della gestione per i contributi e le prestazioni degli esercenti attività commerciali.

7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro sono definite, tenuto conto delle peculiarità relative alla specifica forma assicurativa, le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6, ivi compresi i termini e le modalità di versamento dei contributi, nonché i criteri per la determinazione dei periodi assicurativi da accreditarsi in relazione all'ammontare dei versamenti contributivi effettuati nell'anno.

8. Con effetto dal 1° gennaio 1994, fermi restando i requisiti concessivi prescritti

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

dalla vigente normativa in materia di pensionamento anticipato rispetto all'età stabilita per la cessazione dal servizio ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio, nei confronti di coloro che esercitano il diritto a pensione prima di aver compiuto il sessantesimo anno di età, l'importo del relativo trattamento pensionistico, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, è ridotto in proporzione dell'anticipato godimento secondo le percentuali di cui alla allegata Tabella A.

8. La riduzione di cui al comma 7 non opera nei confronti di coloro che possono far valere un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni, nonchè nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da causa di servizio.

9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

10. L'articolo 6, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che nel caso di concorso di due o più

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

dalla vigente normativa in materia di pensionamento anticipato rispetto all'età stabilita per la cessazione dal servizio ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio, nei confronti di coloro che **conseguono il diritto a pensione anticipata con un'anzianità contributiva inferiore a 35 anni, l'importo del relativo trattamento pensionistico, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, è ridotto in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del predetto requisito contributivo**, secondo le percentuali di cui alla allegata Tabella A.

9. La riduzione di cui al comma 8 non opera nei confronti di coloro **per i quali la cessazione dal servizio sia avvenuta anteriormente al 1° settembre 1993**, nonchè nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da causa di servizio.

10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, **nonchè alle altre categorie di dipendenti iscritte alle predette forme di previdenza.**

11. È fatta salva, per coloro che **abbiano presentato domanda di collocamento in pensione successivamente al 31 dicembre 1992 e che ne facciano domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la possibilità di essere riassunti in servizio con la qualifica e con l'anzianità di servizio maturata all'atto del collocamento a riposo.**

12. I dipendenti di enti pubblici iscritti a fondi esclusivi, utilizzati per distacchi sindacali hanno facoltà di mantenere l'iscrizione a detti fondi con onere contributivo a carico dell'assicurato.

13. *Identico.*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

pensioni integrate al trattamento minimo, liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge, il trattamento minimo spetta su una sola delle pensioni, come individuata secondo i criteri previsti al comma 3 dello stesso articolo, mentre l'altra o le altre pensioni spettano nell'importo a calcolo senza alcuna integrazione.

11. La disposizione dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai lavoratori agricoli aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione di cui agli articoli 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, l'indennità ordinaria di disoccupazione per le giornate eccedenti quelle di trattamento speciale è dovuta nella misura fissa di lire 800 giornaliera. A decorrere dal 1° gennaio 1993, ai lavoratori agricoli aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione non è dovuta l'indennità ordinaria di disoccupazione per le giornate eccedenti le novanta di trattamento speciale. Per i predetti lavoratori le giornate accreditabili ai fini pensionistici sono calcolate sulla base della vigente disciplina ancorchè si tratti di giornate non lavorate nè indennizzate.

12. Nel comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, alla fine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: «, entro determinati tetti stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro».

13. Per gli anni 1994 e 1995 è sospesa l'applicazione delle disposizioni che prevedono aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni assistenziali erogate dal Ministero dell'interno.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

14. *Identico.*

15. *Identico.*

16. *Identico.*

17. **Al fini dell'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il periodo di preavviso previsto alla lettera c) del comma 2 del predetto articolo 1,**

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

per le domande di pensionamento presentate anteriormente al 19 settembre 1992, inizia a decorrere dalla data di presentazione delle domande stesse.

18. La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere interpretata nel senso che l'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV) non è più obbligatoria soltanto per i veterinari che si iscrivono per la prima volta agli albi professionali successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e che si trovano nelle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 24 della medesima; i provvedimenti di cancellazione adottati dall'Ente nei confronti di veterinari, già obbligatoriamente iscritti all'Ente stesso in forza della precedente normativa, sono nulli di diritto. Gli obblighi relativi al pagamento dei contributi e alla comunicazione di cui all'articolo 19 della citata legge n. 136 del 1991, dovuti per il periodo successivo al provvedimento di cancellazione debbono essere adempiuti, salvo il caso di scadenza posteriore, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino al medesimo termine, per i contributi e le comunicazioni relative al predetto periodo non si applicano le sanzioni, le maggiorazioni e gli interessi di mora di cui agli articoli 19 e 20 della citata legge n. 136 del 1991.

SEZIONE VII
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 26.

(Espansione dell'area dei servizi postali)

1. Le operazioni di **raccolta del lotto automatizzato, disciplinate dalla legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modifi-**

SEZIONE VII
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 28.

(Espansione dell'area dei servizi postali)

1. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato possono svolgersi anche presso gli uffici postali.

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

cazioni, e di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato possono svolgersi anche presso gli uffici postali.

2. Con decreti **del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro**, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, **sono individuati gli uffici postali autorizzati ai servizi di cui al comma 1 e sono definite le procedure connesse ai rapporti finanziari tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, il Ministero del tesoro e l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nonché le procedure relative al pagamento delle vincite.**

3. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a vendere in esclusiva, tramite i propri uffici, valori bollati. La distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari avviene attraverso le strutture dell'Amministrazione stessa.

4. I compensi spettanti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la vendita di valori bollati sono stabiliti nella stessa misura dovuta ai rivenditori secondari, ovvero mediante apposite convenzioni.

5. Lo smercio delle carte-valori postali previsto dall'articolo 215 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, può essere autorizzato anche mediante l'uso di macchine affrancatrici, con le modalità di cui al capo IX del Titolo III del medesimo regolamento.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

2. Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono definiti i rapporti finanziari fra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e il Ministero del tesoro.

3. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni **ha l'esclusiva della distribuzione primaria**, tramite i propri uffici, **dei** valori bollati. La distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari avviene attraverso le strutture dell'Amministrazione stessa.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. **Ai fini della riduzione del disavanzo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con provvedimenti amministrativi da adottare entro il 31 dicembre 1993, saranno assicurate nel complesso maggiori entrate e minori spese in misura non inferiore a lire 1.390 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.**

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

Art. 27.

(Diritti aeroportuali)

1. La misura dei diritti per l'imbarco passeggeri in voli internazionali e nazionali, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevata per l'anno 1994 del 10 per cento.

2. A decorrere dall'anno 1995, la misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, è annualmente determinata; con le procedure di cui all'articolo 8 della medesima legge, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dei seguenti obiettivi:

a) progressivo allineamento ai livelli medi europei;

b) differenziazione tra gli scali aeroportuali in funzione delle dimensioni di traffico di ciascuno;

c) applicazione, per ciascuno scalo, di livelli tariffari differenziati in relazione all'intensità del traffico nei diversi periodi della giornata;

d) correlazione con il livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti.

3. I maggiori introiti derivanti per effetto di quanto disposto ai commi 1 e 2 sono destinati al finanziamento di programmi di sviluppo delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali proposti dai relativi enti o società di gestione e approvati dal CIPE.

4. Entro l'anno 1995, il regime delle tariffe per i servizi aeroportuali di assistenza a terra è determinato sulla base dei rapporti contrattuali diretti tra vettori aerei e gestori dei servizi stessi.

5. Entro l'anno 1994, sono costituite apposite società per azioni per la gestione dei servizi e per la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato. Alle predette società

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art. 29.

(Diritti aeroportuali)

Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

possono partecipare anche le regioni e gli enti locali interessati. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'attuazione del presente comma, sulla base dei principi di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

6. Lo stanziamento del capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti è ridotto della somma di lire 20 miliardi per l'anno 1994. Il medesimo capitolo ed il relativo stanziamento sono soppressi a decorrere dall'anno 1995.

Art. 28.

*(Disposizioni relative alla
Cassa depositi e prestiti ed alla SACE)*

1. Nell'articolo 8, primo comma, della legge 13 maggio 1983, n. 197, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

«*a*) sulla concessione dei finanziamenti nonchè sull'acquisizione e sull'alienazione di partecipazione nei soggetti disciplinati dal titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993 e negli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 6 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;».

2. Dopo il primo comma dell'articolo 8 della legge 13 maggio 1983, n. 197, è inserito il seguente:

«Il consiglio di amministrazione può delegare attribuzioni al direttore generale stabilendone limiti e modalità di esercizio».

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art. 30.

*(Disposizioni relative alla
Cassa depositi e prestiti ed alla SACE)*

1. *Identico:*

«*a*) sulla concessione dei finanziamenti nonchè sull'acquisizione e sull'alienazione di partecipazione nei soggetti disciplinati dal titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e negli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 6 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;».

2. *Identico.*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

3. Le annualità da corrispondere per il 1994 alla Cassa depositi e prestiti, relative ai limiti di impegno autorizzati dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457; dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25; dagli articoli 1, commi quarto e undicesimo, e 2, comma dodicesimo, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono conferite alla Cassa medesima nell'esercizio successivo a quello di scadenza dell'ultima annualità dei rispettivi limiti di impegno.

4. A modifica del quinto comma dell'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, il fondo di dotazione della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) è interamente utilizzabile per il pagamento degli indennizzi.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

3. *Identico.*

4. **La Cassa depositi e prestiti deve assicurare per l'anno 1994 non meno di 7.000 miliardi per mutui a comuni, province e loro consorzi.**

5. **All'articolo 4, comma 15-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, le parole «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti «entro il 30 giugno 1994».**

6. **Per ogni ente locale territoriale sono conservate, fino al 31 agosto dell'anno di competenza, le quote relative alla propria dotazione. Il 31 agosto le quote non assegnate, e per le quali presso la Cassa depositi e prestiti è stata concessa adesione di massima, sono assegnate agli enti locali territoriali che hanno presentato domande in eccedenza rispetto alla rispettiva dotazione minimale definitiva.**

7. *Identico.*

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 29.

(Modifiche alle leggi 31 maggio 1977, n. 247, e 30 dicembre 1991, n. 413)

1. Nell'articolo 8 della legge 31 maggio 1977, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo comma sono soppresse le parole da «; il loro ammontare» fino a «statuto regionale»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«La restituzione allo Stato dei tributi, con i relativi interessi, rimborsati ai sensi del secondo comma viene effettuata entro il 31 marzo dell'anno successivo con versamenti a carico del bilancio della Regione siciliana; il relativo importo affluisce al capitolo 3465 dell'entrata del bilancio dello Stato.

I rimborsi effettuati nel periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1993 sono restituiti entro il 30 aprile 1994».

2. Il comma 11 dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato. Il gettito dell'imposta sostitutiva di cui allo stesso articolo, affluito al bilancio dello Stato, resta acquisito all'Erario.

Art. 30.

(Razionalizzazione dei criteri di determinazione di taluni redditi ed eliminazione di effetti agevolativi ed elusivi)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 31.

(Modifiche alle leggi 31 maggio 1977, n. 247, e 30 dicembre 1991, n. 413)

Identico.

Art. 32.

(Razionalizzazione dei criteri di determinazione di taluni redditi ed eliminazione di effetti agevolativi ed elusivi)

Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 50, comma 2, le parole «posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ovvero» sono soppresse;

b) nell'articolo 50, comma 8, le parole «ridotto del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ridotto del 5 per cento»; le parole «ridotto del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ridotto del 25 per cento»;

c) nell'articolo 54, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.»;

d) nell'articolo 55, comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell'articolo 53. Tali proventi concorrono a formare il reddito in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati conseguiti e nei successivi ma non oltre il nono; tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposito fondo del passivo, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui il fondo sia utilizzato o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.»;

e) nell'articolo 62, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I compensi spettanti agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

erogati sotto forma di partecipazione agli utili sono deducibili anche se non imputati al conto dei profitti e delle perdite.»;

f) nell'articolo 62, comma 4, le parole «, agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice» sono soppresse;

g) nell'articolo 67, comma 8-bis, le parole: «e le spese di impiego e manutenzione» sono sostituite dalle seguenti: «e le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione»;

h) nell'articolo 73, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni a premio e da concorsi a premio sono deducibili in misura non superiore, rispettivamente, al 30 per cento e al 70 per cento dell'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio, a condizione che siano iscritti in appositi fondi del passivo distinti per esercizio di formazione.»; nello stesso comma, le parole «quarto esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «terzo esercizio»;

i) nell'articolo 95, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La disposizione del comma 3 dell'articolo 62 vale anche per le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori.»;

l) nell'articolo 109, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nella determinazione del reddito di impresa degli enti non commerciali che nel periodo di imposta hanno esercitato attività commerciali senza contabilità separata sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi risultanti in bilancio che si riferiscono ad operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali. Le spese e gli altri componenti negativi, relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto.».

2. Nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria.

3. I proventi accantonati nei fondi del passivo costituiti ai sensi dell'articolo 55, comma 3, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui i fondi siano utilizzati per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore o siano assegnati ai soci.

4. Nell'articolo 25-*bis*, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole «commisurata al 50 per cento delle provvigioni percepite» sono sostituite dalle seguenti: «commisurata all'intero ammontare delle provvigioni percepite».

5. Le disposizioni del comma 1, lettere *a*), *b*), *e*), *f*), *g*), *i*) e *l*) si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del comma 1, lettera *c*), si applicano per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo di imposta in corso

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

alla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione del comma 1, lettera *d*), si applica per i proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione del comma 1, lettera *h*), si applica per gli accantonamenti deducibili nella determinazione del reddito del periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del comma 4 si applicano alle provvigioni corrisposte dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 31.

*(Trattamento tributario
dell'abitazione principale)*

1. Nell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-quater. Dall'ammontare complessivo del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale delle persone fisiche e di quello delle sue pertinenze si deduce, fino a concorrenza dell'ammontare stesso, l'importo di un milione di lire rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso. Sono ricomprese tra le pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art. 33.

*(Trattamento tributario
dell'abitazione principale)*

Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

reale e i suoi familiari dimorano abitualmente.».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, quarto comma, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:

«b) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta nonchè redditi fondiari per un importo complessivo, al lordo della deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-*quater*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiore a lire 360.000 annue;

b-*bis*) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e il reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze purchè di importo non superiore a quello della deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-*quater*, del citato testo unico delle imposte sui redditi;»;

b) nell'articolo 1, quarto comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del citato testo unico delle imposte sui redditi, compresi quelli soggetti a tassazione separata, corrisposti da un unico sostituto di imposta, che, oltre tali redditi, possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e quello derivante dall'abitazione principale e sue pertinenze purchè di importo non superiore alla deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-*quater*, dello stesso testo unico. Tuttavia detti contribuenti possono presen-

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

tare o spedire, con le modalità previste dall'articolo 12 del presente decreto, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il certificato di cui al primo comma dell'articolo 3 del presente decreto, redatto in conformità ad apposito modello approvato e pubblicato ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto, ai soli fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario ovvero per scopi di carattere religioso o caritativo, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516, e n. 517;»;

c) nell'articolo 1, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini della lettera c) del comma precedente sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente soltanto i compensi dei lavoratori soci di cooperative e le somme indicati rispettivamente alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi».

3. Il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, ed il comma 9 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono abrogati.

4. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 17, il comma 2 è abrogato;

b) nell'articolo 17, comma 3, le parole: «si detraggono lire 120 mila» sono sostituite dalle seguenti: «si detraggono lire 270 mila».

5. Le disposizioni dei commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano dal 1° gennaio 1994.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

Art. 32.

(Proroga di termini e disposizioni agevolative in materia di imposta comunale sugli immobili)

1. Con effetto dall'anno 1994, al comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il consiglio comunale può deliberare criteri ed indici obiettivi di carattere sociale, sulla base dei quali a contribuenti meno abbienti che ne facciano richiesta documentata, la giunta comunale può maggiorare la detrazione di lire 180.000 fino a lire 300.000; le deliberazioni del consiglio e della giunta, da adottare entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 6, hanno effetto solo per l'anno successivo a quello nel corso del quale vengono adottate».

2. Per l'anno 1994 il termine di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è differito al 31 dicembre 1993.

Art. 33.

(Modificazioni della disciplina IVA in materia di esenzioni e detrazioni)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 10, primo comma, il numero 20 è sostituito dal seguente:

«20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni, comprese le prestazioni relative

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art. 34.

(Proroga di termini e disposizioni agevolative in materia di imposta comunale sugli immobili)

Identico.

Art. 35.

(Modificazioni della disciplina IVA in materia di esenzioni e detrazioni)

Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorchè fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonchè le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Le suddette disposizioni si applicano, con effetto dall'anno di presentazione della richiesta, anche alle prestazioni di attività didattiche e culturali a carattere nazionale e internazionale svolte dai collegi universitari legalmente riconosciuti e posti sotto la sorveglianza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e alle prestazioni didattiche rese da filiazioni di università ed istituti di cultura superiore stranieri, a condizione che i requisiti prescritti risultino da conforme riconoscimento rilasciato dal Ministero competente, sentito il Ministero degli affari esteri;»;

b) nell'articolo 19, secondo comma, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla lettera e) dell'allegata tabella B, quale ne sia la cilindrata, e dei relativi componenti e ricambi, nonchè alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

b) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto e dei relativi componenti e ricambi, nonchè alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione soltanto se i beni

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di motocicli e di autovetture ed autoveicoli già indicati nell'articolo 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, non compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non è ammessa in detrazione salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio;»;

c) nell'articolo 19, secondo comma, lettera e), le parole «nei pubblici esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, »;

2. Le disposizioni dell'articolo 19, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano fino al 31 dicembre 1996.

3. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1994.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

Art. 34.

(Disposizioni in materia di tasse ipotecarie e di tributi per le procedure di consultazione e rilascio della documentazione catastale)

1. La tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, è sostituita da quella di cui alla tabella B allegata alla presente legge.

2. Il titolo III della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, è sostituito da quello di cui alla tabella C allegata alla presente legge.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, le misure dei tributi stabiliti dalla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato alla fine del mese precedente la data di emanazione del decreto rispetto al medesimo indice rilevato per l'emanazione del precedente decreto; per il primo adeguamento, si assume come riferimento la data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1994.

Art. 35.

(Soppressione di alcune tasse sulle concessioni governative e dell'imposta di bollo su taluni atti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 non sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative i provvedimenti amministrativi e atti indicati negli articoli 1; 15, comma 2; 16, comma 3; 17, comma 4; 18; 19, commi

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art. 36.

(Disposizioni in materia di tasse ipotecarie e di tributi per le procedure di consultazione e rilascio della documentazione catastale)

Identico.

Art. 37.

(Soppressione di alcune tasse sulle concessioni governative e dell'imposta di bollo su taluni atti)

1. *Identico.*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

4 e 5; 20, commi 1 e 2; 21, comma 2; 38; 43; 45, commi 1, 2 e 3; 56, comma 6; 83 e 84 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992; per tali provvedimenti e atti non è dovuta la tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 86 della citata tariffa.

2. È abrogato l'articolo 12 della tariffa di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, approvata con il decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992.

3. Non si applica l'imposta di bollo sulle certificazioni rilasciate dai comuni per l'aggiornamento della residenza in registri e documenti a seguito dell'istituzione di nuovi comuni, province e regioni e per le variazioni della toponomastica o della numerazione civica.

Art. 36.

(Soppressione di agevolazioni)

1. Sono abrogati l'articolo 5, secondo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 190, l'articolo 1, nono comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1982, n. 47, l'articolo 3-terdecies del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 883, l'articolo 73, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, **l'articolo 34,**

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

2. È abrogato l'articolo 12 della tariffa di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, approvata con il decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992. **Non è dovuta imposta di bollo per le quietanze sui depositi e prelevamenti dai libretti di risparmio anche se rilasciate separatamente.**

3. *Identico.*

Art. 38.

(Soppressione di agevolazioni)

1. Sono abrogati l'articolo 5, secondo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 190; l'articolo 1, nono comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1982, n. 47; l'articolo 3-terdecies del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 883, **nonchè** l'articolo 73, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

comma 8-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, si applicano fino al 31 dicembre 1997 e limitatamente ai soggetti per i quali l'obbligo di utilizzazione degli apparecchi misuratori fiscali è stato introdotto dall'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

3. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto dal 1° gennaio 1994 e quelle del comma 2 a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 37.

(Disciplina delle scissioni societarie ai fini delle imposte indirette)

1. Nell'articolo 2, terzo comma, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

2. All'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate da associazioni culturali o sportive nei confronti degli associati o partecipanti, la disposizione si applica a condizione che questi abbiano il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione ed abbiano diritto a ricevere, nei casi di scioglimento della medesima e di recesso o esclusione, una quota del patrimonio sociale, se questo non è destinato, per legge o per statuto approvato con legge o con provvedimento dell'autorità governativa, a finalità di utilità generale».

3. *Identico.*

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 hanno effetto dal 1° gennaio 1994 e quelle del comma 3 a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 39.

(Disciplina delle scissioni societarie ai fini delle imposte indirette)

Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la parola «fusioni» è inserita la seguente: «, scissioni».

2. Se in esecuzione della scissione sono trasferiti aziende ovvero uno o più complessi aziendali:

a) gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, relativi alle operazioni realizzate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento;

b) la riduzione della detrazione di cui al terzo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le società beneficiarie costituite a seguito della scissione, è operata, se l'oggetto dell'attività è modificato rispetto a quello della società scissa, in base ad una percentuale determinata presuntivamente, salvo conguaglio nella dichiarazione annuale;

c) le disposizioni concernenti la rettifica della detrazione, di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi nei confronti della società beneficiaria tenendo conto della data in cui i beni ammortizzabili sono stati acquistati dalla società scissa;

d) la facoltà di acquisire beni e servizi senza pagamento dell'imposta, ai sensi degli articoli 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, e 68, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, può essere esercitata dalla società beneficiaria, previa comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nei suoi confronti, nella dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

3. In caso di scissione totale non comportante trasferimento di aziende o complessi

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

aziendali, gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dalla società scissa, compresi quelli relativi alla presentazione della dichiarazione annuale della società scissa e al versamento dell'imposta che ne risulta, devono essere adempiuti, con responsabilità solidale delle altre società beneficiarie, o possono essere esercitati dalla società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione; in mancanza si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione.

4. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 50, comma 4, le parole «articolo 2502» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 2501-ter»; nello stesso comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le scissioni di società di ogni tipo, la base imponibile è costituita dall'ammontare, risultante dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2504-novies del codice civile, del patrimonio netto della società scissa, o della parte di esso, trasferito alle società beneficiarie di nuova costituzione o preesistenti.»;

b) nell'articolo 4, comma 1, lettera b), della parte I della tariffa, dopo le parole «fusione tra società» sono inserite le seguenti: «, scissione delle stesse»; nella nota IV) allo stesso articolo, dopo le parole «società risultante dalla fusione o incorporante» sono inserite le seguenti: «o la società beneficiaria della scissione».

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 3, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa disposizione si applica in caso di

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

scissione, con riferimento al periodo di appartenenza alla società scissa.»;

b) nell'articolo 6, settimo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa disposizione si applica in caso di scissione, per quanto riguarda gli immobili già appartenenti alla società scissa.».

6. Al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 10, comma 2, dopo le parole «di fusioni» sono inserite le seguenti: «e di scissioni»;

b) nell'articolo 4 della tariffa dopo le parole «di atti di fusione» sono inserite le seguenti: «o di scissione».

Art. 38.

(Disposizioni finanziarie)

1. Con provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre 1993 saranno assicurate nel complesso maggiori entrate nette in misura non inferiore a lire 6.700 miliardi per l'anno 1994 e a lire 6.000 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 40.

(Disposizioni finanziarie)

1. Con provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre 1993 saranno assicurate nel complesso maggiori entrate nette in misura non inferiore a lire 6.700 miliardi per l'anno 1994 e a lire 6.000 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996; **tali importi sono iscritti ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362.**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

ANNESSE N. 1
(articolo 2, comma 10)

Livello di Funzione	Qualifica	Posti di Qualifica	Funzione	Posti di Funzione
---------------------	-----------	--------------------	----------	-------------------

QUADRO H - DIRIGENTI GENERALI

B	Ragioniere Generale dello Stato	1	Ragioniere Generale dello Stato	1
			Ispettore Generale Capo	9
C	Dirigente Generale	24	Direttore di Ragioneria Centrale di maggiore importanza	7
			Consigliere Ministeriale	8
				<u>25</u>

QUADRO I - DIRIGENTI AMMINISTRATIVI

Dirigente	351	Consigliere Ministeriale Aggiunto	29
		Ispettore Generale	20
		Capo Servizio	15
		Direttore di Ragioneria Centrale	22
		Direttore di Ragioneria Regionale	20
		Direttore Segreteria Ragioneria Generale dello Stato	1
		Direttore di Divisione presso la Ragioneria Generale dello Stato e le Ragionerie Centrali e Regionali	239
		Vice Consigliere Ministeriale	2
		Vice Consigliere Ministeriale presso il Consiglio Ragionieri	3

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

ELENCO N. 1
(articolo 4, comma 5)

ORGANI COLLEGIALI DA SOPPRIMERE

Consiglio superiore dell'aviazione civile
 Consulta tecnica aree naturali protette
 Consiglio superiore delle miniere
 Comitato centrale dell'artigianato
 Comitato centrale dell'imprenditoria femminile

ELENCO N. 2
(articolo 4, comma 8)

SPESA PER IL FUNZIONAMENTO, COMPRESI I GETTONI DI
 PRESENZA, DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI
 (Legge 18 dicembre 1973, n. 836)

Ministeri	N. Capitolo
Finanze	127
	1086
Trasporti	1553
	2052
Marina mercantile	1095
Poste	191
Lavoro	1093
Commercio estero	1092
Bilancio	1139
Tesoro	4413
	5031
	5262
	5861
Affari esteri	1104
	1135
Ambiente	2534
Difesa	1082
Università	1127
Ambiente	1062
Industria'	1092
	1532
	5541
	da 6031 a 6071
	2534
Interni	3132
Presidenza Cons. min.	1118
	1147
	1162
Riduzione complessiva di spesa (in miliardi di lire) .	3,8

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

ELENCO N. 1
(articolo 5, comma 7)

ORGANI COLLEGIALI DA SOPPRIMERE

Consiglio superiore dell'aviazione civile
Consulta tecnica aree naturali protette
Consiglio superiore delle miniere
Comitato centrale dell'artigianato
Comitato centrale dell'imprenditoria femminile
**Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale operante
presso il Ministero dell'ambiente**

ELENCO N. 2
(articolo 5, comma 10)

**SPESA PER IL FUNZIONAMENTO, COMPRESI I GETTONI DI
PRESENZA, DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI**

(Legge 18 dicembre 1973, n. 836)

Identico.

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

ELENCO N. 3

(articolo 4, comma 8)

SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI,
CONSULTE E COMITATI

Ministeri e organi collegiali	Capitoli	Riduzioni di spesa (in miliardi)
TRASPORTI		
Consiglio superiore aviazione civile	2091	0,030
AMBIENTE		
Consulta tecnica aree naturali protette	1555	0,620
Autorità per l'Adriatico	7708	50,000
INDUSTRIA		
Consiglio superiore delle miniere	4542	0,028
Comitato centrale dell'artigianato	2031	0,018
Comitato centrale dell'imprenditoria femminile	2536	0,500
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI		
Consiglio superiore pubblica amministrazione	da 3641 a 3650	0,135
Autorità per l'Adriatico	7370	15,000
Autorità per l'Adriatico	1608	0,350
	Totale . . .	66,681

ELENCO N. 4

(articolo 5)

ENTI PREVIDENZIALI E DI ASSISTENZA**Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo****Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime****Fondo di previdenza e assistenza degli spedizionieri doganali****Servizio dei contributi agricoli unificati****Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura****Cassa marittima adriatica****Cassa marittima meridionale****Cassa marittima tirrena****Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato****Cassa di previdenza e assicurazione degli sportivi****Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, scrittori e autori drammatici**

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

ELENCO N. 3
(articolo 5, comma 10)

SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI,
CONSULTE E COMITATI

Identico.

Soppresso.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

ELENCO N. 5

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

(articolo 16)

- Procedimenti di acquisto della cittadinanza (legge 5 febbraio 1992, n. 91)
- Procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private (articolo 12 del codice civile)
- Procedimenti di approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto di persone giuridiche private (articolo 16 del codice civile)
- Procedimenti di autorizzazione all'acquisto di beni immobili di persone giuridiche private (articolo 17 del codice civile)
- Procedimenti di autorizzazione all'accettazione di donazioni ed eredità e al conseguimento di legati di persone giuridiche private (articolo 17 del codice civile)
- Procedimento di registrazione dei presidi sanitari (legge 30 aprile 1962, n. 283; legge 26 febbraio 1963, n. 441; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255)
- Procedimento per il credito agevolato al commercio (legge 10 ottobre 1975, n. 517; decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121)
- Procedimento per il rilascio di concessione per lo sfruttamento di giacimenti minerari di interesse nazionale (regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443; decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620)
- Procedimenti di concessione per l'installazione di depositi di olii minerali (regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367; regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303)
- Procedimento di rilascio del certificato all'esportazione di prodotti agricoli (decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito dalla legge 11 febbraio 1970, n. 23)
- Procedimenti di autorizzazione al commercio, all'impiego e al trasporto di materiali radioattivi ed all'esercizio di piccoli impianti (articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)
- Procedimento per il rilascio e la duplicazione della patente di guida (articoli 119 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; articolo 333 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

ELENCO N. 4

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
(articolo 17)

Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

- Procedimenti di concessione di liquidazione di equo indennizzo (testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686)
- Procedimento di autorizzazione alle imprese per autoproduzione (articolo 20, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9)
- Procedimento di autorizzazione per gruppi elettrogeni (articolo 20, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9)
- Procedimento di riconoscimento di impresa di confezionamento di olio d'oliva (articolo 2 del regolamento CEE n. 3082/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978; articolo 2 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 4 marzo 1981, *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 10 marzo 1981)
- Procedimento di autorizzazione preventiva per la realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ampliamenti, riattivazioni, o trasformazioni di impianti, nonché per le operazioni di trasferimento o concentrazione (articolo 8, comma 7-bis, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452)
- Procedimento di concessione del contributo previsto dall'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221
- Procedimento di concessione di deroghe a norme di sicurezza per impianti mobili di perforazione in mare (decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886)
- Procedimento di decadenza dal riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo (articolo 42, comma 3, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177)
- Procedimento di concessione di contributi nel pagamento di interessi dei mutui contratti dai privati, dalle cooperative e dagli enti pubblici (articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; articolo 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166; articolo 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513)
- Procedimento di concessione di contributi previsti dall'articolo 4 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, per l'attuazione della politica mineraria.
- Procedimento di autorizzazione alla rinuncia alla cittadinanza italiana per il cittadino residente all'estero (articolo 2, comma 2, della Convenzione firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963, di cui alla legge 4 ottobre 1966, n. 876)
- Procedimento di riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione allo

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

sviluppo per i fini di cui all'articolo 29 della legge n. 49 del 1987 e per l'attività di informazione e di educazione allo sviluppo (articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49; articoli da 39 a 41 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177)

Procedimento di concessione allo scarico di rifiuti nella laguna (articoli 7 e 10 della legge 5 marzo 1963, n. 366; articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171; decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962)

Procedimento di autorizzazione di atti di straordinaria amministrazione (fabbricerie e confessioni diverse dalla cattolica, che non abbiano stipulato intese *ex* articolo 8 della Costituzione) (legge 24 giugno 1929, n. 1159; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33)

Procedimento di autorizzazione all'impiego di isotopi radioattivi (articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860; articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704)

Procedimento di riconoscimento dello *status* di apolide (convenzione adottata a New York il 28 settembre 1954, di cui alla legge 1° febbraio 1962, n. 306)

Procedimento di istituzione o soppressione di uffici di conciliazione (ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

Procedimento di concessione di contributi per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sede di comunità terapeutiche (articolo 32 della legge 26 giugno 1990, n. 162; decreto del Ministro dei lavori pubblici 30 ottobre 1990, *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 12 novembre 1990)

Procedimento di rimborso per errati versamenti a privati di diritti per l'esecuzione di operazioni automobilistiche (legge 18 ottobre 1978, n. 625; legge 1° dicembre 1986, n. 870)

Procedimento di rimborsi ai privati di eventuali eccedenze sulle somme versate per richiesta di operazioni tecniche (articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870)

Procedimento di concessione di autolinee ordinarie (legge 28 settembre 1939, n. 1822; decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771; decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753)

Procedimento di approvazione di progetti con soluzioni tecniche innovative relativi a ferrovie in concessione (decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753; legge 2 agosto 1952, n. 1221)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

- Procedimento di approvazione di progetti con soluzioni tecniche innovative relativi a ferrovie in gestione commissariale governativa (legge 29 maggio 1969, n. 315)
- Procedimento di verifica dei progetti di tipo innovativo (decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753)
- Procedimento di rilascio di nullaosta per progetti di massima e progetti esecutivi di metropolitane e tranvie di tipo non innovativo per la successiva approvazione da parte degli organi regionali (legge 29 dicembre 1969, n. 1042; legge 2 agosto 1952, n. 1221; decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753)
- Procedimento di equiparazione a cittadini e società nazionali di stranieri e società non aventi i requisiti di nazionalità di cui all'articolo 143 del codice della navigazione (articoli 143 e 144 del codice della navigazione)
- Procedimento di dichiarazione di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili (articolo 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616; articoli 15 e 55 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154)
- Procedimento di autorizzazione per il mantenimento di apparecchi dispositivi e materiali a bordo di nave acquistata all'estero (articolo 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616)
- Procedimento di concessione di beni demaniali marittimi nel caso di più domande di concessione (articolo 37 del codice della navigazione)
- Procedimento di sgombero d'ufficio di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo (articoli 54 e 55 del codice della navigazione)
- Procedimento di rimozione di nave o di aeromobile sommerso in porto, rada, canale o località del mare territoriale ove possa derivarne pericolo o intralcio alla navigazione (articolo 72, secondo comma, del codice della navigazione)
- Procedimenti contrattuali relativi ad acquisti, spedizioni e forniture di servizi per l'attuazione di iniziative di cooperazione scientifica e tecnologica (decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18)
- Procedimento di concessione di borse di studio offerte da Stati, enti ed organizzazioni internazionali a cittadini italiani (legge 11 aprile 1955, n. 288; legge 14 marzo 1977, n. 89)
- Procedimento di autorizzazione al commercio di presidi medico-chirurgici (regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112; testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128)

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Procedimento di ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria (articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22)

Procedimenti di concessione di finanziamento per la ristrutturazione e costruzione delle caserme forestali e per lavori di sistemazione idraulico forestale (legge 20 marzo 1865, n. 2248; regio decreto 25 maggio 1895, n. 350; legge 24 giugno 1929, n. 1137; decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446; legge 11 marzo 1975, n. 72; legge 8 agosto 1977, n. 584; legge 3 gennaio 1978, n. 1; legge 8 novembre 1986, n. 752; legge 10 luglio 1991, n. 201)

Procedimento di certificazione di identità clonale alla distribuzione del materiale forestale di propagazione (legge 22 maggio 1973, n. 269)

Procedimento di riconoscimento dei danni conseguenti all'attività aerea antincendi boschivi (legge 1° marzo 1975, n. 47; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)

Procedimento di autorizzazione all'esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di invalidi prescritta e di autorizzazione alla compensazione territoriale (articoli 13 e 21 della legge 2 aprile 1968, n. 482)

Procedimento di autorizzazione all'assunzione o al trasferimento all'estero di lavoratori italiani (decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398)

Procedimento di approvazione di tipo per i ponteggi sospesi motorizzati (decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4 marzo 1982, *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 24 marzo 1982)

Procedimento di costituzione di enti di patronato e di assistenza sociale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804)

Procedimento di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di istituzioni scolastiche associate al sistema IBO

Procedimento di autorizzazione al funzionamento di scuole e corsi di lingue straniere in Italia (legge 30 ottobre 1940, n. 1636)

Procedimento di risarcimento dei danni provocati a persone a seguito di operazioni di polizia giudiziaria (articolo 7 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440)

Procedimento di autorizzazione alla rinuncia alla cittadinanza italiana per il cittadino residente in Italia (articolo 2, comma 1, della Convenzione firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963, di cui alla legge 4 ottobre 1966, n. 876)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Identico.

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

- Procedimento di autorizzazione all'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818
- Procedimento di concessione per la distribuzione automatica di carburante (decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034; decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 1989, *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 1989)
- Procedimento di certificazione di prevenzione incendi (legge 26 luglio 1965, n. 966; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)
- Procedimento di autorizzazione all'apertura, all'ampliamento ed al trasferimento degli esercizi di vendita (legge 11 giugno 1971, n. 426)
- Procedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e al termine per la messa a regime dell'impianto (decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 1989, *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1989; decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 1991)
- Procedimento di concessione per approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale o da acque sotterranee riconosciute pubbliche (regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285; testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; legge 24 gennaio 1977, n. 7; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431)
- Procedimento di autorizzazione agli scarichi di acque reflue (legge 10 maggio 1976, n. 319)
- Procedimento di autorizzazione allo scarico in acque superficiali e fognature di sostanze pericolose (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133)
- Procedimento di autorizzazione allo stoccaggio provvisorio in azienda di rifiuti tossici e nocivi (decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441)
- Procedimento di autorizzazione all'abitabilità (legge 5 novembre 1979, n. 1086; legge 28 febbraio 1985, n. 47)
- Procedimenti di riconoscimento di denominazione di origine dei vini (regolamenti CEE n. 822/87 e n. 823/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987; legge 10 febbraio 1992, n. 164)

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

- Procedimenti di concessione di ausili finanziari a favore di coltivatori di seminativi (regolamento CEE n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992)
- Procedimento di accertamento di conformità di sostanze chimiche nuove (legge 29 maggio 1974, n. 256; decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927)
- Procedimento di sopraelevazione di edificio universitario (legge 28 luglio 1967, n. 641; legge 6 marzo 1976, n. 50; legge 25 giugno 1985, n. 331; legge 23 dicembre 1991, n. 430)
- Procedimento di concessione di speciali elargizioni a favore di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche o della criminalità organizzata (legge 13 agosto 1980, n. 466; legge 20 ottobre 1990, n. 302; decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 1992, n. 377)
- Procedimento di finanziamento di piani e progetti a carico del fondo per il rientro dalla disoccupazione (decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 gennaio 1989, *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1989)
- Procedimento di riconoscimento delle associazioni nazionali di rappresentanza, tutela ed assistenza del movimento cooperativo (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577)
- Procedimento di concessione di contributi per il piano straordinario per l'occupazione giovanile (legge 11 aprile 1986, n. 113)
- Procedimento di autorizzazione all'aumento del numero dei facchini (testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; legge 3 maggio 1955, n. 407)
- Procedimento di autorizzazione all'esenzione o al compimento di speciali trattamenti alimentari su fibre vegetali (articolo 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283)
- Procedimento di rilascio di attestazione igienico-sanitaria a veicolo o contenitore per il trasporto di sostanze alimentari dall'estero (articolo 50 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327)
- Procedimento di avvio al servizio sostitutivo civile degli obiettori di coscienza (legge 15 dicembre 1972, n. 772; legge 24 dicembre 1974, n. 695; decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 1139)
- Procedimento di concessione di contributi a favore delle attività teatrali di prosa (decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62)
- Procedimento di autorizzazione al trapianto (legge 2 dicembre 1975, n. 644; decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

- Procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature di risonanza magnetica nucleare (regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112; testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; legge 23 dicembre 1978, n. 833; decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1985, *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 10 dicembre 1985)
- Procedimenti di concessione di brevetto (regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127; regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411; regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354; regio decreto 21 giugno 1942, n. 929; legge 24 dicembre 1959, n. 1178; decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849; decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1975, n. 975; legge 28 aprile 1976, n. 424; decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338; legge 14 febbraio 1987, n. 60)
- Procedimento di omologazione di impianti di telecomunicazione (decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 6 aprile 1990, *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1990, S.O.)
- Procedimento di omologazione di materiali per la reazione al fuoco (legge 13 maggio 1961, n. 469; decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 25 agosto 1984, S.O.)
- Procedimenti di ricognizione del possesso e di ammissione al riacquisto della cittadinanza italiana (legge 13 giugno 1912, n. 555; legge 5 febbraio 1992, n. 91)
- Procedimento di programmazione ed esecuzione interventi di manutenzione straordinaria di edifici di interesse storico-artistico (legge 14 marzo 1968, n. 292)
- Procedimenti di accertamento della compatibilità urbanistica delle opere di interesse statale (articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)
- Procedimenti relativi ai piani regolatori portuali (articoli 65 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; articolo 150 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523)
- Procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di elettrodotti (articoli 107 e 137 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775)

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Procedimenti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122

Procedimenti di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447

Procedimenti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21

Procedimenti di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

ELENCO N. 6

(articolo 24)

INTERVENTI TRASFERITI ALLE REGIONI

Ministeri	Capitolo	Denominazione
Presidenza del Consiglio dei ministri	2956	Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini handicappati.
Coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali	1531	Spese per gli interventi obbligatori in materia fitosanitaria, studi e ricerche sugli organismi nocivi ed altre avversità dei vegetali e prodotti vegetali; divulgazione degli studi e ricerche.
	1534	Spese inerenti la disciplina dell'attività sementiera.
	1536	Spese inerenti l'esame delle novità vegetali per le quali è stata chiesta l'iscrizione nei Registri delle varietà e la protezione brevettuale.
	1575	Contributi ad enti ed organismi incaricati dei controlli dei prodotti sementieri.
	3031	Spese per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica di competenza dello Stato.
Sanità	4060	Fondo da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la realizzazione degli interventi in materia di animali di affezione per prevenzione del randagismo. Interventi di tipo strutturale e sanitario per la profilassi e la prevenzione delle zoonosi di prevalente interesse della igiene veterinaria urbana.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

ELENCO N. 5

(articolo 25)

INTERVENTI TRASFERITI ALLE REGIONI

Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

ELENCO N. 7

(articolo 24)

INTERVENTI TRASFERITI ALLE REGIONI

Ministeri	Capitolo	Denominazione
Presidenza del Consiglio dei ministri	7651	Fondo per gli investimenti nel settore dei parcheggi.
Tesoro	7878	Fondo per il finanziamento degli investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali.
	9008	Fondo da ripartire per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura nel quadro di una politica dei fattori a sostegno dell'agricoltura nazionale.
Lavori pubblici	8701	Spese per gli immobili che interessano il patrimonio storico-artistico delle regioni e di altri soggetti.
Industria	7717	Contributi in conto capitale per il risparmio di energia e l'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o assimilati.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

ELENCO N. 6

(articolo 25)

INTERVENTI TRASFERITI ALLE REGIONI

Identico.

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

TABELLA A
(articolo 25, comma 7)

PENSIONAMENTO ANTICIPATO

Anni di anticipo rispetto all'età pensionabile uguale od inferiore a 60 anni ovvero anni di anticipo rispetto a 60 anni per i regimi con età pensionabile superiore	Percentuale di riduzione per il calcolo della pensione anticipata
1	2
2	4
3	6
4	8
5	10
6	12
7	14
8	16
9	18
10	20
11	22
12	24
13	26
14	28
15	30
16	32
17	34
18	36
19	38
20	40
21	42
22	44
23	46
24 e oltre	48

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

TABELLA A
(articolo 27, comma 8)

PENSIONAMENTO ANTICIPATO

Anni mancanti al raggiungimento del 35° anno di anzianità contributiva	Percentuale di riduzione per il calcolo della pensione anticipata
1	2
2	4
3	6
4	8
5	10
6	12
7	14
8	16
9	18
10	20
11	22
12	24
13	26
14	28
15	30

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

TABELLA B
(articolo 34, comma 1)TASSE IPOTECARIE
PARTE I - UFFICI AUTOMATIZZATI

OPERAZIONI	Importo dei diritti (in lire)
1) <i>Esecuzione di formalità</i>	
- per ogni nota di trascrizione, iscrizione o annotazione (a)	30.000
- per ogni facciata della nota successiva alla quarta	1.000
2) <i>Ispezione</i>	
2.1) <i>Ispezione nominativa:</i>	
- per ogni nominativo richiesto (b)	5.000
- per ogni formalità stampata (c)	1.000
- per ogni nota o titolo visionati	2.000
2.2) <i>Ispezione per immobile:</i>	
- per ogni unità immobiliare catastale elementare (b)	5.000
- per ogni formalità stampata (c)	1.000
- per ogni nota o titolo visionati	2.000
2.3) <i>Ispezione congiunta nominativa e per immobile:</i>	
- per ogni singola richiesta (b)	5.000
- per ogni formalità stampata (c)	1.000
- per ogni nota o titolo visionati	2.000
3) <i>Certificazione</i>	
3.1) <i>Certificati ipotecari:</i>	
- per ogni stato o certificato riguardante una sola persona (d)	10.000
- per ogni nota visionata dall'ufficio per il periodo pre-automazione, fino ad un massimo di 1000 note	1.000
- per ogni facciata fotocopiata	1.000
3.2) <i>Rilascio copia:</i>	
- per ogni richiesta di copia di nota o titolo	5.000
- per ogni facciata fotocopiata	1.000
3.3) <i>Altre certificazioni:</i>	
- per ogni altra certificazione o attestazione	2.000
4) <i>Note e domande di ufficio</i>	
- per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d'ufficio e per ogni altra nota o domanda di cui agli articoli 2647, ultimo comma e 2834 del codice civile e all'articolo 113-ter disp. att. del codice civile	10.000
5) <i>Rilascio di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno</i>	
- per ogni pagina dell'elenco	3.000

(a) Compreso il certificato di eseguita formalità da rilasciarsi in calce al duplo della nota da restituirsi al richiedente.

(b) Il diritto è dovuto anticipatamente.

(c) L'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalità.

(d) Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre ed i figli, nonchè entrambi i coniugi, gli importi sono dovuti una sola volta.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

TABELLA B
(articolo 36, comma 1)

TASSE IPOTECARIE

Identica.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

Segue: TABELLA B

(articolo 34)

PARTE II - UFFICI NON AUTOMATIZZATI

OPERAZIONI	Importo dei diritti (in lire)
1) <i>Esecuzione di formalità</i>	
- per ogni nota di trascrizione, iscrizione o annotazione (a)	30.000
- per ogni facciata della nota successiva alla quarta	1.000
2) <i>Ispezione nominativa</i>	
- per ogni nominativo richiesto (b)	5.000
- per ogni nota o titolo visionati	2.000
3) <i>Certificazione</i>	
3.1) <i>Certificati ipotecari:</i>	
- per ogni stato o certificato riguardante una sola persona (c)	10.000
- per ogni nota visionata dall'ufficio, fino ad un massimo di 1000 note	1.000
- per ogni facciata fotocopiata	1.000
3.2) <i>Rilascio copia:</i>	
- per ogni richiesta di nota o titolo	5.000
- per ogni facciata fotocopiata	1.000
3.3) <i>Altre certificazioni:</i>	
- per ogni altra certificazione o attestazione	2.000
4) <i>Note e domande di ufficio</i>	
- per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d'ufficio o per ogni altra nota o domanda di cui agli articoli 2647, ultimo comma e 2834 del codice civile e all'articolo 113-ter disp. att. del codice civile	10.000

(a) Compreso il certificato di eseguita formalità da rilasciarsi in calce al duplo della nota da restituirsi al richiedente.

(b) Il diritto è dovuto anticipatamente.

(c) Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre ed i figli, nonché entrambi i coniugi, gli importi sono dovuti una sola volta.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

TABELLA C

(articolo 34, comma 2).

TITOLO III

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DEL CATASTO
E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

N. d'ordine	Oggetto	Tariffa in lire		Annotazioni
		Fisso	Proporzionale	
1	Diritto per la consultazione degli atti catastali:			Il diritto va applicato distintamente per il catasto terreni ed il catasto edilizio urbano.
	a) ogni ora (o frazione) di consultazione effettuata su supporto cartaceo	-	10.000	
	b) ogni 1/2 ora (o frazione) di consultazione effettuata su base cartacea ed una consultazione effettuata da unità video-stampante collegata alla base informativa	-	10.000	
	c) per due consultazioni effettuate da unità video-stampante collegata alla base informativa	-	10.000	
2	Diritto per il rilascio di certificati, copie ed estratti, sulla base delle risultanze degli atti che costituiscono i catasti o che comunque sono conservati presso le sezioni catastali degli uffici tecnici erariali, esclusi quelli di cui ai punti 3 e 4:			Quando i certificati sono richiesti da privati per comprovare la situazione generale reddituale o patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale, di quella sulla pubblica istruzione, è dovuto il diritto fisso di lire 3.900.
	a) per ogni certificato, copia od estratto da supporto cartaceo	6.000	-	

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

TABELLA C

(articolo 36, comma 2)

TITOLO III

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DEL CATASTO
E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Identica.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

Segue: TABELLA C

N. d'ordine	Oggetto	Tariffa in lire		Annotazioni
		Fisso	Proporzionale	
3	b) per ogni certificato, copia od estratto ottenuto da stampante collegata alla base informativa, rilasciati nel secondo giorno successivo a quello della richiesta	12.000	-	Quando trattasi del rilascio di copie di monografie, di vertici trigonometrici o di capisaldi di livellazione o del calcolo delle coordinate grafiche di punti desunte dalla mappa originale, tutte le tariffe sono raddoppiate.
	c) per ogni pagina o scheda estratte da supporto cartaceo	1.000	-	
	d) per ogni 25 righe ottenute da stampante collegata alla base informativa	-	2.000	
	Diritto per il rilascio di copie ed estratti sulla base delle risultanze di atti catastali, conservati su supporto cartaceo o informatizzato, di carattere esclusivamente tecnico-grafico e per l'esame di tipi di frazionamento (oltre al diritto di ricerca nella misura di cui al punto 1):			
	a) per ogni copia o estratto rilasciato o tipo esaminato	12.000	-	
	b) per ogni elemento unitario richiesto (particella, per gli estratti e le copie autentiche delle mappe, dei tipi e degli abbozzi; foglio di mappa, per le copie dei quadri d'unione; particella derivata, per i tipi di frazionamento esaminati; vertice o caposaldo, per le copie di			

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

Segue: TABELLA C

N. d'ordine	Oggetto	Tariffa in lire		Annotazioni
		Fisso	Proporzionale	
	monografie; punto per il calcolo delle coordinate; intestazione di ciascuna partita confinante; eccetera)	-	2.000	
4	Diritto per il rilascio di copie di planimetrie di unità immobiliari urbane	12.000	-	Nel caso di rilascio di copie dal sistema informativo il diritto fisso e quello proporzionale si raddoppiano.
	- per ogni planimetria di formato semplice	-	1.000	
	- per ogni planimetria di formato doppio	-	2.000	
5	Diritto per la definizione e l'introduzione delle volture ai fini dell'attualità delle iscrizioni nei catasti e nell'anagrafe tributaria:			
	- per ogni voltura calcolata ai sensi dell'articolo 70 del regolamento approvato con R.D. 8 dicembre 1938, n. 2153	18.000	-	
6	Diritto per consulenze tecniche inerenti l'applicazione dei tributi spettanti agli enti locali:			
	- per ogni consulenza resa	10.000	-	

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

Segue: TABELLA C

N. d'ordine	Oggetto	Tariffa in lire		Annotazioni
		Fisso	Proporzionale	
7	Diritti per lavori inerenti la divisione degli atti catastali per variazione delle circoscrizioni territoriali comunali:			Il diritto si applica a ciascun comune per ognuna delle unità che lo interessano.
	a) per ogni partita catastale trattata	-	10.000	
	b) per ogni particella catastale trattata . . .	-	1.000	
8	Diritto per la sola autenticazione di copie o di estratti	-	-	Di importo pari alla metà dei diritti stabiliti nella tabella ai numeri corrispondenti.
9	Diritto di urgenza per il rilascio nel secondo giorno successivo alla richiesta dei certificati, copie ed estratti formati sulla base degli atti che costituiscono i catasti, o tipi di frazionamento approvati, conservati su supporto cartaceo	-	-	Di importo pari ai diritti stabiliti nella tabella ai numeri corrispondenti. Tale diritto si applica in aggiunta ai diritti previsti ai corrispondenti numeri della tabella nonché ai certificati esenti. Per i certificati di cui ai punti 2-b) e 2-d), anche se rilasciati nella stessa giornata di validazione dell'elaborato, prodotto da stampante, il diritto di urgenza non si applica.

Nota: L'esenzione del pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista in modo specifico da disposizioni di legge.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

